

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 24 ottobre 2018

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 8.

Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali.

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 8.

Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016, 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La parte I della presente legge disciplina la ricostruzione nei territori della Regione colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi, di seguito eventi sismici 2016, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione della vulnerabilità sismica e alla riqualificazione sotto il profilo paesaggistico e della sostenibilità ambientale.

2. La Regione con la parte I della presente legge promuove lo sviluppo socio economico del territorio regionale interessato dagli eventi sismici del 2016, con particolare riferimento alla sostenibilità, alla innovazione ed alla inclusione quali elementi fondanti il modello di crescita economica.

3. Le disposizioni di cui alla parte I della presente legge si applicano ai territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, secondo quanto specificato all'articolo 2.

4. Le iniziative e i programmi in attuazione della parte I della presente legge perseguono altresì l'obiettivo di rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini anche attraverso specifiche azioni ed interventi diretti a realizzare e potenziare le dotazioni infrastrutturali a servizio delle comunità.

5. Le misure di cui alla parte I della presente legge integrano, per gli aspetti di competenza regionale, le normative statali emanate a seguito degli eventi sismici del 2016, coordinandosi con i contenuti dei provvedimenti del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma e prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della parte I della presente legge si applicano ai comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, con legge 15 dicembre 2016, n. 229, ad esclusione delle disposizioni contenute negli articoli 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, commi 4 e 8, 21, commi 2, 3 e 4, e negli articoli 26 e 29, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, riservate ai comuni maggiormente colpiti di Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 11, 12, 18, 20, 27, 35 si applicano a tutti i comuni che hanno subito danni conseguenti agli eventi sismici del 2016, anche se non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 14, 17 e 19, commi 4 e 8 si applicano anche a delimitate porzioni e insediamenti del territorio del Comune di Spoleto che hanno subito gravi danni conseguenti agli eventi sismici del 2016; la delimitazione delle porzioni avviene con atto di Consiglio comunale, previo parere dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016.

Art. 3

(Coordinamento)

1. La Giunta regionale garantisce forme di coordinamento istituzionale e tecnico per le materie di propria competenza e riferisce periodicamente all'Assemblea legislativa sulle attività svolte in attuazione della presente legge, nonché sulle attività messe in atto dall'Osservatorio sulle attività di ricostruzione di cui all'articolo 4, sull'andamento dell'attività ricostruttiva e sull'attuazione dei programmi di intervento.

Art. 4

(Osservatorio sulle attività di ricostruzione)

1. È istituito un Osservatorio sulle attività di ricostruzione, di seguito Osservatorio, al fine di verificare lo stato d'avanzamento delle attività messe in atto a seguito degli eventi sismici del 2016. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni di carattere organizzativo al fine di disciplinarne il funzionamento, garantendo pubblicità e trasparenza. L'Osservatorio è composto da personale dipendente della Regione ed al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. L'Osservatorio ha sede presso la Direzione regionale competente in materia di Governo del territorio e Protezione civile e si avvale della collaborazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R.), istituito dalla Presidente della Regione in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 con ordinanza 27 dicembre 2016, n. 2. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio sull'attuazione dei piani e dei programmi in materia di infrastrutture, opere pubbliche e beni culturali, sugli interventi di riparazione e ricostruzione eseguiti dai privati, sulle iniziative finalizzate alla ripresa economica.

3. L'Osservatorio riferisce periodicamente alla Consulta di cui all'articolo 5.

Art. 5

(Consulta regionale per la ricostruzione)

1. È istituita la Consulta regionale per la ricostruzione, di seguito Consulta, della quale può avvalersi l'Osservatorio di cui all'articolo 4.

2. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni interessate alle attività di ricostruzione, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto. La partecipazione alla Consulta è svolta a titolo gratuito e non comporta oneri per il bilancio regionale.

TITOLO II

POLITICHE PER LO SVILUPPO E COORDINAMENTO CON LE ATTIVITÀ DELLA RICOSTRUZIONE

Art. 6

(Master plan per lo Sviluppo della Valnerina e del Comune di Spoleto - MPS)

1. Le politiche di sviluppo del territorio regionale interessato dagli eventi sismici del 2016 vengono attuate attraverso un ciclo programmatico, realizzato nell'ambito del partenariato economico e sociale. Le fasi del ciclo programmatico sono:

a) la definizione degli indirizzi pluriennali attraverso il documento di indirizzo pluriennale - master plan per lo sviluppo della Valnerina e del Comune di Spoleto (MPS);

b) l'individuazione di programmi di attuazione triennali;

c) le misure di attuazione;

d) le attività di monitoraggio, controllo e valutazione orientate alla qualificazione e revisione degli indirizzi alla luce delle esperienze condotte, dei risultati raggiunti e delle eventuali mutazioni nelle condizioni e nello scenario di riferimento.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il MPS e, acquisito il parere di cui all'articolo 8, comma 1, lo sottopone all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

3. Il MPS definisce, sulla base degli indirizzi comunitari, statali e regionali, alla luce dell'analisi dello scenario generale di riferimento, strategie ed obiettivi di medio e lungo termine articolate in termini programmatici direttrici chiave e direttrici di accompagnamento. Esso individua indicatori sintetici utili per valutare nel tempo i progressi conseguiti e i risultati raggiunti. Con riferimento alla Valnerina e, per quanto attiene le direttrici di accompagnamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), anche al territorio del Comune di Spoleto, il MPS individua, altresì, un quadro finanziario di massima che, sulla base delle risorse disponibili, garantisce la fattibilità delle politiche individuate.

4. Esclusivamente con riferimento alla Valnerina, il MPS riconosce e valorizza la Strategia Nazionale Aree Interne - con particolare riferimento alla Strategia dell'Area interna Valnerina e la programmazione riferita all'Asse 8 del POR FESR 2014-2020 e i relativi strumenti attuativi di cui tiene conto nell'elaborazione e nello sviluppo dell'attività programmatica.

Art. 7

(Direttrici del MPS)

1. Nel MPS, quali direttrici chiave per lo sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, sono individuate:

a) lo sviluppo integrato dell'ambiente rurale;

- b) la valorizzazione dell'ambiente naturale;
 - c) il sistema integrato turismo - ambiente cultura;
 - d) la crescita del sistema delle imprese manifatturiere dei servizi.
2. Nel MPS, quali direttrici di accompagnamento, sono individuate:
- a) la qualità della vita e il sistema dei servizi;
 - b) la mobilità sostenibile e le reti di trasporto;
 - c) la riqualificazione delle aree interessate da insediamenti realizzati in emergenza.

Art. 8

(Comitato istituzionale dell'Umbria)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del d.l. 189/2016, con decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce il Comitato istituzionale dell'Umbria, di seguito Comitato istituzionale, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche per la programmazione e l'attuazione delle politiche e degli interventi previsti nel MPS. Il Comitato istituzionale esprime, altresì, il parere di cui all'articolo 6, comma 2.

2. Il Comitato istituzionale è composto dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 6 del d.l. 189/2016 e per le funzioni di cui al comma 1 è coadiuvato da un coordinamento tecnico composto da rappresentanti delle Direzioni regionali interessate designati con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale. Al funzionamento del Comitato istituzionale si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 9

(Monitoraggio e aggiornamento del MPS)

1. La Giunta regionale aggiorna triennialmente il MPS con la procedura di approvazione. Il MPS, comunque, può essere modificato ed aggiornato anche prima della scadenza del triennio.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di conformità e coerenza dell'attività svolta nell'anno precedente rispetto al MPS.

TITOLO III

NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE

Art. 10

(Disciplina urbanistica della ricostruzione)

1. I comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 2, comma 1, possono procedere alla revoca totale o parziale delle previsioni del Piano regolatore generale (PRG) adottato, ritenute ostative per la realizzazione degli interventi edilizi e urbanistici di ricostruzione previsti dal d.l. 189/2016, dalle ordinanze commissariali emanate a seguito degli eventi sismici del 2016 e dalla presente legge.

2. Agli interventi per la ricostruzione di edifici ubicati nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui all'articolo 2, comma 1, i comuni, con proprio provvedimento motivato, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, dispongono la non applicazione:

a) dei limiti di incremento previsti all'articolo 32, commi 4, lettera a) e 10 e all'articolo 95, comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), ovvero previsti dal Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della provincia di Perugia, per gli interventi pubblici compresi nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3;

b) delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2, lettera g) della l.r. 1/2015;

c) delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 4, della l.r. 1/2015, relative al rispetto della distanza minima di metri lineari 600 da allevamenti zootecnici suinicoli, avicoli e ittigenici;

d) delle disposizioni contenute agli articoli 36 e 37 del PTCP della provincia di Perugia.

3. Per l'installazione di impianti tecnologici quali silos di stoccaggio e simili, facenti parte di insediamenti produttivi finalizzati alle attività della ricostruzione, nonché per eventuali ampliamenti di insediamenti produttivi e per servizi esistenti, i comuni di cui al comma 2 possono individuare una fascia di transizione di cui all'articolo 85, comma 2 della l.r. 1/2015, di profondità inferiore a metri lineari 20, comunque nel rispetto della distanza minima di metri lineari 5 dal limite dell'area boscata, garantendo la sicurezza e la salvaguardia delle piantumazioni esistenti.

Art. 11

(Disciplina edilizia della ricostruzione)

1. In caso di interventi edilizi su edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi siti nei comuni di cui all'articolo 1 del d.l. 189/2016, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza o in difformità del titolo di cui all'articolo 124 della l.r. 1/2015, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 189/2016, può presentare, contestualmente alla domanda di concessione del contributo, segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione. È fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 (Ulteriori misure urgenti a favore delle

popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dal comma 2 al comma 8 dell'articolo 1-sexies del d.l. 55/2018.

Art. 12

(Interventi nei centri storici, nei borghi caratteristici e sul patrimonio edilizio di cui all'art. 89, comma 4, della l.r. 1/2015)

1. Nei centri storici e nei borghi caratteristici colpiti dagli eventi sismici del 2016, gli interventi di ristrutturazione e di ricostruzione a seguito di demolizione totale di edifici classificabili come "edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra", "edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata" e "edilizia storico produttiva" di cui all'articolo 3 dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, articolo 45, comma 1, lettera b) l.r. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale), come adeguata ed integrata con la deliberazione della Giunta regionale del 13 luglio 2015, n. 852, nonché di edifici individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 89, comma 4 della l.r. 1/2015, devono mantenere le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici e, ove possibile, la conservazione, il restauro e/o la reintegrazione degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio. Per tali interventi anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 18 è consentito l'impiego di materiali da costruzione per le strutture diversi da quelli originari degli edifici oggetto di intervento in deroga a quanto stabilito in merito dalle stesse dd.gg.rr. 420/2007 e 852/2015.

2. L'ampliamento di cui all'articolo 91, comma 4 della l.r. 1/2015, può avvenire, in deroga a quanto disposto dal medesimo articolo 91, comma 4, anche prima del recupero e della riqualificazione dell'edificio esistente danneggiato, attraverso titolo abilitativo condizionato alla stipula di atto d'obbligo finalizzato al recupero ed alla riqualificazione suddetti.

3. Ai fini della presente legge per centri storici di cui all'articolo 6, comma 5 del d.l. 189/2016 si intendono tutti quegli insediamenti individuati dalla pianificazione urbanistica comunale come zona A di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) o classificati come "Insediamenti esistenti che rivestono valore storico e culturale" ai sensi all'articolo 92 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 "Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)".

4. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri storici e i borghi caratteristici di cui all'articolo 6, comma 5 del d.l. 189/2016.

5. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, perimetrano i centri storici e i borghi caratteristici di cui al comma 4 con proprio atto da pubblicare, nel rispetto delle procedure di trasparenza e partecipazione dei cittadini, all'albo pretorio, nel sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

6. Nella perimetrazione dei centri storici e dei borghi di cui al comma 5 i comuni provvedono ad includere:

a) il tessuto urbano contiguo di antico impianto, comprendendo al suo interno i sistemi di permanenza e ogni spazio aperto ed edificato quale espressione dei processi di stratificazione che sono avvenuti nel tempo tuttora riconoscibili;

b) i borghi di antico impianto cresciuti al di fuori delle mura o del perimetro più antico, senza soluzione di continuità edilizia o distanziati solo da spazi viari o orti e giardini.

Art. 13

(Documento Direttore per la Ricostruzione)

1. I comuni possono elaborare il Documento Direttore per la Ricostruzione (DDR) di cui al punto A.2 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 8 settembre 2017, n. 39 (Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) che costituisce un atto di indirizzo per la ricostruzione, non obbligatorio e privo di finalità conformative o espropriative, il cui scopo è quello di fornire un inquadramento a carattere strategico per orientare le azioni dell'amministrazione comunale nei diversi ambiti di intervento e coordinare l'utilizzo delle risorse economiche necessarie.

2. Il DDR può essere redatto dai comuni anche in forma congiunta con altri comuni i cui territori sono contigui, sulla base delle finalità e dei contenuti definiti al punto A.2 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza 39/2017.

3. Il Comune elabora il DDR assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate e, sentito l'USR, approva, con delibera del Consiglio comunale, il DDR.

Art. 14

(Strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione e relative procedure semplificate di approvazione)

1. I piani attuativi per la ricostruzione che rientrano nelle perimetrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del d.l. 189/2016 sono predisposti ai sensi e nel rispetto dello stesso articolo 11 del d.l. 189/2016.

2. Ai piani attuativi, ivi compresi i piani e i programmi di cui al Titolo III, Capi III e IV della l.r. 1/2015, che non rientrano nelle perimetrazioni di cui all'articolo 11, comma 1 del d.l. 189/2016 si applicano le disposizioni previste dalla

stessa l.r. 1/2015 e dal r.r. 2/2015, nonché dalla presente legge. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano soltanto ai suddetti piani attuativi che non rientrano nelle perimetrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del d.l. 189/2016.

3. I piani attuativi devono garantire un corretto assetto urbanistico complessivo e unitario degli interventi e, qualora contengano previsioni planivolumetriche, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 1444/1968, distanze tra edifici inferiori a quelle stabilite dallo stesso d.m. 1444/1968 e dall'articolo 23, comma 4, del r.r. 2/2015, ferme restando le disposizioni del codice civile e integrative dello stesso e le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, nonché distanze da strade inferiori a quelle stabilite dall'articolo 25, comma 2, del r.r. 2/2015, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e attuative dello stesso. I piani attuativi devono inoltre contribuire, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, alla riduzione della vulnerabilità sismica urbana, con riferimento, ove individuata, alla struttura urbana minima (SUM) di cui alla deliberazione di Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 164 (Linee guida per la definizione della struttura urbana minima (sum) nel PRG, ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana (articolo 3, comma 3, lett. d) della l.r. 22 febbraio 2005, n. 11)), e in particolare alla messa in sicurezza dei percorsi che costituiscono vie di fuga con riferimento, ove analizzata, alla condizione limite per l'emergenza (CLE) degli insediamenti urbani e al Piano di protezione civile di cui all'articolo 27.

4. I comuni, anche su richiesta di privati singoli o riuniti in consorzio, possono individuare stralci funzionali all'interno di insediamenti residenziali, produttivi e per servizi da sottoporre a piano attuativo, o titolo abilitativo condizionato di cui all'articolo 102 del r.r. 2/2015, senza che ciò comporti variante allo strumento urbanistico generale vigente o adottato. Il piano attuativo è sottoposto alle forme di pubblicazione e partecipazione previste dall'articolo 56, commi 7, 8, 9 e 10 della l.r. 1/2015, con i tempi ivi previsti ridotti della metà ed è adottato previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti proprietari delle aree ricomprese nell'insediamento interessato.

5. Il Comune, ai sensi del Titolo III, Capo III e Capo IV della l.r. 1/2015, può disporre la redazione di un Programma integrato per la ricostruzione di ambiti danneggiati dal sisma sia di tipo produttivo o per servizi, che residenziale.

Art. 15

(Varianti generali agli strumenti urbanistici comunali)

1. Il Comune provvede alla revisione dello strumento urbanistico generale al fine della ripianificazione delle relative previsioni conseguente agli interventi per l'emergenza e agli interventi per la ricostruzione, al fine di favorire l'innalzamento delle condizioni di sicurezza del territorio e degli insediamenti esistenti e previsti, nonché la riqualificazione urbana e paesaggistico-ambientale. Le varianti sono redatte secondo i contenuti della l.r. 1/2015 e della presente legge, e nel rispetto dell'aggiornamento della classificazione di microzonazione sismica e della presenza di ulteriori rischi geologici.

2. Il Comune procede alla variante generale dello strumento urbanistico generale, anche sulla base del DDR di cui all'articolo 13, con le modalità di cui all'articolo 16 al fine di ricomporre nel medesimo atto di pianificazione le varianti eventualmente adottate o approvate ai sensi della presente legge, ovvero al fine di recepire contestualmente in detto strumento urbanistico in variante tutte le scelte e le previsioni utili alla ripianificazione del proprio territorio comunale, compresi i contenuti dei provvedimenti di delocalizzazione di cui all'articolo 24, per favorire la ricostruzione, la messa in sicurezza, la ripresa e lo sviluppo delle aree danneggiate.

3. Il Comune provvede alla ricognizione e alla classificazione degli interventi, compresi quelli realizzati o previsti per infrastrutture viarie e tecnologiche, realizzati nella fase dell'emergenza distinguendo:

- a) aree con insediamenti temporanei (container o simili);
- b) aree con servizi di protezione civile;
- c) aree con dotazioni pubbliche;
- d) aree con insediamenti residenziali per accoglienza popolazione;
- e) aree con insediamenti per servizi.

4. La destinazione urbanistica definitiva delle aree di cui al comma 3, gli eventuali riusi o dismissioni sono individuati, unitamente alla consistenza fondiaria ed edilizia, dal Comune, tenendo conto delle esigenze di protezione civile di cui all'articolo 27 e delle esigenze di interesse pubblico.

5. Le aree di cui al comma 3 sono oggetto degli interventi di riqualificazione di cui all'articolo 26.

6. Lo strumento urbanistico individua, con riferimento alle aree di cui al comma 3 e in coerenza con i piani di protezione civile di cui all'articolo 27, le aree destinate alle dotazioni territoriali per la sicurezza di cui all'articolo 28, nonché, nel rispetto dei contenuti della SUM e della CLE, la rete della mobilità assicurando, ove possibile, la ridondanza infrastrutturale e gli interventi di protezione e messa in sicurezza della viabilità, delle vie di fuga e degli spazi pubblici dell'emergenza destinati ad accogliere la popolazione nella fase immediatamente successiva all'evento calamitoso.

7. Il Comune individua le aree ove sono presenti dotazioni territoriali danneggiate da sottoporre ad interventi di demolizione, ricostruzione e riqualificazione degli spazi pubblici ai fini del miglioramento dell'accessibilità e della fruizione, nonché della qualità paesaggistico-ambientale, anche prevedendo la variazione della destinazione pubblica della dotazione da ricostruire.

8. Lo strumento urbanistico generale, parte operativa, recepisce gli strumenti attuativi in conseguenza della perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse di cui all'articolo 11 del d.l. 189/2016 e individua, con le modalità di cui all'articolo 24, gli edifici o parti di tessuti edilizi degli insediamenti esistenti da delocalizzare per presenza di rischi territoriali e ai fini della riduzione di rischi sulle infrastrutture e/o sugli spazi pubblici.

9. Il Comune, con riferimento alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o adottato perimetra, in

continuità con gli insediamenti esistenti, aree che classifica come zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti o per delocalizzazione di insediamenti esistenti o di singoli edifici oggetto di ricostruzione. La perimetrazione è approvata dal Comune dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione, con le procedure dell'articolo 16 o dell'articolo 17.

10. Nelle aree di cui al comma 9 sono localizzati gli interventi di cui agli articoli 23 e 24, commi 3 e 5.

11. Il Comune disciplina gli interventi di ricostruzione di edifici e tessuti produttivi e per servizi, nel rispetto delle disposizioni relative alla edilizia sostenibile di cui al Titolo I, Capo I, Sezione VII del r.r. 2/2015, al fine di favorire la riqualificazione architettonica, energetica e paesaggistico-ambientale degli insediamenti produttivi e per servizi, anche a valere su interventi promossi nell'ambito del MPS di cui all'articolo 6.

12. Le previsioni delle varianti urbanistiche di cui al presente articolo sono sottoposte alla applicazione delle misure di corretto inserimento paesaggistico di cui al Titolo VI.

Art. 16

(Procedure semplificate di approvazione delle varianti generali agli strumenti urbanistici comunali)

1. Le varianti generali agli strumenti urbanistici comunali, di cui all'articolo 15, sono adottate dal Comune.

2. Con l'atto di adozione il Comune motiva le varianti di cui al comma 1, in relazione alle specifiche disposizioni della presente legge.

3. Il Comune, prima dell'adozione della variante di cui al comma 1, ed entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 4, può indire una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), al fine di definire modalità e condizioni per l'esito favorevole del procedimento e avviare gli adempimenti in materia di VAS.

4. Il Comune, in merito alle previsioni della variante e preventivamente alla sua adozione, trasmette alla struttura regionale competente in materia geologica gli elaborati della variante relativi alla relazione geologica, certificata dal tecnico che la redige. La trasmissione della documentazione è finalizzata all'acquisizione del parere di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), inerente la verifica di compatibilità delle previsioni della variante con le condizioni geomorfologiche del territorio.

5. Il Comune, oltre a quanto stabilito al comma 4 trasmette, altresì, alla struttura regionale competente in materia di VAS e VIA, che svolge le funzioni di autorità competente, la documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale nonché, ove dovuta, la documentazione prescritta per la procedura di valutazione d'incidenza ambientale (VInCA) che è integrata nella procedura di VAS ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni), ai fini della procedura di VAS.

6. La struttura regionale competente in materia geologica, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4, esprime il parere di propria competenza.

7. Il Comune, dopo aver acquisito il parere in materia idraulica rilasciato dalla competente struttura regionale e dopo aver acquisito il parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001, adotta la variante ed effettua il deposito e la pubblicazione degli atti assicurando la contemporanea consultazione del pubblico, sia ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 1/2015, sia ai sensi della l.r. 12/2010 e relative disposizioni procedurali per la VAS. Il Comune acquisisce, altresì, entro il termine di pubblicazione degli atti, il parere della ASL territorialmente competente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

8. I tempi per la pubblicazione e quelli per la presentazione delle osservazioni, previsti all'articolo 28, comma 3 della l.r. 1/2015, sono ridotti ciascuno a quindici giorni; i tempi per la presentazione di brevi repliche di cui all'articolo 28, comma 6 della l.r. 1/2015 sono ridotti a cinque giorni.

9. Il Comune, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di brevi repliche di cui al comma 8 e, comunque, successivamente ai pronunciamenti e provvedimenti assunti in merito alla VAS, delibera sulle eventuali osservazioni e repliche di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 28 della l.r. 1/2015.

10. Il Comune, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 9, trasmette gli atti alla Regione. La Regione, entro e non oltre venti giorni dal ricevimento di tali atti, esprime il parere di competenza sulla variante anche in materia paesaggistica; qualora la Regione ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della l.r. 1/2015 ritenga necessario convocare la conferenza istituzionale, il termine è di trenta giorni.

11. Il Comune approva la variante entro venti giorni dal ricevimento del parere della Regione o degli esiti della conferenza istituzionale di cui al comma 10. L'approvazione è soggetta agli adempimenti ed effetti previsti all'articolo 30, commi 2 e 3 della l.r. 1/2015, con il termine di trasmissione per la pubblicazione ridotto a quindici giorni.

12. Nel caso di variante che attenga la parte strutturale ed operativa del PRG il procedimento di variante di cui al presente articolo avviene obbligatoriamente in maniera contestuale.

Art. 17

(Procedure semplificate di approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali)

1. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali comunali, effettuate anche a mezzo di piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista, di cui al Titolo III, capo I della l.r. 1/2015, necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, che non rientrano nelle perimetrazioni di cui all'articolo 11, comma 1 del d.l.

189/2016, sono adottate dal Comune e sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dall'adozione anche ai fini della pubblicazione nel BUR ai sensi dell'articolo 28, comma 2 della l.r. 1/2015.

2. Il Comune, prima dell'adozione della variante di cui al comma 1 ed entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 3, può indire una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 8/2011 e in applicazione delle disposizioni di cui alla l. 241/1990, al fine di definire le modalità e condizioni per l'esito favorevole del procedimento e avviare gli adempimenti in materia di VAS. In particolare:

a) la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS è avviata e conclusa in fase preliminare di formazione del piano;

b) la procedura di VAS è avviata in fase preliminare di formazione del piano.

3. Il Comune, in merito alle previsioni della variante e preventivamente alla sua adozione, acquisisce il parere in materia idraulica rilasciato dalla competente struttura regionale e trasmette alla struttura regionale competente in materia geologica gli elaborati della variante relativi alla relazione geologica, certificata dal tecnico che la redige. La trasmissione della documentazione è finalizzata all'acquisizione del parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001, inerente la verifica di compatibilità delle previsioni della variante con le condizioni geomorfologiche del territorio.

4. Il Comune, con l'atto di adozione, motiva le varianti urbanistiche e i piani attuativi di cui al comma 1, in relazione alle specifiche disposizioni della presente legge, garantendo la completezza degli elaborati tecnici necessari a livello grafico e normativo, nonché in funzione dell'espletamento dei seguenti adempimenti:

a) procedura di VAS ai sensi della l.r. 12/2010;

b) esclusione dalla procedura di VAS quale esito dello svolgimento della Verifica di assoggettabilità a VAS anche semplificata o limitazione della VAS e della Verifica di assoggettabilità agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati ai sensi dell'articolo 16, comma 12, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);

c) valutazione di incidenza ambientale nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 84 della l.r. 1/2015.

5. Il Comune, contestualmente all'invio alla Regione degli atti di cui al comma 1, effettua il deposito e la pubblicazione degli atti stessi, con le modalità previste all'articolo 28, commi 1 e 2 della l.r. 1/2015. I tempi per la pubblicazione e quelli per la presentazione delle osservazioni, previsti all'articolo 28, comma 3 della l.r. 1/2015, sono ridotti ciascuno a quindici giorni; i tempi per la presentazione di brevi repliche di cui all'articolo 28, comma 6 della l.r. 1/2015 sono ridotti a cinque giorni. Il Comune acquisisce, entro il termine di pubblicazione degli atti, il parere della ASL territorialmente competente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della l. 833/1978.

6. La Regione indice la Conferenza di servizi di cui al comma 7, convocando la prima riunione entro e non oltre cinquanta giorni dalla pubblicazione nel BUR degli atti di cui al comma 5. Alla Conferenza sono invitati tutti i soggetti ed enti che hanno competenza per esprimere pareri, autorizzazioni o assensi comunque denominati in merito alla variante urbanistica o al piano attuativo. La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria è invitata alla Conferenza ai fini del rilascio del parere sul piano attuativo di cui all'articolo 56, comma 14 della l.r. 1/2015 o qualora siano interessati beni culturali di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. La Conferenza, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, si svolge in applicazione delle disposizioni in materia di conferenze di servizi previste dalla l. 241/1990, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

8. Il Comune è tenuto a produrre in sede di Conferenza le eventuali osservazioni e repliche pervenute ai sensi del comma 5, unitamente al parere espresso dal Comune sulle stesse.

9. La Regione, all'interno della Conferenza, nei tempi ivi previsti:

a) verifica i contenuti della variante rispetto alle normative di settore, anche in materia paesaggistica ed alle disposizioni della presente legge;

b) svolge la funzione di Autorità competente per gli adempimenti in materia di VAS di cui al comma 4, lettere a) e b);

c) esprime la valutazione di cui al comma 4, lettera c).

10. La Conferenza esprime entro trenta giorni il parere obbligatorio e vincolante sulla variante e sull'accoglimento delle osservazioni, ove sussista l'assenso della Regione.

11. Il Comune approva la variante entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento della Regione che recepisce il parere della Conferenza, dichiarandone la conformità ad esso. L'approvazione è soggetta agli adempimenti ed effetti previsti dall'articolo 30, commi 2 e 3 della l.r. 1/2015, con il termine di trasmissione per la pubblicazione ridotto a quindici giorni.

12. Nel caso di variante che attenga la parte strutturale ed operativa del PRG il procedimento di variante di cui al presente articolo avviene obbligatoriamente in maniera contestuale.

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI

Art. 18

(Tecnologie edilizie e nuovi materiali)

1. Al fine di perseguire la massima sicurezza strutturale negli interventi di riparazione, miglioramento sismico e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, possono essere utilizzati sistemi innovativi che impieghino

anche materiali tradizionali e nuovi preferibilmente di produzione locale, anche in deroga alla d.g.r. 420/2007, tenendo come riferimento i criteri e i caratteri tipologici e architettonici degli edifici interessati e assicurando che l'esito degli interventi risulti coerente e adeguato con il contesto paesaggistico, territoriale e culturale di appartenenza.

Art. 19

(Interventi nello spazio rurale)

1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono ammessi nel rispetto dell'articolo 17 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 19 (Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). Gli interventi del presente articolo sono sottoposti alle misure di corretto inserimento paesaggistico di cui al Titolo VI.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono modifiche del sedime e della sagoma dell'edificio oggetto di ricostruzione si attuano con le modalità previste agli articoli 7, comma 3 e 12, comma 2 del r.r. 2/2015. I relativi interventi sono sottoposti ad acquisizione del permesso di costruire. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica degli edifici rurali esistenti effettuati ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 91, comma 12, della l.r. n. 1/2015, sono consentiti a distanza non superiore a 50 metri dall'edificio abitativo o ricettivo anche di altra proprietà, al fine di favorirne l'accorpamento agli insediamenti esistenti.

3. In occasione degli interventi di ristrutturazione di edifici rurali destinati a stalle per la parte riservata al ricovero animali, sono ammessi, con idoneo titolo abilitativo, ampliamenti nella misura e per le finalità di cui al comma 11 in deroga agli indici di cui all'articolo 90 della l.r. 1/2015, assicurando un adeguato inserimento paesaggistico. In presenza di opere riguardanti più edifici, tali interventi sono consentiti previa presentazione del Piano aziendale di cui all'articolo 91, comma 7 della l.r. 1/2015.

4. Ai fini della riduzione del rischio è ammessa la ricostruzione di singoli edifici destinati a residenza con danno grave, con riduzione del numero dei piani, ed ampliamento dell'area di sedime, fino al cento per cento dell'esistente, mantenendo la stessa superficie utile coperta (SUC) dell'edificio danneggiato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 75, comma 5, 76, comma 1 e all'articolo 51, comma 2 della l.r. 1/2015.

5. È consentita la ricostruzione di edifici rurali destinati a residenza e di edifici rurali non adibiti a residenza, esistenti e legittimati in zona agricola alla data del 24 agosto 2016, in sito diverso, anche con cambio d'uso di quelli non destinati a residenza ai sensi dell'articolo 91, comma 10 della l.r. 1/2015, qualora il trasferimento si renda necessario a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica, o per cause impeditive documentate, dipendenti dai dissesti del terreno. L'intervento di delocalizzazione di edifici destinati a residenza è ammesso purché la ricostruzione avvenga in aree agricole in prossimità di altri edifici, a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o ricettivo o produttivo esistente, con la esclusione delle attività zootecniche, anche di proprietà fondiariae diverse ancorché situato nel territorio di un Comune confinante. Nel caso di edifici rurali non adibiti a residenza è ammessa la delocalizzazione in altra area dell'impresa agricola privilegiando le aree nelle quali sono già presenti edifici. La scelta della localizzazione deve riguardare prioritariamente le aree già servite da viabilità pubblica o di uso pubblico esistente, nonché le aree che assicurano un adeguato inserimento paesaggistico degli interventi. Per gli interventi di delocalizzazione è prescritto il contestuale ripristino ambientale del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti.

6. Nel caso di edifici rurali destinati ad attività zootecnica, distrutti o gravemente danneggiati, è ammessa la delocalizzazione ai sensi dell'articolo 91, comma 7 della l.r. 1/2015.

7. Qualora gli interventi di delocalizzazione di cui al presente articolo riguardino uno o più edifici rurali, sia residenziali che non adibiti a residenza, che presentano danno grave, appartenenti all'impresa agricola alla data del 24 agosto 2016, tali interventi sono consentiti nell'ambito delle aree appartenenti all'impresa agricola nello spazio rurale previa presentazione del Piano aziendale, che prevede anche interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale dei siti precedentemente occupati dagli edifici delocalizzati, l'eliminazione ovvero la riqualificazione e mitigazione di eventuali strutture realizzate per l'emergenza, interventi di sistemazione della viabilità esistente, interventi di messa in sicurezza idrogeomorfologica. Il Piano aziendale cura l'inserimento paesaggistico complessivo degli interventi previsti, con particolare attenzione alla verifica della visibilità delle strutture dell'emergenza oggetto di riqualificazione e mitigazione.

8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica possono prevedere la modifica del numero delle unità immobiliari e della tipologia degli edifici, in modo da costituire anche più edifici collegati tra loro ma strutturalmente autonomi; tali disposizioni non si applicano agli edifici sparsi nel territorio agricolo costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, di cui all'articolo 89 comma 4 della l.r. 1/2015, nonché all'articolo 12, comma 1.

9. È consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, con esclusione di quelli sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, censiti ai sensi dell'articolo 89, comma 4 della l.r. 1/2015, solo se distrutti o gravemente danneggiati, attraverso la loro ricostruzione nel rispetto della medesima area di sedime, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza e con il mantenimento delle caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 1. Per tali edifici è consentita, altresì, la delocalizzazione qualora gli edifici insistano in aree suscettibili di instabilità come specificate all'articolo 22, comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 19/2017.

10. Gli interventi di riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono progettati e realizzati tenendo a riferimento le caratteristiche tipologiche e architettoniche di cui alla d.g.r. 420/2007, al fine di assicurarne l'attuazione secondo criteri tecnici e metodologie omogenee.

11. Gli edifici esistenti alla data del 24 agosto 2016 da ricostruire o da delocalizzare, destinati al ricovero di animali,

idei anche a consentire visite turistiche aziendali, possono incrementare la SUC del trenta per cento, in deroga agli indici di cui all'articolo 90 della l.r. 1/2015, al fine di garantire condizioni ambientali favorevoli al miglioramento del benessere animale, nel rispetto della normativa vigente in materia. La Giunta regionale con propria deliberazione emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifici indirizzi contenenti criteri per assicurare un'attuazione omogenea degli interventi nei territori interessati.

Art. 20

(Interventi di riparazione e ricostruzione dei centri e nuclei storici)

1. Nei centri storici e borghi caratteristici di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e d) della l.r. 1/2015.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono modifiche del sedime e della sagoma dell'edificio oggetto di ricostruzione si attuano con le modalità previste agli articoli 7, comma 3 primo periodo e 12, comma 2 del r.r. 2/2015, senza l'obbligatorietà del piano attuativo previsto dall'articolo 101 del medesimo r.r. 2/2015. I relativi interventi sono sottoposti ad acquisizione del permesso di costruire.

3. Non sono ammessi interventi di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 23, fermo restando quanto previsto all'articolo 28, comma 2.

Art. 21

(Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti prevalentemente residenziali)

1. La ristrutturazione edilizia di edifici a destinazione residenziale, privi di interesse storico-culturale, negli insediamenti di cui agli articoli 94 e 95 del r.r. 2/2015 avviene, previa dimostrazione della insussistenza di condizioni di rischio geologiche ed idrauliche, mediante demolizione e ricostruzione delle quantità esistenti. Qualora vi sia capacità edificatoria residua, ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti, rimane ferma la possibilità del suo utilizzo mediante idoneo titolo abilitativo.

2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici che non presentano contiguità strutturale con edifici adiacenti sono consentiti:

a) la riduzione di un piano dell'intero edificio;

b) l'ampliamento dell'area di sedime nel rispetto dell'articolo 7, comma 3 del r.r. 2/2015, fino al cinquanta per cento di quella dell'edificio danneggiato da sostituire anche con l'utilizzo parziale di aree adiacenti con diversa destinazione d'uso, qualora le dimensioni del lotto già disponibile non lo permettano, il rilascio del permesso di costruire costituisce variante agli strumenti urbanistici generali.

3. Nel caso di singoli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici appartenenti a tessuti edificati continui e in contiguità strutturale almeno con uno degli edifici adiacenti, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, e fatti salvi i diritti di terzi sono consentiti:

a) la riduzione di uno o al massimo due piani dell'intero edificio, per raggiungere la minore altezza di uno degli edifici adiacenti, comunque non inferiore a sei metri, ai fini di migliorare l'interazione tra le strutture per innalzare la capacità di resistenza sismica dell'isolato;

b) l'ampliamento dell'area di sedime fino al cinquanta per cento del sedime dell'edificio danneggiato da sostituire, anche con l'utilizzo parziale di aree adiacenti con diversa destinazione d'uso, qualora le dimensioni del lotto già disponibile non lo permettano, e nel rispetto dell'allineamento lungo strada esistente, fatte salve eventuali necessità di arretramento per ridurre la criticità indotta sui percorsi classificati come strategici in sede degli studi per la CLE e/o per la SUM di cui all'articolo 14, comma 3 e all'articolo 27. Il rilascio del permesso di costruire costituisce variante agli strumenti urbanistici generali.

4. Nel caso di edifici appartenenti a tessuti edificati continui con fronti edificati della medesima altezza o con variazioni di questa inferiori all'altezza di un piano, la ristrutturazione edilizia avviene secondo il numero di piani esistenti. È consentito, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti in deroga a densità edilizia, altezze e distanze, uniformare l'altezza ad uno degli edifici adiacenti, al fine di migliorare l'interazione tra le strutture per innalzare la capacità di resistenza sismica dell'isolato, fatti salvi i diritti di terzi.

5. In presenza di più edifici, tra loro strutturalmente interconnessi, costituenti una Unità Minima di Intervento (UMI) o un aggregato edilizio, l'intervento diretto prioritariamente comprende l'intera UMI o l'intero aggregato. L'intervento unitario è obbligatorio qualora l'aggregato e le eventuali UMI siano stati individuati con provvedimento comunale ai sensi dell'articolo 16 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 19/2017. In assenza di tale provvedimento o dell'accordo tra tutti i proprietari di costituire il consorzio volontario ai sensi dell'articolo 15 della citata Ordinanza, è comunque consentito l'intervento sul singolo edificio, così come definito dall'articolo 1, comma 3, lettera a) dell'Ordinanza del Commissario straordinario 17 novembre 2016, n. 4 (Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili) e dal paragrafo B.3 del Documento di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario 39/2017, tenendo conto degli effetti di interazione con gli altri edifici strutturalmente connessi.

6. Per gli edifici a destinazione residenziale sono ammessi gli ampliamenti di cui all'articolo 76 della l.r. 1/2015, in quanto applicabili, compatibilmente con quanto previsto al comma 9.

7. Per gli edifici a destinazione non residenziale presenti negli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al presente articolo e sono ammessi gli ampliamenti di cui all'articolo 78 della l.r. 1/2015.

8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono perseguire le finalità delle norme dell'edilizia sostenibile di cui al Titolo I Capo I Sezione VII del r.r. 2/2015.

9. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono modifiche del sedime e della sagoma dell'edificio oggetto di ricostruzione si attuano con le modalità previste agli articoli 7, comma 3 e 12, comma 2 del r.r. 2/2015. I relativi interventi sono sottoposti ad acquisizione del permesso di costruire.

Art. 22

(Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti produttivi e per servizi)

1. La ristrutturazione edilizia di edifici a destinazione produttiva o per servizi negli insediamenti di cui all'articolo 96 del r.r. 2/2015 avviene, previa verifica della insussistenza di condizioni di rischio geologiche ed idrauliche, mediante demolizione e ricostruzione delle quantità esistenti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono modifiche del sedime e della sagoma dell'edificio oggetto di ricostruzione si attuano con le modalità previste agli articoli 7, comma 3 e 12, comma 2 del r.r. 2/2015, e sono sottoposti ad acquisizione del permesso di costruire. Nel caso in cui le dimensioni del lotto già disponibile non lo permettano, è ammesso per una porzione dell'edificio anche l'utilizzo di aree adiacenti con diversa destinazione d'uso, e il rilascio del permesso di costruire costituisce variante agli strumenti urbanistici generali. Qualora vi sia capacità edificatoria residua, ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti, rimane ferma la possibilità del suo utilizzo mediante idoneo titolo abilitativo.

2. Per gli edifici a destinazione non residenziale è ammesso l'ampliamento di cui all'articolo 78 della l.r. 1/2015.

3. Gli interventi del presente articolo devono perseguire le finalità dell'edilizia sostenibile di cui al Titolo I, Capo I, Sezione VII del r.r. 2/2015.

4. Gli interventi del presente articolo sono realizzati nel rispetto della disciplina di riqualificazione degli insediamenti produttivi e per servizi, stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 15, comma 11.

Art. 23

(Interventi di delocalizzazione di edifici danneggiati)

1. Per gli interventi di delocalizzazione di edifici da effettuare ai sensi dell'articolo 5, commi 11 e 12 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 19/2017, la ricostruzione è consentita all'interno degli insediamenti di cui agli articoli 91, 94, 95, 96 e 97 del r.r. 2/2015 previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti oppure su aree individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 9.

2. Gli edifici ubicati nelle zone di cui all'articolo 22, comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 19/2017, che comprendono edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive dichiarati inagibili con danno grave, non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente qualora la zona non sia ricompresa tra quelle oggetto di interventi finanziati dal piano sui dissesti idrogeologici di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c) del d.l. 189/2016. La ricostruzione di edifici equivalenti può avvenire in altri siti stabili e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico, di proprietà pubblica o privata, ovvero a seguito di apposita variante.

3. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni sulla obbligatorietà del piano attuativo previste dall'articolo 101 del r.r. 2/2015, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 24; i relativi interventi sono sottoposti ad acquisizione del permesso di costruire condizionato alla stipula di convenzione o atto d'obbligo che garantiscono anche l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale dell'originaria area di sedime, fermo restando quanto previsto all'articolo 28, comma 3, e che regolano, nei casi in cui il Comune ne valuti la necessità, i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi nonché delle infrastrutture e opere di urbanizzazione.

4. Nel caso di ristrutturazione urbanistica che comporti delocalizzazione dell'edificio rispetto al sito originario, la ricostruzione deve avvenire all'interno di insediamenti di cui al comma 1, è effettuata con permesso di costruire e può comportare per una porzione dell'edificio anche l'utilizzo di aree contigue al lotto aventi diversa destinazione. Il rilascio del permesso di costruire costituisce variante agli strumenti urbanistici generali, fermo restando il rispetto della normativa in materia paesaggistica e delle altre normative di settore, aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici da delocalizzare possono prevedere la modifica del numero delle unità immobiliari e della tipologia dello stesso edificio, in modo da costituire anche più edifici collegati tra loro ma strutturalmente autonomi, nonché la riduzione del numero dei piani.

6. Gli edifici esistenti alla data del 24 agosto 2016 da delocalizzare al di fuori delle aree a rischio, possono incrementare la SUC qualora ottengano la certificazione di sostenibilità ambientale nei modi e alle condizioni di cui all'articolo 51 della l.r. 1/2015.

Art. 24

(Individuazione degli insediamenti esistenti da delocalizzare e dei nuovi lotti o ambiti)

1. L'individuazione degli insediamenti esistenti alla data del 24 agosto 2016 da modificare e da delocalizzare per ubicarli al di fuori delle aree a rischio geologico e idraulico e delle aree interessate da pericolosità, avviene mediante appositi provvedimenti di delocalizzazione approvati dai comuni o anche con singoli interventi su proposta dei soggetti interessati mediante:

a) variante allo strumento urbanistico generale adottata in applicazione dell'articolo 17;

b) piani attuativi;

c) titoli abilitativi convenzionati che possono comportare variante allo strumento urbanistico generale di cui al comma 3, lettera b) in applicazione delle stesse disposizioni di cui alla lettera a).

2. I comuni per l'approvazione del provvedimento di delocalizzazione o di singoli interventi di delocalizzazione, possono promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), o accordi ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 1/2015, cui partecipano tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del provvedimento. Gli accordi possono comportare variante urbanistica, anche per singole parti.

3. I provvedimenti di delocalizzazione individuano i nuovi lotti degli edifici o i nuovi ambiti degli insediamenti in modo da garantire:

a) l'effettivo superamento del rischio;

b) la collocazione all'interno degli insediamenti previsti dal PRG o in ambiti contigui comunque all'interno delle aree agricole appositamente previste dagli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) della l.r. 1/2015 e loro eventuali ampliamenti, e individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 9, garantendo la realizzazione, il miglioramento e la fruibilità delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e dei servizi.

4. Gli insediamenti esistenti del PRG alla data del 24 agosto 2016 da delocalizzare al di fuori delle aree a rischio, possono comportare incremento massimo del venti per cento all'indice di utilizzazione rispetto a quello attuale, nel rispetto delle dotazioni territoriali previste dalle norme vigenti, e purché gli edifici ottengano la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B di cui al disciplinare tecnico previsto all'articolo 163 della l.r. 1/2015.

5. Le previsioni di nuovi insediamenti non ancora attuati degli strumenti urbanistici vigenti per i quali siano accertate e valutate condizioni di rischio significativamente diverse dal momento della loro pianificazione, possono essere delocalizzate, qualora se ne ravvisi la necessità, al di fuori delle aree a rischio nel rispetto delle pianificazioni sovraordinate e delle discipline di tutela vigenti, comunque con le modalità di cui all'articolo 15, comma 9.

6. Qualora le perimetrazioni approvate dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.l. 189/2016 e dell'Ordinanza del Commissario straordinario 23 maggio 2017, n. 25 (Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) contengano al loro interno zone edificate suscettibili di grave instabilità dinamica in fase sismica come individuate all'articolo 22, comma 1, dell'Ordinanza del Commissario straordinario 19/2017, accertate dalle autorità competenti come zone non più utilizzabili per motivi di pubblica e privata incolumità, i piani attuativi sono predisposti con la finalità di trasferire gli abitati o parti di essi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 39/2017.

Art. 25

(Contenuto dei provvedimenti di delocalizzazione)

1. Il Comune, con i provvedimenti di delocalizzazione di cui all'articolo 24, individua:

a) gli ambiti o le aree interessate dagli interventi;

b) gli immobili da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso;

c) gli edifici esistenti idonei alla rilocalizzazione delle destinazioni d'uso, ovvero gli ambiti già edificabili o da rendere edificabili per le nuove localizzazioni;

d) i soggetti interessati all'attuazione del piano;

e) le modalità di attuazione degli interventi, nonché quelle di eventuale cessione e assegnazione delle aree e di sistemazione e ripristino ambientale dei siti relativi agli immobili delocalizzati;

f) le modalità per la partecipazione all'attuazione dei provvedimenti, anche in applicazione dell'articolo 54, comma 3 della l.r. 1/2015;

g) le eventuali opere infrastrutturali e di urbanizzazione necessarie;

h) lo schema di convenzione.

2. Gli interventi di delocalizzazione di cui agli articoli 23 e 24, fermi restando i provvedimenti di natura urbanistica occorrenti ai sensi delle norme vigenti e della presente legge, sono comunque subordinati al rilascio dei prescritti titoli abilitativi e non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione per la superficie o il volume corrispondenti alle unità immobiliari esistenti da delocalizzare.

Art. 26

(Riqualificazione delle aree interessate da insediamenti temporanei)

1. Le aree dei comuni interessate dalla realizzazione di insediamenti temporanei a carattere residenziale, produttivo o a servizi, sia in caso di loro dismissione o di parziale o totale riutilizzo per le esigenze della comunità, sono oggetto di interventi di riqualificazione urbanistica e finalizzati a mitigarne l'impatto nonché migliorarne l'inserimento nel tessuto edilizio esistente e nel rapporto con il contesto paesaggistico di appartenenza.

2. Tali interventi di riqualificazione possono essere ricompresi e finanziati nell'ambito delle azioni disciplinate e coordinate con il MPS di cui all'articolo 6, a valere sulle risorse stanziare da norme e provvedimenti finalizzati alle politiche di sviluppo e di coordinamento delle attività ricostruttive.

TITOLO V

NORME PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ E PER LA SICUREZZA DEGLI INSEDIAMENTI E DEL TERRITORIO

Art. 27

(Integrazione tra strumenti urbanistici e Piani di protezione civile)

1. I comuni predispongono i piani comunali o intercomunali di protezione civile aggiornandone i relativi contenuti

sulla base delle normative statali e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 109 della l.r. 1/2015. L'aggiornamento deve avvenire:

a) per i comuni maggiormente colpiti di Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto e Preci entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) per gli altri comuni degli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I PRG e le relative varianti generali, comprese quelle di cui alla presente legge, devono integrare i propri contenuti con il piano di Protezione Civile e relativo sistema di emergenza (CLE), nonché con gli studi per la SUM, al fine di garantire spazi e strutture per l'emergenza, infrastrutture viarie resistenti e ridondanti, riduzione delle situazioni di rischio presenti negli insediamenti e nel territorio.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 2, i Comuni procedono nei successivi sessanta giorni dall'approvazione dei piani di cui al comma 1.

Art. 28

(Standard e dotazioni per la sicurezza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 27 e previa ricognizione degli interventi di cui all'articolo 15, comma 3, i comuni individuano nei propri piani urbanistici comunali aree ed edifici pubblici o ad uso pubblico destinati al ricovero e alla prima assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali e ne disciplinano l'utilizzo nel rispetto delle finalità prevalenti di protezione civile. Tali dotazioni possono essere utilizzate, in condizioni ordinarie, anche per altre attività, attraverso il riutilizzo parziale o totale delle predette dotazioni realizzate nella fase di emergenza, conservandole nel tempo, in funzione di presidio di sicurezza.

2. Qualora all'interno dei centri abitati insistano edifici danneggiati dagli eventi sismici, il cui sedime e la relativa area di pertinenza sono indispensabili per migliorare o realizzare spazi ed infrastrutture pubbliche, anche ai fini di garantire la sicurezza degli insediamenti e il funzionamento della SUM, il comune può acquisire gratuitamente dette aree, previa convenzione. Le superfici utili coperte provenienti dalla loro eliminazione, incrementate fino a tre volte quelle esistenti, possono essere delocalizzate negli insediamenti e con le modalità di cui agli articoli 23, 24 e 25. La convenzione prevede sulla base di una perizia tecnica estimativa approvata dal Comune, la quantità di SUC in incremento a compensazione della cessione gratuita al comune dell'area necessaria a realizzare spazi ed infrastrutture pubbliche per la sicurezza.

3. Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire che non possono essere ricostruiti in sito, sono rese inedificabili e gli stessi immobili sono demoliti a cura del proprietario e l'area relativa è sottoposta ad interventi per il ripristino ambientale o per le finalità di seguito descritte; a tali fini il privato si obbliga con apposita convenzione prima del rilascio del titolo abilitativo. Per le suddette aree, nonché quelle di cui al comma 1 e all'articolo 15, comma 3, può essere prevista, nello strumento urbanistico generale, a seguito di apposita deliberazione del Comune, la funzione di dotazioni territoriali compatibile con le caratteristiche dell'area, nonché la cessione ai fini di interventi per la riduzione della vulnerabilità urbana in conformità con le previsioni della SUM, della CLE e del Piano comunale di protezione civile.

4. Le aree di cui al comma 1 e all'articolo 15, comma 3, a seguito di apposita deliberazione del Comune, che costituisce variante automatica al PRG, assumono nello strumento urbanistico generale, la funzione di dotazione territoriale per infrastrutture di protezione civile e quelle volte a costituire la SUM per garantire efficienza in caso di eventi sismici e ridurre la vulnerabilità sismica urbana.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, elabora un documento contenente le indicazioni inerenti i comportamenti e i presidi da adottare, su base strettamente volontaria, dalle strutture ricettive ricomprese in territori di cui agli Allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016. In riferimento a tale documento, i titolari delle strutture ricettive, individuano i comportamenti da adottare da parte degli ospiti in caso di evento sismico.

Art. 29

(Ricoveri abitativi di emergenza)

1. Nei comuni maggiormente colpiti di cui all'articolo 2, comma 1, i manufatti pertinenziali previsti all'articolo 17, comma 3, lettera i) del r.r. 2/2015 realizzati durante la fase di emergenza sismica del 2016 con segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 124, comma 1, lettera c) della l.r. 1/2015, nonché quelli da realizzare o ampliare previa la suddetta SCIA, ovvero quelli realizzati in assenza di SCIA o con variazioni essenziali o difformità da essa, purché ammissibili a sanatoria ai sensi dell'articolo 154 della l.r. 1/2015, nel limite di superficie utile coperta di 40 metri quadrati e di altezza massima di metri lineari 2,40, possono essere temporaneamente utilizzati come ricovero abitativo quali presidi di emergenza a seguito di eventi sismici, previa comunicazione al Comune competente, ai sensi dell'articolo 118, commi 2 e 3 della stessa l.r. 1/2015.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono presentate al Comune successivamente all'ordinanza sindacale emanata a seguito dell'evento sismico e comunque entro trenta giorni dall'effettiva utilizzazione dell'immobile ai fini di ricovero abitativo e in prima applicazione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I manufatti pertinenziali di cui al comma 1 non costituiscono SUC, possono essere realizzati in tutti gli insediamenti ad eccezione di quelli che rivestono valore storico-culturale di cui all'articolo 92 del r.r. 2/2015, nonché nello spazio rurale, avuto riguardo alla accessibilità, alle caratteristiche morfologiche, ambientali e paesaggistiche, a distanza non superiore a metri lineari 30 da edifici principali già esistenti, destinati a residenza, servizi o produttivi, nel rispetto delle disposizioni in materia di distanze previste agli articoli 23, 24 e 25 del r.r. 2/2015 per le opere pertinenziali.

4. L'utilizzo temporaneo dei manufatti pertinenziali di cui al comma 1 come ricoveri abitativi può avvenire in dero-

ga alle normative in materia di superfici minime dei locali e degli alloggi, di altezze interne e rapporti aeroilluminanti previsti dal decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), purché prevedano adeguati dispositivi di illuminazione artificiale e sistemi meccanici di ricambio d'aria, salve le altre normative in materia di igiene e sanità e per gli stessi non sono obbligatori gli eventuali adempimenti in materia fiscale o tributaria e di variazione catastale di cui all'articolo 118, comma 5 della l.r. 1/2015.

5. L'utilizzo temporaneo a fini di ricovero abitativo dei manufatti di cui al comma 1 è consentito per un periodo non superiore a tre anni dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 1 ed è soggetto a verifiche periodiche semestrali da parte del Comune su un campione soggetto a rotazione di almeno il venti per cento delle comunicazioni complessivamente presentate.

6. È consentito l'utilizzo temporaneo degli immobili di cui al comma 1 anche per attività produttive o per servizi nel rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria.

Art. 30

(Opere temporanee per l'emergenza)

1. Le opere urgenti finalizzate alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture di ricovero per l'assistenza alla popolazione nonché per l'esecuzione di strutture per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto realizzate per la gestione dell'emergenza sisma 2016-2017, che consentano, al completamento degli interventi di ricostruzione, il ripristino delle condizioni antecedenti l'evento sismico, sono qualificate a tutti gli effetti come temporanee risultando le stesse funzionalmente connesse allo svolgimento delle rispettive attività prescindendo dalle specifiche caratteristiche tipologico-costruttive.

2. Resta ferma, per le opere di cui al comma 1 e ai fini dell'autorizzazione sismica, la disciplina prevista dalle norme tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento alla sicurezza e alle prestazioni attese.

TITOLO VI

PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE

Capo I

Obiettivi di tutela

Art. 31

(Qualità del paesaggio)

1. I processi di ricostruzione materiale, socioeconomica, culturale e di ridefinizione paesaggistica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 realizzano l'obiettivo di una specifica attenzione al paesaggio e ai suoi valori identitari. Le politiche, le azioni e i progetti della ricostruzione perseguono una ricomposizione consapevole e progressiva del paesaggio; salvaguardano e valorizzano i beni paesaggistici e culturali, le emergenze storico-architettoniche, i centri storici, l'ambiente naturale.

Art. 32

(Misure per il corretto inserimento paesaggistico)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità del paesaggio alle diverse scale e in relazione alle caratteristiche della trasformazione, ferme restando le autorizzazioni paesaggistiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nei territori esterni ai beni paesaggistici, sono da considerarsi paesaggisticamente rilevanti tutte le previsioni e gli interventi di trasformazione che producono un'alterazione significativa dei caratteri del paesaggio esistente, tenendo conto delle tipologie d'intervento, dei caratteri morfologici delle trasformazioni e della loro consistenza dimensionale.

2. Nel territorio interessato dai comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016 sono dichiarati paesaggisticamente rilevanti:

a) i piani sottoposti a procedura di VAS, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 12/2010, limitatamente ai nuovi insediamenti edilizi ed alle infrastrutture ovvero agli interventi di trasformazione urbanistica;

b) gli interventi nello spazio rurale di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica di manufatti edilizi fuori terra con SUC superiore a trecento metri quadrati, l'ampliamento di edifici esistenti che comporti la realizzazione complessiva di una SUC superiore a trecento metri quadrati;

c) la realizzazione nello spazio rurale di depositi di merci o di materiali a cielo aperto, nonché di impianti tecnologici per attività produttive, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato per una superficie superiore a mq. 100 o di altezza superiore a 10 ml.;

d) gli impianti fotovoltaici a terra nello spazio rurale di superficie superiore a mille metri quadrati.

3. Per le trasformazioni rilevanti di cui al comma 2 si applicano le misure per il corretto inserimento, che vanno documentate, attraverso la verifica paesaggistica di cui all'articolo 33, in sede di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici e nell'ambito dei procedimenti di valutazione e approvazione degli interventi. Le misure per il corretto inserimento sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 33
(Verifica paesaggistica)

1. La verifica paesaggistica è prescritta per tutti gli interventi di trasformazione rilevante di cui all'articolo 32, comma 2 e comporta il rilascio da parte del soggetto competente di apposito parere necessario ai fini della loro approvazione.

Art. 34
(Competenze per la verifica paesaggistica)

1. I soggetti preposti alla verifica paesaggistica sono la Regione e il Comune, nel rispetto di quanto indicato al presente articolo.

2. La verifica paesaggistica delle previsioni degli strumenti urbanistici sottoposti a VAS è effettuata dalla Regione nell'ambito della stessa procedura di VAS di cui alla l.r. 12/2010.

3. La verifica paesaggistica dei progetti di interventi rilevanti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b), c), d) è effettuata dal Comune nell'ambito del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo, previo parere della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

TITOLO VII
PROCEDURE DI DEPOSITO ED AUTORIZZAZIONE SISMICA

Art. 35
(Disciplina delle procedure di deposito ed autorizzazione sismica, vigilanza e controllo delle opere delle costruzioni)

1. La disciplina delle attività di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica di cui alla l.r. 1/2015, si applica, nel rispetto delle previsioni di cui al d.p.r. 380/2001 e al d.l. 189/2016 a tutto il processo di ricostruzione post sismica a seguito degli eventi sismici del 2016.

2. I soggetti legittimati a presentare le istanze di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 189/2016 depositano presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del d.l. 189/2016 (di seguito U.S.R.), avvalendosi della piattaforma informatica MUDE, la documentazione necessaria ai fini della normativa sismica. L'U.S.R. comunica al Comune territorialmente competente, l'avvenuto deposito della documentazione di cui al primo periodo, contestualmente alla trasmissione della comunicazione di inizio lavori asseverata o della documentazione per il rilascio del titolo abilitativo.

3. L'avvio dei lavori con comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 8, comma 3 del d.l. 189/2016 costituisce inizio lavori anche ai fini della normativa in materia di costruzioni in zona sismica. L'U.S.R. trasmette prontamente detta documentazione al sistema telematico Sismica della struttura regionale competente in materia di sismica.

4. Al fine del contenimento della spesa da parte dei richiedenti, tutti i procedimenti della ricostruzione, in conformità alle disposizioni del d.l. 189/2016 sono esenti dal rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli di cui all'articolo 211 della l.r. 1/2015.

5. Il sorteggio per il controllo a campione sui progetti depositati ai sensi dell'articolo 204 della l.r. 1/2015 è demandato all'Ufficio Speciale Ricostruzione di cui all'articolo 3 del d.l. 189/2016. L'estrazione per il controllo a campione dei progetti è prontamente comunicata al Servizio Sismico regionale.

6. I controlli in cantiere sul campione di progetti depositati nonché la vigilanza di cui alla Parte II, Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001 sono di competenza della struttura regionale competente in materia sismica.

TITOLO VIII
PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI

Art. 36
(Programmi di previsione e prevenzione e verifiche geo-idrologiche)

1. Per la redazione e aggiornamento dei programmi di previsione e prevenzione in materia di protezione civile e di prevenzione dai rischi geologici, la Regione promuove e sviluppa attività conoscitive realizzando e aggiornando, anche attraverso rilevamenti di dettaglio, le banche dati geologiche e geotematiche in formato open data. Per tali finalità sono resi pubblici i dati tecnici raccolti, anche di natura geologica, contenenti i risultati delle indagini effettuate ed utilizzate per la redazione di progetti di opere pubbliche e private, depositati presso i rispettivi archivi, anche ai sensi del d.p.r. 380/2001.

2. Gli interventi edilizi relativi alla ricostruzione, effettuati su edifici ricadenti nelle zone individuate nel Piano di assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del Fiume Tevere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013 in aree indicate come "falde e/o cono di detrito" e "debris flow (colata di detrito)" e classificate come "fenomeni attivi" o "fenomeni quiescenti", sono possibili previa specifica verifica geo-idrologica positiva. L'incarico delle prestazioni geologiche individua il livello di rischio secondo le definizioni di cui all'allegato delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI. Per le zone indicate dall'incaricato come R3 e R4 vale la disciplina della normativa vigente per tali aree. Nelle aree di rischio di livello R1 e R2 sono consentiti anche gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d), e) ed f) della l.r. 1/2015, previa dimostrazione da parte dell'incaricato che l'intervento

non comporta incremento della pericolosità e/o del rischio territoriale. I risultati delle verifiche e delle indagini sono trasmessi agli enti competenti per l'eventuale classificazione del livello di rischio.

PARTE II MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

TITOLO IX MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Capo I

Modificazione alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive"

Art. 37 (Modificazione all'art. 8)

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci".

Capo II

Integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23
"Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale"

Art. 38 (Integrazione all'art. 20)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) è aggiunto il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale con propria deliberazione può autorizzare la deroga al possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali."

Art. 39 (Integrazioni all'art. 29)

1. Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, dopo le parole: "esclusiva o principale" sono inserite le seguenti: "nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano".

2. Alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, prima delle parole: "assenza di precedenti assegnazioni" sono inserite le seguenti: "assenza di procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi presso altri comuni del territorio regionale".

Capo III

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ITC (Information and Communication Technology) regionale"

Art. 40 (Modificazioni e integrazioni all'art. 8)

1. Alla rubrica dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ITC (Information and Communication Technology) regionale", dopo la parola: "Salute" sono aggiunte le seguenti: "e Servizi".

2. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014 è sostituito dal seguente:

"1. La società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Salute", già costituita dalle aziende sanitarie regionali, secondo il modello comunitario dell'in house providing, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, assume la denominazione di "Umbria Salute e Servizi."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014 è aggiunto il seguente:

"1 bis. La Regione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per l'espletamento di procedure di gara di propria competenza, acquisisce in Umbria Salute e Servizi la partecipazione di una quota pari al venti per cento."

4. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, dopo la parola: "Salute" sono aggiunte le seguenti: "e Servizi cura attività ed".

5. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, le parole: "12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale)" sono sostituite dalle seguenti: "9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)".

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Regione trasferisce a Umbria Salute e Servizi le funzioni e le attività in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epidemiologico regionale di cui agli articoli 94 e 101 della l.r. 11/2015 affinché curi la gestione dei flussi informativi e attui la digitalizzazione del Sistema sanitario regionale."

7. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, la parola: "sono" è sostituita dalle seguenti: "e Servizi sono la Regione e".

8. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, dopo la parola: "Salute" sono aggiunte le seguenti: "e Servizi".

9. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Lo Statuto dispone che l'Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi è nominato dall'Assemblea dei consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali."

10. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, le parole: "delle aziende partecipanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei soci consorziati o loro delegati".

11. Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014 è abrogato.

12. Al comma 9 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, dopo la parola: "Salute" sono aggiunte le seguenti: "e Servizi".

13. Al comma 9 bis dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, dopo la parola: "salute" sono aggiunte le seguenti: "e Servizi".

14. Al comma 10 bis dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, la parola: "- CRAS" è sostituita dalle seguenti: "e Servizi".

15. Al comma 10 ter dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, la parola: "- CRAS" è sostituita dalle seguenti: "e Servizi".

16. Il comma 10 quater dell'articolo 8 della l.r. 9/2014 è abrogato.

Art. 41

(Sostituzione all'art. 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 9/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Centrale regionale di acquisto)

1. La società consortile Umbria Salute e Servizi svolge anche le funzioni di centrale d'acquisto, ai sensi dell'articolo 1, commi 449, 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), nonché ai sensi dell'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. La società consortile Umbria Salute e Servizi è centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. La società consortile Umbria Salute e Servizi per lo svolgimento delle attività di soggetto aggregatore, nonché delle attività di centrale regionale di acquisto, si articola in due sezioni:

a) centrale regionale di acquisto per il sistema sanitario regionale, di seguito CRAS;

b) centrale regionale di acquisto per le attività finalizzate alla ricostruzione post sisma, ai sensi dell'articolo 8, comma 10 bis e per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA.

4. Attraverso le sezioni indicate al comma 3, lettere a) e b), la Regione intende assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, di quelle degli enti comunque denominati dipendenti dalla Regione e di quelle del Servizio sanitario regionale, perseguendo:

a) la razionalizzazione della spesa per forniture e servizi e lavori;

b) il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda;

c) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;

d) la prevenzione della corruzione e del rischio di eventuali infiltrazioni mafiose.

5. La società consortile Umbria Salute e Servizi, attraverso la CRAS e la CRA, quale centrale di acquisto è tenuta ad applicare la normativa prevista in materia di procedure di evidenza pubblica e della conseguente attività contrattuale, pubblicando anche tutti gli atti di gara sul proprio sito internet. Le funzioni di CRAS e CRA terminano con l'individuazione dell'aggiudicatario mentre le funzioni inerenti le fasi di esecuzione dei contratti e del loro monitoraggio restano di competenza della stazione appaltante."

Art. 42

(Integrazione alla l.r. 9/2014)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 9/2014 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 9 bis

(Convenzione)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) individua le procedure di gara di propria competenza da affidare per l'espletamento a Umbria Salute e Servizi;

b) individua i soggetti del sistema pubblico regionale tenuti ad avvalersi di Umbria Salute e Servizi, quale centrale acquisti;

c) approva apposito schema di convezione nella quale sono disciplinate le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b).

Art. 9 ter
(Personale)

1. Il personale, dirigenziale e del comparto, della Regione, degli enti comunque denominati dipendenti dalla Regione e il personale delle Aziende sanitarie regionali, con priorità per quello assegnato agli uffici che svolgono procedure di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene messo a disposizione di Umbria Salute e Servizi per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9 tramite l'istituto dell'assegnazione temporanea disciplinata dall'articolo 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Al personale messo a disposizione che svolge, in base all'organizzazione della società consortile, i ruoli previsti dal d.lgs. 50/2016 si applicano gli incentivi previsti dall'articolo 113 del medesimo d.lgs., nel rispetto delle modalità ivi indicate.

3. Per l'attuazione dell'interesse pubblico specifico e condiviso nell'ambito del sistema pubblico regionale, concernente la centralizzazione degli acquisti e il potenziamento delle funzioni del soggetto aggregatore, nonché per le finalità di cui al d.l. 189/2016 e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 4, al termine dell'assegnazione temporanea il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, ha diritto a rientrare nell'ente di appartenenza e allo stesso è garantito il trattamento economico e giuridico equivalente a quello precedentemente in godimento. Il periodo di servizio prestato in assegnazione temporanea è valutato ad ogni effetto, anche ai fini della progressione di carriera.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 9, per assicurare le funzioni indicate all'articolo 9, commi 1 e 2, la Giunta regionale autorizza Umbria Salute e Servizi ad acquisire personale con le forme previste dalla normativa vigente e, qualora il personale sia acquisito per le esigenze connesse agli eventi sismici del 2016, con le risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario con d.l. 189/2016.

Art. 9 quater
(Controllo analogo)

1. La Giunta regionale e le Aziende sanitarie regionali esercitano congiuntamente su Umbria Salute e Servizi il controllo analogo in base alla normativa vigente.”.

Art. 43
(Modificazioni e integrazioni all'art. 10)

1. Alla rubrica dell'articolo 10 della l.r. 9/2014, le parole: “sulla CRAS” sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/2014, dopo la parola: “CRAS” sono aggiunte le seguenti: “e di CRA”.

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 9/2014, dopo la parola: “Salute” sono aggiunte le seguenti: “e Servizi” e dopo la parola: “CRAS” sono aggiunte le seguenti: “e di CRA”.

4. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 9/2014, dopo la parola: “Salute” sono aggiunte le seguenti: “e Servizi” e dopo la parola: “CRAS” sono aggiunte le seguenti: “e da CRA”.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 9/2014 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Giunta regionale esercita, attraverso la struttura regionale competente, la funzione di indirizzo in ordine agli obiettivi strategici in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'articolo 8, comma 3 bis, attraverso specifica convenzione.”.

Art. 44
(Modificazione all'articolo 11)

1. Al comma 7 dell'articolo 11 della l.r. 9/2014, le parole: “dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 37 del d.lgs. 50/2016”.

Art. 45
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 16)

1. All'articolo 16 della l.r. 9/2014 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1-bis dell'articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 77.000,00 per l'anno 2018 e di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con imputazione:

a) quanto ad euro 52.000,00 nell'anno 2018 alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”;

b) quanto ad euro 25.000,00, in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione regionale 2018-2020.

3-ter. Al finanziamento degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per l'importo di euro

77.000,00 nel 2018 e di euro 25.000,00 negli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie iscritto alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2018-2020.

3-*quater*. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 3-bis, lettera b) è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i..";

b) al comma 4, dopo la parola: "interventi" sono aggiunte le seguenti: "per il sistema sanitario"; dopo la parola: "Salute" sono aggiunte le seguenti: "e servizi" e dopo la parola: "acquisto" sono soppresse le parole: "per la sanità";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La quantificazione degli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 bis è rinviata annualmente alla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. nell'ambito delle risorse disponibili alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti".".

Capo IV

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 "Testo unico Governo del territorio e materie correlate"

Art. 46

(Modificazione all'art. 7)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), le parole: "senza apportare modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti" sono soppresse e dopo le parole: "impianti esistenti" sono aggiunte le seguenti: ". Tali interventi comprendono anche quelli indicati nell'elenco non esaustivo dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 2 marzo 2018 (Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222);".

Art. 47

(Modificazioni all'art. 28)

1. Il comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"10. Il parere di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) è espresso dalla Regione. Il parere in materia idraulica, in merito alle stesse previsioni del PRG, è espresso dal Comune prima dell'adozione, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alla relazione di settore. Il parere del Comune è espresso previa determinazione della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 112, comma 4.".

2. Il comma 11 dell'articolo 28 della l.r. 1/2015 è abrogato.

Art. 48

(Modificazione all'art. 31)

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"2. I pareri di cui all'articolo 28, comma 10 sono espressi dalla Regione e dal Comune per quanto di competenza prima dell'adozione del PRG, parte operativa.".

Art. 49

(Modificazione all'art. 32)

1. Il comma 7 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"7. La Regione e il Comune per quanto di competenza, prima dell'adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, esprimono i pareri di cui all'articolo 28, comma 10.".

Art. 50

(Integrazione all'art. 51)

1. Al comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 1/2015, dopo le parole: "commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: "nonché alla riduzione degli oneri, come previsto all'articolo 133, comma 3".

Art. 51

(Modificazioni all'art. 56)

1. Al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 1/2015, le parole: "compreso il parere in materia sismica, idraulica ed idrogeologica" sono sostituite dalle seguenti: "; compreso il parere in materia idraulica" e dopo le parole: "lettera d)." sono aggiunte le seguenti: "Il parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001 è espresso dalla Regione.".

2. Il comma 12 dell'articolo 56 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"12. La Regione e il Comune prima dell'adozione del piano attuativo esprimono i pareri di cui all'articolo 28, comma 10 per le rispettive competenze.".

Art. 52

(Modificazione all'articolo 64)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 1/2015 le parole: "155, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "155, commi 4 e 7".

Art. 53

(Modificazioni all'art. 88)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "legittimati" sono aggiunte le seguenti: "al momento dell'intervento".

2. Al comma 2 dell'articolo 88 della l.r. 1/2015, le parole: "alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti)" sono sostituite dalle seguenti: "al Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)".

Art. 54

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 91)

1. Al comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 1/2015, le parole: "alla l.r. 16/2014" sono sostituite dalle seguenti: "al Titolo VIII della l.r. 12/2015".

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 91 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

"12 bis. Qualora l'impresa agricola o proprietà fondiaria abbiano realizzato un intervento di cambiamento della destinazione d'uso ai sensi del comma 10 e successivamente abbiano trasferito la proprietà dell'immobile, la nuova proprietà non può realizzare un ulteriore intervento ai sensi della medesima disposizione."

Art. 55

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 118)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente:

"b) l'eliminazione di barriere architettoniche che non comporti la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e che comunque non riguardino le parti strutturali dell'edificio;"

2. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, il segno di punteggiatura "." è sostituito dal seguente: ",".

3. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 sono aggiunte le seguenti:

l bis) l'installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;

l ter) depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi;

l quater) realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, con l'esclusione degli insediamenti di cui all'articolo 92 del r.r. 2/2015 e del sottosuolo pubblico;

l quinquies) realizzazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 del r.r. 2/2015;

l sexies) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;

l septies) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile."

4. Le lettere b), c), d), e h bis) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 sono abrogate.

5. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, è aggiunta la seguente:

"g bis) le opere interne alle unità immobiliari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g);"

6. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente:

"h) mutamento di attività tra le destinazioni d'uso consentite all'interno delle categorie, di cui all'articolo 155, comma 4."

Art. 56

(Modificazione all'articolo 119)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 119 della l.r. 1/2015, le parole: "all'articolo 155, comma 4, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 155, comma 7, lettera b)".

Art. 57

(Modificazione all'articolo 124)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 124 della l.r. 1/2015, le parole: "all'articolo 155, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 155, comma 7,".

Art. 58
(Modificazione all'articolo 133)

1. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 133 è abrogata.

Art. 59
(Modificazioni all'articolo 137)

1. Al comma 3 dell'articolo 137 della l.r. 1/2015, le parole: "118, comma 2, lettere a), c) e d)," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 118, comma 1, lettera l quater), e comma 2, lettera a),".

2. Al comma 6 dell'articolo 137 della l.r. 1/2015, le parole: "155, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "155, comma 3,".

Art. 60
(Modificazione all'articolo 154)

1. Al comma 6 dell'articolo 154 della l.r. 1/2015, dopo le parole: "di cui agli articoli 114, comma 7 e 127, nonché" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi per cui è sufficiente la trasmissione al Comune del certificato di idoneità statica rilasciato dal tecnico abilitato,".

Art. 61
(Modificazioni all'art. 155)

1. L'articolo 155 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

*"Art. 155
(Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo)*

1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono le destinazioni d'uso ammesse in un insediamento. Si considera prevalente la destinazione d'uso qualificante gli insediamenti. Sono compatibili le destinazioni d'uso funzionali, similari o che integrano e supportano la destinazione d'uso prevalente.

2. La destinazione d'uso di un edificio o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di SUC, considerando anche quella dei locali pertinenziali che risultano in stretto rapporto funzionale con la destinazione d'uso medesima.

3. La destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilita dall'ultimo titolo abilitativo assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, in assenza o indeterminazione del titolo, dalla classificazione catastale attribuita, ovvero da altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di fatto attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di prova.

4. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo degli edifici o di singole unità immobiliari diversa da quella in atto, tale da comportare il passaggio tra le categorie funzionali, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse, quali:

- a) residenziale;
- b) turistico - ricettiva;
- c) produttiva e direzionale;
- d) commerciale;
- e) rurale.

5. La categoria funzionale direzionale di cui al comma 4, lettera c) ricomprende le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l), fatta eccezione per le attività commerciali.

6. Per la determinazione del contributo di costruzione di cui al Titolo V, Capo IV della presente legge e alle norme regolamentari, Titolo I, Capo II si tiene conto di quanto segue:

a) il mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 4 produce effetti ai fini del contributo sugli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 131, comma 3 e all'articolo 37 delle norme regolamentari;

b) le categorie funzionali turisticoricettiva, direzionale e commerciale di cui al comma 4, appartengono alla definizione di attività di servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l);

c) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui alla lettera b) è stabilita dal Comune applicando i valori di cui all'articolo 39 delle norme regolamentari;

d) ai fini del contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 135, nella categoria produttiva sono ricomprese le attività produttive rurali.

7. Per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto all'articolo 118, comma 2, lettere e) ed h), il titolo abilitativo richiesto è:

a) la SCIA nel caso di modifica della destinazione d'uso o per la realizzazione di attività agrituristiche o di attività connesse all'attività agricola, realizzate senza opere edilizie o nel caso in cui la modifica sia contestuale alle opere di cui all'articolo 118, comma 1;

b) il permesso di costruire o la SCIA in relazione all'intervento edilizio, da effettuare con opere, al quale è connessa la modifica della destinazione d'uso.

8. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui al comma 4 si considera non rilevante ed è consentito, purché non risulti in contrasto con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali,

della presente legge o delle norme regolamentari, previa comunicazione di cui all'articolo 118, commi 2 e 3 e nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo articolo 118, commi 4, 5 e 6.

9. La realizzazione di attività di tipo agrituristico o di attività connesse all'attività agricola o le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell'impresa agricola in zona agricola, attraverso il recupero di edifici esistenti, non costituiscono modifica della destinazione d'uso e i relativi interventi sono soggetti al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dell'impresa agricola non comporta modifica della destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona o dell'insediamento in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.”.

Art. 62

(Modificazioni ed integrazione all'articolo 203)

1. Al comma 2 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015, dopo la parola: “Regione” sono aggiunte le seguenti: “, attraverso il portale telematico regionale della sismica”.

2. Il comma 4 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

“4. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, esclusivamente per la richiesta di chiarimenti e/o documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, invitando il richiedente a provvedere entro un termine, non superiore a sessanta giorni, fissato nella stessa comunicazione, scaduto inutilmente il quale viene comunicata l'improcedibilità dell'istanza e la conseguente archiviazione. Il termine per l'adozione del provvedimento di cui al comma 3 inizia nuovamente a decorrere per intero dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Nel caso di ripresentazione dell'istanza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta archiviazione di cui al primo periodo, il rimborso di cui all'articolo 211 è ridotto nella misura definita con apposito atto della Giunta regionale.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015 è abrogato.

Art. 63

(Integrazione alla l.r. 1/2015)

1. Dopo l'articolo 207 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

“Art. 207 bis

(Adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche per l'accertamento di conformità)

1. Il titolo abilitativo a sanatoria di cui all'articolo 154 è subordinato alla presentazione al Comune di un'asseverazione resa da tecnico abilitato che le opere realizzate non hanno comportato modifiche alle parti strutturali dell'edificio e agli effetti dell'azione sismica sulle stesse.

2. Per le opere realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione, di cui all'articolo 202, o del deposito del progetto esecutivo, di cui all'articolo 204, che abbiano rilevanza ai fini strutturali e non richiedano i lavori di cui al comma 3, il titolo abilitativo di cui al comma 1 è subordinato, per le costruzioni esistenti, al rilascio da parte della Regione dell'autorizzazione in materia sismica ai sensi dell'articolo 154, comma 6, nel rispetto delle vigenti norme tecniche di cui all'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 che includono la presentazione della valutazione della sicurezza resa da tecnico abilitato.

3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, per le finalità di cui all'articolo 154 la realizzazione dei lavori necessari al rispetto delle prescrizioni di sicurezza dettate dalle norme tecniche di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione sismica ai sensi dell'articolo 202, comma 2, lettera b).

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 si applica la procedura prevista all'articolo 203. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione è rilasciata anche in assenza dell'indicazione del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del collaudatore.”.

Art. 64

(Modificazione all'articolo 264)

1. Al comma 12 dell'articolo 264 della l.r. 1/2015, le parole: “155, comma 3,” sono sostituite dalle seguenti: “155, comma 4,”.

Art. 65

(Modificazione all'art. 269)

1. Al comma 1 dell'articolo 269 della l.r. 1/2015, le parole: “Capo VII trova applicazione” sono sostituite dalle seguenti: “Capo VI trova applicazione”.

Capo V

Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18

“Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”

Art. 66

(Abrogazione dell'art. 9)

1. L'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 (Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.

Capo VI

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1
“Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti”

Art. 67

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 “Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti”, la parola: “ventiquattro” è sostituita dalla seguente: “trentasei”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017, la parola: “diciotto” è sostituita dalla seguente: “trenta”.

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017 è sostituito dal seguente:

“5. Per gli interventi di cui al presente articolo, salvo il caso in cui la documentazione sia stata prodotta ai sensi del comma 4 e salvo quanto previsto al comma 7, la documentazione di rendicontazione finale e la richiesta del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 4, presso lo Sportello Unico, nonché l'eventuale documentazione integrativa degli stessi, devono essere trasmessi ai comuni, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori; nel caso di documentazione incompleta, nei successivi sessanta giorni, il Comune assegna all'interessato il termine di sessanta giorni per l'integrazione documentale.”.

4. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017, le parole: “il documento di regolarità contributiva” sono sostituite dalle seguenti: “la richiesta del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 4, presso lo Sportello Unico,” e la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “centoventi”.

5. Al termine del comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017, dopo le parole: “presente legge.” è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di documentazione incompleta, il termine per l'integrazione documentale da parte dell'interessato è fissato in sessanta giorni, decorrenti dalla data del ricevimento della relativa richiesta inviata dal Comune.”.

6. Al comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017, dopo la parola: “previa” sono aggiunte le seguenti: “acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 4 e”.

7. Il comma 15 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017 è sostituito dal seguente:

“15. Per gli edifici nei quali sono ricomprese unità immobiliari non più destinate, successivamente alla data dell'evento sismico, ad abitazione principale di nuclei familiari ivi residenti al momento del sisma, è consentito ai soggetti beneficiari dei contributi di procedere, per dette unità immobiliari, all'ultimazione parziale dei lavori. In tale ipotesi ai proprietari delle unità immobiliari è riconosciuto un contributo pari alla minore somma tra il costo degli interventi, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile, e l'ottanta per cento dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del d.l. 6/1998, per la superficie complessiva della singola unità immobiliare, a condizione che per l'intero edificio vengano realizzati gli interventi strutturali, compreso il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle rifiniture esterne dell'edificio, nonché le parti comuni nel caso in cui nell'edificio siano presenti unità immobiliari da destinare nuovamente ad abitazione principale. Non si applica la suddetta riduzione all'ottanta per cento del costo convenzionale alle unità immobiliari nelle quali vengano anche completamente realizzate le opere di finitura strettamente connesse.”.

Art. 68

(Integrazione all'art. 7)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2017, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Qualora il progetto di sviluppo venga avviato nei termini prescritti solo su una parte della superficie degli edifici interessati ed originariamente prevista dal progetto di sviluppo medesimo, è consentito ai soggetti beneficiari dei contributi di procedere all'ultimazione parziale dei lavori sugli edifici interessati, purché le attività ivi avviate abbiano una loro autonomia funzionale e venga garantito che la superficie totale adibita allo svolgimento di dette attività rappresenti almeno l'ottanta per cento della superficie totale degli edifici interessati, considerando anche le eventuali superfici realizzate con ampliamenti degli edifici stessi. In tale ipotesi, a condizione che vengano realizzati gli interventi strutturali, compreso il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle finiture esterne dell'edificio, per la quota di superficie, delle singole unità immobiliari, sulla quale vengono realizzati parzialmente i lavori, il contributo deve essere rideterminato come la minore somma tra il costo degli interventi al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile, e l'ottanta per cento dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del d.l. 6/1998, per la superficie stessa.”.

Art. 69

(Modificazione all'art. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2017, le parole: “comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “comma 9”.

Art. 70

(Modificazioni all'art. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2017, la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”.

2. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 1/2017 è sostituito dal seguente:

“6. Gli enti attuatori degli interventi di cui al comma 1 trasmettono alla Regione la documentazione di rendicontazione finale necessaria per l'erogazione del saldo entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla conclusione dei lavori. Le spese non rendicontate entro tale termine sono decurtate dal finanziamento concesso.”.

3. Al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 1/2017, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”.

Capo VII
Modificazione alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 “Legislazione turistica regionale”

Art. 71
(Modificazione all’articolo 58)

1. Al comma 1 dell’articolo 58 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale), le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2018”.

TITOLO X
NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I
Ulteriori disposizioni sulla Centrale regionale di acquisto di cui alla l.r. 9/2014

Art. 72
(Norme di prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione Umbria Salute e Servizi espleta le procedure di gara di competenza di CRA decorsi tre mesi dall’atto di acquisizione della partecipazione societaria da parte della Regione e previa apposita convenzione. Nelle more, le funzioni continuano ad essere esercitate dagli enti di provenienza.

2. L’esercizio delle attività finalizzate alla ricostruzione post sisma, ai sensi dell’articolo 8, comma 10 bis della l.r. 9/2014, le funzioni di soggetto aggregatore e quelle in materia di sanità di competenza di CRAS non sono soggette alla disposizione del comma 1.

Capo II
Ulteriori disposizioni di cui alla l.r. 1/2017

Art. 73

(Ulteriori disposizioni per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti)

1. Nel caso in cui all’entrata in vigore della presente legge i termini di cui all’articolo 4, commi 5 e 6 della l.r. 1/2017 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti), previsti prima delle modifiche introdotte dalla presente legge, siano già scaduti, sono assegnati ulteriori novanta giorni, decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge, per la trasmissione della documentazione prevista dagli stessi commi 5 e 6.

2. Per gli interventi di cui al comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 1/2017 sono assegnati ulteriori novanta giorni, decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge, per la trasmissione della documentazione prevista dallo stesso comma 7.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sulla riapertura dei termini trovano applicazione, secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 8 della l.r. 1/2017, anche nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti di decadenza dal contributo, prima dell’entrata in vigore della presente legge.

5. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti dei consorzi obbligatori di cui all’articolo 3, comma 5 del d.l. 6/1998 non abbiano provveduto a trasmettere al Comune la rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio approvata dall’assemblea dei consorziati entro i termini previsti dall’articolo 6, commi 1 e 4 della l.r. 1/2017, possono provvedere entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, il Comune eroga il contributo secondo il termine e le modalità di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 della l.r. 1/2017. È comunque fatta salva la documentazione di rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio approvata dall’assemblea dei consorziati già trasmessa dai Presidenti dei consorzi obbligatori, ancorché oltre i termini previsti all’articolo 6, commi 1 e 4 della l.r. 1/2017.

6. Quanto previsto al comma 5 trova applicazione anche nei casi in cui, all’entrata in vigore della presente legge, il Comune abbia adottato atti di erogazione del contributo o di revoca totale o parziale dello stesso ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3 della l.r. 1/2017. In tale caso il Comune può disporre la rettifica o l’annullamento degli atti assunti e procedere alla restituzione all’avente diritto dell’eventuale ammontare del contributo recuperato non maggiorato delle somme accessorie.

7. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 15, della l.r. 1/2017, come sostituito dall’articolo 67, comma 7 della presente legge, si applicano anche ai procedimenti concessori conclusi ai sensi dello stesso articolo 4, comma 15 della l.r. 1/2017, nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente legge.

8. Per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), nonché per i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998 che, relativamente alla fascia di priorità f2, non hanno trasferito la propria abitazione nell’unità immobiliare interessata dal contributo nei termini previsti dall’articolo 4, comma 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), non opera la decadenza dal contributo, prevista dallo stesso articolo 4 comma 3, qualora:

a) abbiano trasferito la propria abitazione nell’unità immobiliare interessata entro la data di entrata in vigore

della presente legge;

b) provvedano a trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 trovano applicazione anche nei casi in cui i comuni abbiano adottato provvedimenti di decadenza per il mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 4, comma 3 della l.r. 30/1998. In tal caso il Comune può disporre l'annullamento del provvedimento di decadenza e procedere alla restituzione all'avente diritto dell'eventuale ammontare del contributo recuperato non maggiorato delle somme accessorie.

10. I comuni, qualora non abbiano provveduto a trasmettere la documentazione di cui all'articolo 5, comma 9, della l.r. 1/2017 entro i termini prescritti dalla diffida regionale di cui allo stesso articolo 5, comma 9 della l.r. 1/2017, possono provvedere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO XI NORME SULLEFFICACIA

Art. 74 (Efficacia della legge)

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 1/2015, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, cessano di avere efficacia e sono abrogati gli articoli di cui al Titolo VI della presente legge.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, gli articoli di cui alla Parte I della presente legge cessano di avere efficacia e sono abrogati decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la loro applicazione con riferimento ai procedimenti avviati e non conclusi entro il suddetto termine.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 22 ottobre 2018

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Marini, deliberazione 9 luglio 2018, n. 768, atto consiliare n. 1712 (X Legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti II "Attività economiche e governo del territorio" con competenza in sede redigente, I "Affari istituzionali e comunitari" e III "Sanità e servizi sociali" con competenza in sede consultiva, il 10 luglio 2018;

— esaminato dalla II Commissione consiliare secondo il procedimento ordinario;

— testo licenziato dalla II Commissione consiliare, in data 28 settembre 2018, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Brega per la maggioranza e dal consigliere Liberati per la minoranza (Atto n. 1712/BIS);

— rinviato dall'Assemblea legislativa, nella seduta del 3 ottobre 2018, alla II Commissione consiliare per l'ulteriore esame;

— testo licenziato dalla II Commissione consiliare, in data 5 ottobre 2018, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Brega per la maggioranza e dal consigliere Liberati per la minoranza (Atto n. 1712/TER);

— esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 16 ottobre 2018, deliberazione n. 272.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 2, commi 1 e 2:

- Il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2016, n. 244), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17 dicembre 2016, n. 294), è stato modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 (in G.U. 9 febbraio 2017, n. 33), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10 aprile 2017, n. 84); decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (in S.O. alla G.U. 24 aprile 2017, n. 95), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. alla G.U. 23 giugno 2017, n. 144); decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20 giugno 2017, n. 141), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12 agosto 2017, n. 188); decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5 dicembre 2017, n. 284); legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302) e decreto legge 29 maggio 2018 n. 55 (in G.U. 29 maggio 2018, n. 123), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24 luglio 2018, n. 170).
Si riporta il testo degli Allegati 1 e 2:

«Allegato 1

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1)

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant’Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);

16. Leonessa (RI);
 17. Micigliano (RI);
 18. Posta (RI).
- REGIONE MARCHE.
- Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
 20. Acquasanta Terme (AP);
 21. Arquata del Tronto (AP);
 22. Comunanza (AP);
 23. Cossignano (AP);
 24. Force (AP);
 25. Montalto delle Marche (AP);
 26. Montedinove (AP);
 27. Montefortino (FM);
 28. Montegallo (AP);
 29. Montemonaco (AP);
 30. Palmiano (AP);
 31. Roccafluvione (AP);
 32. Rotella (AP);
 33. Venarotta (AP).
- Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
 35. Bolognola (MC);
 36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
 37. Cessapalombo (MC);
 38. Fiastra (MC);
 39. Fiordimonte (MC);
 40. Gualdo (MC);
 41. Penna San Giovanni (MC);
 42. Pievebovigliana (MC);
 43. Pieve Torina (MC);
 44. San Ginesio (MC);
 45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
 46. Sarnano (MC);
 47. Ussita (MC);
 48. Visso (MC).
- REGIONE UMBRIA.
- Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
 50. Cascia (PG);
 51. Cerreto di Spoleto (PG);
 52. Ferentillo (TR);
 53. Montefranco (TR);
 54. Monteleone di Spoleto (PG);
 55. Norcia (PG);
 56. Poggiodomo (PG);
 57. Polino (TR);
 58. Preci (PG);
 59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
 60. Scheggino (PG);
 61. Sellano (PG);
 62. Vallo di Nera (PG).

Allegato 2

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26
e del 30 ottobre 2016 (Art. 1)

- REGIONE ABRUZZO:
1. Campi (TE);
 2. Castelli (TE);
 3. Civitella del Tronto (TE);
 4. Torricella Sicura (TE);
 5. Tossicia (TE);
 6. Teramo.
- REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
 8. Cittaducale (RI);
 9. Poggio Bustone (RI);
 10. Rieti;
 11. Rivodutri (RI).

REGIONE MARCHE:

12. Apiro (MC);
 13. Appignano del Tronto (AP);
 14. Ascoli Piceno;
 15. Belforte del Chienti (MC);
 16. Belmonte Piceno (FM);
 17. Caldarola (MC);
 18. Camerino (MC);
 19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
 20. Castel di Lama (AP);
 21. Castelraimondo (MC);
 22. Castignano (AP);
 23. Castorano (AP);
 24. Cerreto D'esi (AN);
 25. Cingoli (MC);
 26. Colli del Tronto (AP);
 27. Colmurano (MC);
 28. Corridonia (MC);
 29. Esanatoglia (MC);
 30. Fabriano (AN);
 31. Falerone (FM);
 32. Fiuminata (MC);
 33. Folignano (AP);
 34. Gagliole (MC);
 35. Loro Piceno (MC);
 36. Macerata;
 37. Maltignano (AP);
 38. Massa Fermana (FM);
 39. Matelica (MC);
 40. Mogliano (MC);
 41. Monsapietro Morico (FM);
 42. Montappone (FM);
 43. Monte Rinaldo (FM);
 44. Monte San Martino (MC);
 45. Monte Vidon Corrado (FM);
 46. Montecavallo (MC);
 47. Montefalcone Appennino (FM);
 48. Montegiorgio (FM);
 49. Monteleone (FM);
 50. Montelparo (FM);
 51. Muccia (MC);
 52. Offida (AP);
 53. Ortezzano (FM);
 54. Petriolo (MC);
 55. Pioraco (MC);
 56. Poggio San Vicino (MC);
 57. Pollenza (MC);
 58. Ripe San Ginesio (MC);
 59. San Severino Marche (MC);
 60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
 61. Sefro (MC);
 62. Serrapetrona (MC);
 63. Serravalle del Chienti (MC);
 64. Servigliano (FM);
 65. Smerillo (FM);
 66. Tolentino (MC);
 67. Treia (MC);
 68. Urbisaglia (MC).
- REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG).».

Nota all'art. 4, comma 2:

- L'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 27 dicembre 2017, n. 2, recante “Approvazione degli schemi

di convenzione con Fintecna S.p.a. e con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 2)”, è pubblicata nella G.U. 9 dicembre 2016, n. 287.

Note all’art. 8:

- Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (si veda la nota all’art. 2, commi 1 e 2).

«Art. 1.

Ambito di applicazione e organi direttivi

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarano l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

3. Nell’assolvimento dell’incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.

4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.

4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al presente comma può essere

prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi.

5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.».

Note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3:

- Per il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, si veda la nota all'art. 2, commi 1 e 2.
- La legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, recante “Testo unico governo del territorio e materie correlate” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6), è stata modificata con leggi regionali: 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.) e 23 novembre 2016, n. 13 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 25 novembre 2016, n. 58).
Per il testo dell'art. 32, comma 4, lett. a), come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 49, alinea e il testo degli artt. 10, 85, comma 2 e 95, commi 2, lett. g), 3 e 4, è il seguente:

«Art. 10
Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale
(PPR).

1. Il PPR è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, tenendo conto anche della pianificazione paesaggistica delle regioni contermini, mira a governare le trasformazioni del territorio, al fine di:

- a) mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica;
- b) identificare il paesaggio a valenza regionale e i rischi associati, attribuendo gli specifici valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualità identitarie riconosciute, nonché le aree tutelate per legge e quelle individuate con i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), alle quali assicurare un'efficace azione di tutela;

c) definire le specifiche strategie, prescrizioni e previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati;

d) garantire la tutela dei beni paesaggistici e la qualificazione paesaggistica delle trasformazioni.

2. Alla redazione del PPR concorrono gli enti locali, anche apportando il quadro delle conoscenze contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.

3. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo paesaggisticamente sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionali e degli enti locali.

Art. 85

Aree boscate.

Omissis.

2. I comuni perimetrano in termini fondiari, nel PRG, parte strutturale, le aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina del PPR ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione di profondità non inferiore a metri venti.

Omissis.

Art. 95

Criteri e normative per gli ambiti urbani e per gli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi.

Omissis.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di uso sostenibile del territorio, i nuovi insediamenti individuati dal PRG, assicurano:

Omissis;

g) la distanza tra zone e territori ove, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia libera, non inferiore a metri lineari 500;

Omissis.

3. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi, nonché di favorire il contenimento dell'uso del suolo agricolo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, nei PRG possono essere previsti incrementi di aree per insediamenti entro il limite del dieci per cento delle previsioni in termini di superfici territoriali esistenti nello strumento urbanistico generale vigente alla data del 13 novembre 1997. È fatta salva la necessità di riduzione della percentuale di incremento delle aree di cui sopra al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico dell'ultimo decennio. Le suddette limitazioni non tengono conto delle superfici per le premialità e le compensazioni come previsto all'articolo 43, nonché per le varianti urbanistiche relative ai procedimenti di cui all'articolo 32, comma 6, e per le opere pubbliche.

4. Gli insediamenti del PRG sulle quali sono formulate nuove previsioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti non possono essere localizzate in avvicinamento agli allevamenti zootecnici suinicoli, avicoli e ittogenici di cui all'articolo 93 o attività a rischio di incidente rilevante, situate all'interno del territorio comunale di riferimento determinando distanze inferiori a metri lineari 600, fatto salvo il rispetto dei criteri stabiliti dal PTCP di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), punto 3) e delle norme statali di settore qualora determinino distanze superiori. La suddetta distanza non si applica per la realizzazione di singoli edifici residenziali.

Omissis.».

Note all'art. 11:

- Per il testo dell'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, si veda la nota all'art. 8.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (si veda la nota all'art. 2, commi 1 e 2).

«Art. 5.

Ricostruzione privata

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;

2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;

d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;

e) definire i criteri in base ai quali le Regioni, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;

f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle

organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.

2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.

3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento

agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4.

7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.

8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.

9. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo.».

- Per il testo dell'art. 124 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 57, alinea.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 ottobre 2001, n. 245), è stato modificato ed integrato con: comunicato 13 novembre 2001 (in G.U. 13 novembre 2001, n. 264), legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2001, n. 301), legge 1 agosto 2002, n. 166 (in S.O. alla G.U. 3 agosto 2002, n. 181), decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 (in G.U. 21 gennaio 2003, n. 16), decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (in G.U. 2 ottobre 2003, n. 229), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. alla G.U. 25 novembre 2003, n. 274), legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2004, n. 306), decreto Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 304 (in G.U. 10 marzo 2006, n. 58), legge 28 novembre 2005, n. 246 (in G.U. 1 dicembre 2005, n. 280), legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299), decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28 dicembre 2006, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2007, n. 47), legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300), decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31 dicembre 2008, n. 304), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O.

alla G.U. 28 febbraio 2009, n. 49), decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30 dicembre 2009, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. alla G.U. 27 febbraio 2010, n. 48), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in S.O. alla G.U. 8 maggio 2010, n. 106), decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (in G.U. 26 marzo 2010, n. 71), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (in G.U. 25 maggio 2010, n. 120), decreto legislativo 2 luglio 2010/104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (in S.O. alla G.U. 28 marzo 2011, n. 71), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (in G.U. 22 settembre 2011, n. 221), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (in G.U. 28 marzo 2014, n. 73), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27 maggio 2014, n. 121), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), legge 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), decreto legislativo 22 gennaio 2016, 10, (in G.U. 28 gennaio 2016, n. 22), decreto legislativo 30 giugno 2016, 127, (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, (in S.O. alla G.U. 26 novembre 2016, n. 277), decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, (in S.O. alla G.U. 13 gennaio 2017, n. 10), decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (in S.O. alla G.U. 24 aprile 2017, n. 95), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. alla G.U. 23 giugno 2017, n. 144) e legge 4 agosto 2017, n. 124 (in G.U. 14 agosto 2017, n. 189).

Si riporta il testo dell'art. 37, comma 4, e 93:

«Art. 37

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)

Omissis.

4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.

Omissis.

Art. 93

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione,

indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.».

- Il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (pubblicato nella G.U. 29 maggio 2018, n. 123), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24 luglio 2018, n. 170), è stato modificato dal decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 (in G.U. 25 luglio 2018, n. 171), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21 settembre 2018, n. 220).

Si riporta il testo dell'art. 1-sexies:

«Art. 1-sexies.

Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati

1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, contestualmente alla domanda di contributo, segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione. E' fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui al predetto articolo 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile

del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la percentuale di cui al comma 2-ter dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è elevata al 5 per cento.

3. Nei casi di cui al comma 1, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza in base alle vigenti norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando, altresì, con apposita relazione asseverata che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. E' fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, causa estintiva del reato oggetto di contestazione.

4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei seguenti casi: a) per le opere realizzate su immobili che al momento dell'esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico; b) per le opere realizzate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, anche se eseguite su immobili già sottoposti a vincolo paesaggistico. Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico.

5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica.

6. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, è sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneità statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica

valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 6, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».

Note all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4:

- La deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420, recante “Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, c. 1, lett. b) L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 24 aprile 2007, n. 18.
- La deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2015, n. 852, recante “Adeguamento ed integrazione della disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e sostituzione dell'allegato A della deliberazione di Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 “Disciplina interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, art. 45, c. 1, lett. b) L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 agosto 2015, n. 40.
- Il testo dell'art. 89, comma 4 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), è il seguente:

«Art. 89

Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni.

Omissis.

4. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste all'articolo 32, comma 4, lettera l), gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 96, comma 1, lettera h).».

- Per il testo dell'art. 91 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 54, alinea.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (si veda la nota all'art. 2, commi 1 e 2):

«Art. 6.

Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata

Omissis.

5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento del predetto importo, secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
Omissis.».

- Il decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”, è pubblicato nella G.U 16 aprile 1968, n. 97.
- Il testo dell'art. 92 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, recante “Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)” (pubblicato nel B.U.R. 20 febbraio 2015, n. 10), è il seguente:

«Art. 92

Insediamenti esistenti che rivestono valore storico e culturale.

1. Sono gli insediamenti urbani che rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le aree circostanti che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica sottoposti o da sottoporre a tutela e valorizzazione.

2. Gli interventi sono finalizzati alla rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione degli insediamenti, in applicazione delle disposizioni del TU e della Delib.G.R. 420/2007. È consentita, nel rispetto delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli insediamenti, la realizzazione di infrastrutture ed edifici pubblici, nonché quanto previsto al Titolo III, Capo II del TU e la realizzazione di opere pertinenziali di edifici con la esclusione di quelle previste all'articolo 21, comma 5.».

Nota all'art. 13, commi 1 e 2:

- L'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 8 settembre 2017, n. 39, recante “Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 39)”, è pubblicata nella G.U. 28 settembre 2017, n. 227.

Note all'art. 14:

- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (si veda la nota all'art. 2, commi 1 e 2):

«Art. 11.

Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali

1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale.

3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unità minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresì i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso.

4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.

5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.

6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici.

7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonché

alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attestano la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni.

8. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.

10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.

11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.».

- Per la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3).
- Per il testo dell'art. 56, commi 7, 8, 9 e 10, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si vedano le note all'art. 51, alinea e parte novellistica.
- Per il regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, si vedano le note all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4.
Il testo degli artt. 23, 25 e 102 è il seguente:

«Art. 23
Distanze tra edifici - De.

1. Per distanza tra edifici deve intendersi il minor segmento orizzontale congiungente le pareti fronteggianti in senso orizzontale. La distanza si applica quando le pareti sono fronteggianti per oltre metri lineari 1.
2. Negli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d) del TU le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.
3. Negli insediamenti che rivestono valore storico-culturale di cui all'articolo 92, per gli interventi consentiti le distanze tra gli edifici rispettano le disposizioni del codice civile.
4. Per tutti gli altri interventi edilizi diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 5, sono prescritte distanze minime tra edifici, con l'esclusione di muri di contenimento del terreno e di delimitazione del confine di proprietà, come di seguito indicati:
 - a) nelle zone agricole e negli insediamenti residenziali esistenti di cui all'articolo 94, metri lineari 10 tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate;
 - b) negli insediamenti di cui agli articoli 91, 95, 96 e 97, la misura non inferiore all'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a metri lineari 10, tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate;
 - c) nei casi di sopraelevazione di edifici esistenti, le distanze possono essere inferiori a metri lineari 10, purché non risultino inferiori all'altezza dell'edificio più alto;
 - d) nei casi di edifici pertinenziali della stessa proprietà dell'edificio principale, non sono previste distanze minime;
 - e) tra edifici fuori terra di proprietà diversa aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40, la misura di metri lineari 6. Dalle pareti di tali edifici non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Il regolamento comunale per l'attività edilizia stabilisce le distanze minime tra gli edifici residenziali o per servizi rispetto a edifici, strutture o infrastrutture che hanno rilevanza sotto il profilo del rischio ambientale, igienico sanitario e della sicurezza.
6. La distanza minima tra muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali, rispetto a pareti di edifici di proprietà diversa non può essere inferiore all'altezza del muro di sostegno stesso, qualora questo superi metri lineari 2.
7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 159, comma 2 del TU, in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza tra edifici esistenti non si computano gli extra - spessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di centimetri 10.
8. Per le opere pertinenziali di cui agli articoli 17, comma 3, lettera b), punto 2), 21, comma 3, con esclusione delle lettere f) e g) e comma 4, con esclusione delle lettere b), c), e), i) ed l), nonché per le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano le disposizioni del codice civile.
9. I manufatti quali tettoie, pergole e gazebo relativi ad attività di servizi, adibiti alla somministrazione di cibi e bevande, all'interno dei centri abitati, rispettano le distanze del codice civile.

Art. 25
Distanze dalle strade - Ds.

1. La distanza dalla strada è il segmento orizzontale, valutato in senso radiale, tra il perimetro dell'edificio di cui all'articolo 9 ed il confine della sede stradale, completa degli elementi di cui all'articolo 3, comma 3.
2. All'interno dei centri abitati le distanze minime non derogabili tra edifici ed il confine stradale sono previste nel PRG e/o nel

regolamento comunale per l'attività edilizia. La distanza minima è stabilita in metri lineari 5.

3. In caso di ampliamento, anche interrato, o sopraelevazione degli edifici esistenti a distanza dalla strada inferiore a quelle derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, le nuove opere non possono ridurre le distanze esistenti, salvo eventuale accordo con l'ente proprietario della strada.

4. Le opere di recinzione di ogni tipo e le opere di sostegno dei terreni o la realizzazione di manufatti di arredo di ogni tipo e dimensione nel caso in cui fronteggino strade pubbliche o di uso pubblico posti all'esterno dei centri abitati, devono essere arretrate almeno metri lineari 6 dall'asse stradale e di metri lineari 4,50 in caso di strade vicinali fatte salve le maggiori distanze stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia e da normative nazionali e regionali.

5. Le distanze di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 3, possono essere ridotte nel caso di edifici pubblici mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.

6. Il regolamento comunale per l'attività edilizia stabilisce le norme per l'arretramento delle opere di recinzione e di sostegno dei terreni da strade pubbliche o di uso pubblico, poste all'interno dei centri abitati o degli insediamenti, previsti dallo strumento urbanistico generale, salvo il rispetto della distanza minima di metri lineari 1,50, in assenza del marciapiede di cui all'articolo 3, comma 5.

7. Al di fuori dei centri abitati le distanze minime non derogabili tra edifici ed il confine stradale sono previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come integrato dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

8. Ai fini della distanza si applica quanto disposto agli articoli 17, comma 5 e 23, comma 7 in materia di extraspessori murari.

Art. 102

Modalità di attuazione diretta condizionata.

1. L'attuazione diretta delle previsioni degli strumenti urbanistici generali mediante il rilascio del titolo abilitativo, condizionato alla stipula preliminare di apposita convenzione o atto d'obbligo nei casi in cui il comune valuti la necessità di regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi nonché delle infrastrutture e opere di urbanizzazione, è obbligatoria esclusivamente nei casi seguenti:

a) interventi relativi ai nuovi insediamenti prevalentemente residenziali di cui all'articolo 95 che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati;

b) interventi relativi agli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi di cui all'articolo 96 di nuova previsione, che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 3.000 metri quadrati;

c) interventi di ristrutturazione urbanistica, relativi agli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi dismessi di cui all'articolo 97, che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 3.000 metri quadrati;

d) interventi di ristrutturazione urbanistica relativi a insediamenti prevalentemente residenziali di cui all'articolo 94, che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica e cambiamento di destinazione d'uso di edifici in zona agricola di cui all'articolo 91, comma 13 del TU;

f) interventi che comportano la redazione del piano aziendale convenzionato di cui all'articolo 90, comma 5 del TU;
 g) interventi relativi ai procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.).

2. Il titolo abilitativo di cui al comma 1 è obbligatorio altresì per l'attuazione di previsioni urbanistiche qualora le normative dei piani di settore prevedono il ricorso a modalità di attuazione diretta condizionata.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al rilascio di un unico titolo abilitativo, fatta salva la possibilità di successive modifiche o varianti soggette a titoli abilitativi anche frazionati. In caso di agibilità parziale delle opere di cui al comma 1 la convenzione o l'atto d'obbligo deve prevedere la funzionalità delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali e funzionali relative alla medesima opera oggetto di agibilità.

4. Per le modalità di attuazione diretta condizionata di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 54, commi 2, 3 e 4 del TU, ai fini della proposta di intervento unitario e funzionale.».

– Per il decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si vedano le note all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4.

Si riporta il testo dell'art. 9:

«9.

Limiti di distanza tra i fabbricati.

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.».

– Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ed è stato pubblicato nella G.U. 4 aprile 1942, n. 79, E.S..

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 18 maggio 1992, n. 114.
- La deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 164, recante “Linee guida per la definizione della struttura urbana minima (Sum) nel PRG, ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana (Art. 3, comma 3, let. d) della l.r. 22/2/2005, n. 11)”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 31 marzo 2010, n. 15.

Note all’art. 15, commi 1, 8 e 11:

- Per la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all’art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3).
- Per il testo dell’art. 11 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, si vedano note all’art. 14.
- Per il regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, si vedano le note all’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4.

Note all’art. 16, commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11:

- Il testo dell’art. 31 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), è il seguente:

«Art. 31

Ricorso alla conferenza di servizi.

1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell’azione amministrativa cui l’amministrazione precedente ricorre, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisorie del procedimento amministrativo qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso.

2. Alla conferenza di servizi, ove non diversamente previsto dal presente Capo o da altre leggi regionali, si applicano le disposizioni pertinenti previste dalla L. 241/1990.».

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata con: legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62),

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), decreto Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, n. 220), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 5 ottobre 2010, n. 233), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), legge 11 novembre 2011, n. 180 (in G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23 novembre 2011, n. 273), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 339), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11 novembre 2013, n. 264), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), legge 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13 agosto 2015, n. 187), legge 18 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (in S.O. alla G.U. 26 novembre 2016, n. 277) e decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 6 luglio 2017, n. 156).

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si vedano le note all'art. 11.

Si riporta il testo dell'art. 89:

«Art. 89

Parere sugli strumenti urbanistici
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 13)

1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.».

- La legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, recante “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), è stata modificata con leggi regionali: 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), 25 novembre 2011, n. 23 (in B.U.R. 26 novembre 2010, n. 56, E.S.), 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 21 giugno 2013, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 26 giugno 2013, n. 29) e 21 gennaio 2015, n. 1 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6).

Il testo dell'art. 14, comma 3, è il seguente:

«Art. 14

Integrazione e coordinamento delle procedure
di VIA, VAS, VInC e AIA.*Omissis.*

3. I procedimenti di VAS, di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VAS o a VIA ricomprendono anche la VInC. A tal fine il Rapporto ambientale e il Rapporto preliminare, lo Studio preliminare ambientale e lo Studio di impatto ambientale sono integrati da una “Relazione di incidenza” contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto ovvero del piano o programma con le finalità conservative previste dal D.P.R. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni. È assicurata l'unicità della consultazione del pubblico e sono garantite modalità di informazione che diano atto dell'integrazione procedurale.

Omissis.».

- Per il testo dell'art. 28 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si vedano le note all'art. 47, alinea e parte novellistica.
- Il testo dell'art. 30, commi 2 e 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), è il seguente:

«Art. 30

Approvazione della parte strutturale del PRG.

Omissis.

2. La deliberazione consiliare di approvazione e gli elaborati del PRG approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione alla Regione che provvede alla pubblicazione della deliberazione consiliare nel BUR. Gli stessi atti ed elaborati sono pubblicati nel sito

istituzionale del comune nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", alla stessa data di pubblicazione nel BUR. Il SIAT di cui all'articolo 254 rende possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e telematici e implementa la propria banca dati. Gli stessi atti ed elaborati sono trasmessi anche alla provincia.

3. Il PRG, parte strutturale, ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione nel BUR.».

- Per il testo dell'art. 32, comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 49, alinea.
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1, lett. f) della legge 23 dicembre 1977, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 28 dicembre 1978, n. 360):

«Art. 20
(Attività di prevenzione)

Le attività di prevenzione comprendono:

Omissis.

f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Omissis.».

Note all'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11:

- Per la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3.
- Per il testo dell'art. 28, commi 1, 2, 3 e 6 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si vedano le note all'art. 47, alinea e parte novellistica.
- Per il testo dell'art. 30, commi 2 e 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 16, commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.
- Per il testo dell'art. 56, comma 14 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si vedano le note all'art. 51, alinea e parte novellistica.
- Il testo dell'art. 84 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), è il seguente:

«Art. 84
Rete Natura 2000.

1. La Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Le aree della Rete Natura 2000

ricadenti sul territorio regionale sono individuate nella carta n. 8 allegata alla L.R. 27/2000.

2. La Rete Natura 2000 comprende:

a) i Siti di Importanza Comunitaria inseriti nell'elenco definito dalla Commissione europea;

b) le Zone Speciali di Conservazione, designate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

c) le Zone di Protezione Speciale, di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata).

3. Al fine di salvaguardare l'integrità dei valori ambientali i siti e le zone indicate al comma 2 assumono anche valore estetico culturale e di pregio ambientale e sono recepite nel PRG, parte strutturale.

4. Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina del D.P.R. 357/1997, nonché alle misure di conservazione e gestione definite dalla Regione.».

- Per il testo dell'art. 11 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, si vedano note all'art. 14.
- Per il testo dell'art. 31 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, si vedano le note all'art. 16, commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 16, commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.
- Per il testo dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si vedano le note all'art. 16, commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.
- Per la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, si vedano le note all'art. 16, commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "Legge urbanistica" (pubblicata nella G.U. 16 ottobre 1942, n. 244), come modificato dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160):

«Art. 16

Approvazione dei piani particolareggiati

Omissis.

[12] Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I

procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma.».

- Per il testo dell’art. 20, comma 1, lett. f) della legge 23 dicembre 1997, n. 833, si vedano le note all’art. 16, commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45.

Nota all’art. 18:

- Per la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420, si vedano le note all’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4.

Note all’art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11:

- Si riporta il testo degli artt. 17 e 22, comma 1 dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 7 aprile 2017, n. 19, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 19)” (pubblicata nella G.U. 15 aprile 2017, n. 89):

«Art. 17. Edilizia in zone rurali

1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nel rispetto della normativa regionale e dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti, anche con la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria e della superficie complessiva degli edifici abitativi o di quelli destinati ad attività agricola. In tal caso il costo convenzionale è determinato, in relazione al livello operativo, con le modalità di cui all’art. 5, commi 12 e 13.
2. Per migliorare la funzionalità dell’azienda agricola, la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all’attività produttiva può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici rurali di proprietà della stessa, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. Il contributo è determinato con le modalità di cui all’art. 5, comma 13.
3. Gli edifici gravemente danneggiati o distrutti, sparsi per il territorio rurale, non più funzionali all’attività agricola e di nessun pregio ambientale e paesaggistico, possono essere delocalizzati in aree idonee alla edificazione e nei limiti delle capacità edificatorie stabilite dagli strumenti urbanistici, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. In tal caso il contributo è determinato con le modalità di cui all’art. 5, comma 13.
4. Qualora la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 avvenga con la riduzione di almeno il 25% del volume e della superficie complessiva esistenti alla data del sisma, con il contestuale ripristino del territorio agricolo e con la rinuncia ai

diritti edificatori relativi alla parte non ricostruita, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e il costo parametrico è incrementato dell'8%. Nel caso la riduzione sia di almeno il 50%, il costo parametrico è incrementato del 15%.

Art. 22.

Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione eseguiti su edifici ubicati in aree, individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) o da altri strumenti di pianificazione o programmazione approvati dalle Autorità competenti, quali:

- a) fasce fluviali a maggiore pericolosità o a maggiore rischio di esondazione;
- b) aree suscettibili di instabilità dinamiche in fase sismica come le zone in frana con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4), le zone di rispetto per faglie attive e capaci, per liquefazione o per cavità sotterranee instabili.

Omissis. ».

- Il testo degli artt. 7, comma 3, e 12, comma 2 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si vedano le note all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4), è il seguente:

«Art. 7

Area di sedime - As.

Omissis.

3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) del TU, l'area di sedime di un edificio esistente può essere modificata sia come forma che come superficie, a condizione che la variazione mantenga un punto di contatto con l'area di sedime esistente, nel rispetto dei parametri edilizi e di specifici limiti stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l'attività edilizia e purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche. Tra gli interventi di ristrutturazione di cui sopra rientra la delocalizzazione degli edifici determinata da norme speciali, anche qualora la nuova area di sedime non mantenga alcun punto di contatto con la precedente area.

Art. 12

Sagoma di un edificio - Se.

Omissis.

2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) del TU, la sagoma di un edificio esistente può essere modificata, nel rispetto dei parametri edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l'attività edilizia, ferma restando la possibilità di mantenere il volume, le superfici, le distanze e le altezze preesistenti e purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche.».

- Il testo degli artt. 75, comma 5, 76 e 90 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 9, commi 1 e 2), è il seguente:

«Art. 75

Finalità e ambito di applicazione.

Omissis.

5. Gli ampliamenti o incrementi della SUC previsti agli articoli 76, 77 e 78 sono cumulabili con la premialità prevista all'articolo 51, comma 2 per una quota di un ulteriore dieci per cento nel

caso di certificazione di sostenibilità ambientale dell'edificio in classe "A".

Omissis.

Art. 76

Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale.

1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del venticinque per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare fino al massimo di ottanta metri quadrati, consentendo comunque un minimo di metri quadrati trenta per gli edifici esistenti a destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche:

- a) tipologia unifamiliare o bifamiliare;
- b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) avente SUC non superiore a cinquecento metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari.

2. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nello spazio rurale e realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono consentiti gli ampliamenti di cui al comma 1.

Art. 90

Realizzazione di nuovi edifici.

1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di SUC per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.

2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di SUC per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono SUC. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale.

3. Le imprese agricole ad indirizzo ortofrutticolo e florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dei due terzi della superficie interessata a tale attività, in deroga agli indici di cui ai commi 2 e 5. Le serre devono essere ancorate al terreno con struttura in muratura qualora sia strettamente necessaria ai fini statici e internamente devono permettere la permeabilità del suolo.

4. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all'articolo 85.

5. L'impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in deroga all'indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al comma 4 che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di SUC per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al comma 6, previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il piano è approvato dal comune, previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell'intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell'impresa agricola.

6. Gli interventi in deroga di cui al comma 5 sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività di tutte le produzioni agricole anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva in base alle norme regolamentari Titolo I, Capo V.

7. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali di cui al comma 1 è fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.

8. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della SUC prevista

dall'intervento. Il calcolo per la realizzazione degli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la SUC sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.

9. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell'impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni confinanti.

10. Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.

11. Il vincolo di asservimento dei terreni di cui al comma 8 decade con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata.».

- Per il testo dell'art. 51, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 50, alinea.
- Per il testo dell'art. 91, commi 7, 10 e 12 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 54, alinea.
- Per il testo dell'art. 89, comma 4 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4.
- Per la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420, si vedano le note all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4.
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

Note all'art. 20, commi 1 e 2:

- Per il testo dell'art. 7, comma 1, lett. a), b), c) e d) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 46, alinea e parte novellistica.
- Per il testo degli artt. 7, comma 3, e 12, comma 2 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, si vedano le note all'art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11.
- Il testo dell'art. 101 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si vedano le note all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4), è il seguente:

«Art. 101 Obbligatorietà del piano attuativo.

1. L'approvazione del piano attuativo di cui al Titolo III, Capo I, è obbligatoria esclusivamente nei casi seguenti:

a) interventi negli insediamenti che rivestono valore storico culturale di cui all'articolo 92, ad eccezione di quelli previsti ad attuazione diretta dall'articolo 64, comma 1 del TU e dei casi di modalità di attuazione diretta condizionata di cui all'articolo 102

delle presenti norme regolamentari per gli interventi premiali previsti all'articolo 47 del TU;

b) interventi relativi ai nuovi insediamenti prevalentemente residenziali di cui all'articolo 95, ad eccezione di quelli che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati;

c) interventi relativi agli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi di cui all'articolo 96 di nuova previsione, ad eccezione di quelli che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 3.000 metri quadrati;

d) interventi di ristrutturazione urbanistica, relativi agli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi dismessi di cui all'articolo 97, ad eccezione di quelli che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 3.000 metri quadrati;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica relativi a insediamenti prevalentemente residenziali di cui all'articolo 94, ad eccezione di quelli che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati;

f) programma urbano complesso di cui al Titolo III, Capo III del TU, nei casi e per le parti in cui ricorrono le stesse condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

g) programma urbanistico di cui all'articolo 72 del TU, ad eccezione dei casi in cui si applica la modalità di attuazione diretta condizionata di cui all'articolo 102 delle presenti norme regolamentari, per quanto previsto allo stesso articolo 72, comma 1;

h) interventi per l'edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 73 del TU, nei casi e per le parti in cui ricorrono le stesse condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

i) interventi finalizzati alla perequazione urbanistica di cui al Titolo II, Capo V del TU, nei casi e per le parti in cui ricorrono le stesse condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

2. Il piano attuativo è comunque obbligatorio per l'attuazione di previsioni urbanistiche qualora le normative dei piani di settore prevedono il ricorso a tale modalità indiretta.

3. Qualora l'istanza di piano attuativo contenga anche la richiesta di rilascio del relativo titolo abilitativo o la segnalazione certificata di inizio attività, comprensiva degli elaborati previsti dalle vigenti normative, anche corrispondenti a quelli dello stesso piano attuativo, il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a provvedere in ordine al titolo abilitativo medesimo dopo l'esecutività del piano. L'acquisizione di pareri, assensi, autorizzazioni e certificazioni necessarie, anche in materia paesaggistica, è effettuata contestualmente al procedimento del piano attuativo.

4. Per organismo edilizio di cui al presente articolo e all'articolo 102, si intende uno o più edifici ed aree, con relative infrastrutture e dotazioni territoriali, all'interno di un lotto unitario, caratterizzati da complementarità formale e funzionale, senza limitazione della superficie utile coperta.».

Note all'art. 21, commi 1 e 2, lett. b), 5, 6, 7, 8 e 9:

– Per il regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, si vedano le note all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4.

Il testo degli artt. 94 e 95 è il seguente:

«Art. 94

Insedamenti prevalentemente residenziali esistenti.

1. Gli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti sono le parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per

almeno il settanta per cento in termini di utilizzo delle potenzialità edificatorie previste dal PRG e che presentano un adeguato livello di qualità urbana e di infrastrutturazione, da conservare e/o sottoporre a trasformazione, riqualificazione e completamento, perimetrati all'interno dei centri abitati ai sensi del codice della strada.

2. Gli interventi negli insediamenti di cui al comma 1 sono finalizzati alla qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici, delle aree e delle infrastrutture esistenti, attraverso il recupero, l'ampliamento e completamento, la equilibrata integrazione tra la residenza e le attività economiche, sociali e di servizio tra esse compatibili, tenendo conto delle esigenze di decongestionamento e di miglioramento dell'accessibilità, della mobilità, dell'assetto e della qualità urbana.

Art. 95

Nuovi insediamenti prevalentemente residenziali.

1. I nuovi insediamenti prevalentemente residenziali sono le parti del territorio oggetto di trasformazione insediativa, sia in termini di espansione del territorio urbano, che in termini di sostituzione di parti del tessuto urbano medesimo. Gli ambiti sono caratterizzati dalla previsione di una prevalente presenza di residenza e dalla contestuale presenza di attività sociali, culturali, commerciali e artigianali e servizi tra essi compatibili. Le caratteristiche tipologiche degli interventi sono stabilite in base alle specifiche esigenze d'uso previste e alle condizioni e requisiti fisici ed ambientali del territorio interessato.».

- Per il testo degli artt. 7, comma 3, e 12, comma 2 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, si vedano le note all'art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11.
- Si riporta il testo degli artt. 15 e 16 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 7 aprile 2017, n. 19 (si vedano le note all'art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11), come modificato dalle ordinanze 9 giugno 2017, n. 28 (in G.U. 22 giugno 2017, n. 143), 10 gennaio 2018, n. 46 (in G.U. 24 gennaio 2018, n. 19), 24 aprile 2018, n. 53 (in G.U. 10 maggio 2018, n. 107) e 3 agosto 2018, n. 62 (in G.U. 23 agosto 2018, n. 195):

«Art. 15.

Aggregati edilizi

1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3 può procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge e presentazione di unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l'aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, dalla tabella 6 dell'allegato 1 in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l'aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l'aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 17%. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell'art. 2704 del codice civile.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nel caso che una o più unità strutturali dell'aggregato sia classificata con livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell'aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l'utilizzo degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell'aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono.

3. All'intervento unitario, nei limiti di cui al comma 2, può procedersi anche qualora alcuni edifici dell'aggregato edilizio, di superficie complessiva non superiore al 50% di quella complessiva dell'aggregato stesso, siano stati danneggiati in modo lieve e siano caratterizzati da un livello operativo L0. In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1.

4. Qualora l'aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella dell'aggregato stesso, l'ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dall'ufficio speciale a condizione che venga dimostrato che il coinvolgimento dell'edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 2 per l'intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1.

5. L'unitarietà dell'intervento sull'aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all'art. 12, comma 4-bis, lettera a).

5-bis. All'intervento unitario di cui al comma 5 può procedersi anche in presenza di due edifici danneggiati strutturalmente e funzionalmente interconnessi, senza l'applicazione delle maggiorazioni e gli incrementi di contributo di cui al presente articolo. In tali ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

6. In tutti i casi di cui al presente articolo, il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali/edifici. La domanda di contributo deve essere unica, comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall'art. 9 e da una scheda riepilogativa predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario. Il contributo è determinato in relazione al livello operativo ponderale attribuito agli edifici facenti parte dell'aggregato.

7. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aggregati edilizi perimetrati dai Comuni ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge.

Art. 16.

Aggregati nei centri storici

1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano:

a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali;

b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall'ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di fedele ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici.

3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai Comuni nei termini di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi, ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello stesso decreto-legge, in UMI composte da almeno tre edifici che sono comunque oggetto di unica progettazione ed affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all'art. 9, comma 3, lettera b). Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 15.

4. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 3, ne informano gli Uffici speciali e invitano i proprietari delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge. Qualora nei 30 giorni successivi all'invito i proprietari che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva della UMI calcolata come previsto nello stesso art. 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio il Comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso art. 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui all'art. 15, comma 1.

5. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI l'unitarietà dell'intervento ai sensi del comma 1 viene conseguita tramite l'affidamento della progettazione e direzione dei lavori di tutte le UMI dell'aggregato ad un solo tecnico. Qualora gli amministratori dei consorzi tra proprietari delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi l'unitarietà dell'intervento per l'aggregato viene garantita con l'attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei Comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l'attività di coordinamento è ricompreso nei limiti stabiliti dall'art. 34 del decreto-legge.

6. L'intervento su ciascuna UMI e sull'aggregato può essere di ripristino con miglioramento sismico qualora le caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche lo richiedano e le condizioni di danno delle strutture di ciascun edificio lo consentano, ma anche di ricostruzione totale o parziale nel rispetto delle caratteristiche morfologiche preesistenti, delle norme richiamate al comma 5 e delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni dei Comuni.

7. Ai fini della determinazione del contributo per ciascun edificio che compone la UMI e l'aggregato si applica quanto stabilito dalla presente ordinanza tenendo conto del livello operativo attribuito, degli stati di danno e delle condizioni di vulnerabilità stabiliti ai sensi delle Tabelle dell'Allegato 1, ma il costo parametrico è maggiorato come previsto dal comma 1 dell'art. 15.

8. Ferma restando l'unitarietà dell'intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 5, la domanda di contributo può essere presentata dall'amministratore di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo deve comprendere quanto già stabilito per ciascun edificio ed essere corredata da una apposita scheda informativa riepilogativa degli interventi

dell'aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario.».

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, lett. a) dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 17 novembre 2016, n. 4, recante “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili. (Ordinanza n. 4)” (pubblicata nella G.U. 28 novembre 2016, n. 278):

«Art. 1.
Ambito di applicazione

Omissis.

3. Agli effetti della presente ordinanza:

a) per «edificio» si intende l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte;

Omissis.».

- Per l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 8 settembre 2017, n. 39, si veda la nota all'art. 13, commi 1 e 2.
- Per il testo dell'art. 76 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11.
- Il testo dell'art. 78 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), è il seguente:

«Art. 78
Interventi di ampliamento di edifici a destinazione
produttiva e per servizi.

1. Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento della SUC, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 91, 94, 95, 96 e 97 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I, possono essere ampliati ovvero essere oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, anche al fine di insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle esistenti comunque conformi con le disposizioni dello strumento urbanistico generale, comprese le relative dotazioni territoriali e funzionali in base alle vigenti normative, con incremento massimo della SUC non residenziale del trenta per cento.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 79 e delle disposizioni inerenti il recupero dell'acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui agli articoli 32 e 34 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I.

3. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1 che prevedono la installazione sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici di potenza significativamente superiore al limite previsto all'articolo 34, comma 3 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I, secondo modalità e limiti fissati dalla Giunta regionale, è aumentato di un ulteriore cinque per cento ovvero del dieci per cento nel caso di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto.

4. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1, che prevedono solo la completa rimozione di tutte le coperture in cemento amianto, è aumentato di un ulteriore cinque per cento.

5. Qualora si intervenga su aree di cui all'articolo 97 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I e l'area sia classificata come sito da bonificare ai sensi della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, la SUC è incrementata di un ulteriore dieci per cento.».

Note all'art. 22, commi 1 e 2 e 3:

- Per il regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, si vedano le note all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4.

Il testo dell'art. 96 è il seguente:

«Art. 96
Insediamenti produttivi e per servizi esistenti
e di nuova previsione.

1. Gli insediamenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, produttive, industriali, artigianali e per servizi e da una limitata presenza di attività residenziale. In tali ambiti sono localizzati anche gli impianti per servizi turistici di tipo alberghiero, e gli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta, nonché le relative attrezzature e servizi di tipo turistico e ricreativo di interesse generale. Sono comprese anche particolari insediamenti per la produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante, per attività zootecniche e per la trasformazione di prodotti agricoli a carattere industriale le relative fasce di rispetto.

2. Gli interventi negli insediamenti di cui al comma 1, sono definiti e graduati dal PRG in relazione alle caratteristiche delle aree di interesse comunale o sovra - comunale ed alle funzioni delle attività insediate o da insediare. La disciplina del PRG può prevedere che l'urbanizzazione di eventuali nuovi insediamenti avviene al completamento degli ambiti nei quali le trasformazioni sono già avviate.».

- Per il testo degli artt. 7, comma 3, e 12, comma 2 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, si vedano le note all'art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11.
- Per il testo dell'art. 78 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 21, commi 1 e 2, lett. b), 5, 6, 7, 8 e 9.

Note all'art. 23, commi 1, 2, 3 e 6:

- Si riporta il testo dell'art 5, commi 11 e 12 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 7 aprile 2017, n. 19 (si vedano le note all'art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11), come

modificato dalla ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46 (in G.U. 24 gennaio 2018, n. 19):

«Art. 5.

Determinazione dei costi ammissibili a contributo

Omissis.

11. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 di cui al successivo art. 6 possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso comune.

12. Nei casi di cui al comma 11 il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione, con esclusione dei costi di demolizione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.

Omissis.».

- Per il testo dell'art 22, comma 1 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 7 aprile 2017, n. 19, si vedano le note all'art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11.
- Il testo degli artt. 91 e 97 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si vedano le note all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4), è il seguente:

«Art. 91

Insedamenti per attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico o di interesse generale o collettivo.

1. Gli insediamenti per attrezzature e servizi sono le parti del territorio destinate a realizzare le dotazioni territoriali e funzionali necessarie a garantire i livelli di qualità urbana ed ecologico-ambientale, costituite dall'insieme dei servizi, spazi ed attrezzature pubbliche, di pubblica utilità o privati di uso pubblico o di interesse generale o collettivo, volte a soddisfare le esigenze attuali del territorio e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici generali dei comuni.

2. Sono ricomprese le aree della rete ecologica regionale finalizzate al sistema di interconnessione di habitat, degli elementi paesaggistici e delle unità territoriali di tutela ambientale, finalizzate alla salvaguardia e al mantenimento della biodiversità, di cui agli articoli 81 e 82 del TU.

3. Le caratteristiche degli interventi sono stabilite in base alle specifiche esigenze d'uso previste ed alle condizioni fisiche ed ambientali del territorio interessato.

4. L'approvazione di un'opera pubblica concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale, non comporta la verifica delle quantità minime di cui alle presenti norme regolamentari o previste dalle normative vigenti alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale medesimo.

Art. 97

Insedamenti produttivi e per servizi dismessi.

1. Gli insediamenti produttivi e per servizi dismessi sono le parti del territorio non destinato ad uso agricolo, totalmente o prevalentemente utilizzate a scopi produttivi industriali, artigianali e per servizi che presentano condizioni di abbandono

e degrado edilizio, igienico-sanitario, ambientale e sociale, da sottoporre a recupero e riqualificazione.

2. Gli interventi negli insediamenti di cui al comma 1, sono finalizzati ad eliminare tali condizioni di abbandono e degrado, nonché ad insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle presenti, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano, incrementare l'efficienza d'uso dell'insediamento e ridurre il possibile consumo di nuovo suolo.».

- Per il testo degli artt. 94 e 95 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, si vedano le note all'art. 21, commi 1 e 2, lett. b), 5, 6, 7, 8 e 9.
- Per il testo degli artt. 96 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, si vedano le note all'art. 22, commi 1 e 2 e 3.
- Per il testo degli artt. 101 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, si vedano le note all'art. 20, commi 1 e 2.
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, lett. c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (si veda la nota all'art. 2):

«Art. 14.
Ricostruzione pubblica

Omissis.

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:

Omissis.

c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture;

Omissis.».

- Per il testo dell'art. 51 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 50, alinea.

Note all'art. 24, commi 2, 3, lett. b), 4 e 6:

- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 settembre 2000, n. 227):

«Articolo 34
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su

richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.».

– Il testo degli artt. 21, comma 2, lett. g), 27 e 163 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), è il seguente:

«Art. 21

Parte strutturale del PRG.

Omissis.

2. In particolare, il PRG, parte strutturale:

Omissis.

g) individua, in continuità con l'insediamento esistente, aree che classifica come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti e stabilisce i criteri cui il PRG, parte operativa, deve attenersi nella relativa disciplina urbanistica, nonché criteri che riguardano l'assetto funzionale e morfologico da perseguire, nel rispetto del contenimento del consumo di suolo di cui all'articolo 95, comma 3;

Omissis.

Art. 27

Partecipazione dei privati.

1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi che possono attenersi al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella deliberazione di approvazione del piano.

3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 163

Disciplinare tecnico.

1. La Giunta regionale approva il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici nel quale sono indicati i requisiti di riferimento, il metodo di verifica delle prestazioni ambientali e il sistema di valutazione delle stesse.

2. Il disciplinare tecnico stabilisce le soglie minime al di sotto delle quali non è previsto il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale nonché il punteggio e la classe associata al fabbricato. La classe costituisce riferimento per definire le priorità e graduare gli incentivi e le agevolazioni di cui agli articoli 166 e 167.».

- Per il testo dell'art. 5, comma 1, lett. e) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, si veda la nota all'art. 11.
- L'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 23 maggio 2017, n. 25, recante “Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 25)”, è pubblicata nella G.U. 5 giugno 2017, n. 128.
- Per il testo dell'art. 22, comma 1 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 7 aprile 2017, n. 19, si vedano le note all'art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11.
- Si riporta il testo dell'art. 6 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 8 settembre 2017, n. 39 (si veda la nota all'art. 13, commi 1 e 2):

«Art. 6.

Trasferimento di abitati

1. Qualora i perimetri approvati dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 2017 contengano zone edificate suscettibili di grave instabilità dinamica in fase sismica come individuate all'art. 22, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 2017, classificate dalle autorità competenti come zone non più utilizzabili per motivi di pubblica e privata incolumità, i piani attuativi sono predisposti con la finalità di:

a) definire l'assetto urbanistico delle aree stabili interne ai perimetri approvati dalla regione;

b) definire l'assetto urbanistico del nuovo insediamento, esterno al perimetro, in grado di ospitare gli edifici ricostruiti, i quali conservano, in generale, la destinazione d'uso e le dimensioni originarie;

c) prevedere la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del nuovo insediamento.

2. I piani attuativi di cui al comma 1, lettera a), delimitano in termini fondiari le aree da abbandonare ed individuano gli edifici da trasferire. Gli edifici che vi insistono, qualora di proprietà privata, sono acquisiti al patrimonio comunale a seguito di cessione gratuita o di esproprio. Possono essere acquisite al patrimonio comunale anche aree di pertinenza degli edifici che siano strettamente funzionali agli interventi di stabilizzazione.

3. I piani attuativi stabiliscono altresì la futura destinazione delle aree dichiarate instabili, le demolizioni da eseguire, le opere necessarie al contenimento dei fenomeni di instabilità e l'eventuale utilizzo pubblico che ne può essere fatto entro limiti di sicurezza.

4. La manutenzione delle aree dichiarate instabili è di competenza del comune, che vi provvede con la periodicità richiesta, in relazione all'utilizzo delle stesse.

5. Gli edifici privati danneggiati dal sisma, ubicati nelle aree dichiarate instabili ed oggetto di trasferimento secondo i piani attuativi di cui al comma 1, lettera b), beneficiano del contributo stabilito dall'ordinanza n. 19 del 2017. Il contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di costruzione del nuovo edificio, così come previsto nel piano attuativo, ed il costo convenzionale riferito al livello operativo L4 ed alla superficie complessiva dell'edificio originario ovvero a quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore.

6. Al comune che abbia acquisito mediante esproprio le aree della zona instabile sono riconosciuti i costi effettivamente sostenuti con appositi finanziamenti disposti dal piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 del decreto-legge.

7. Le risorse per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dai piani attuativi nonché quelle previste per l'acquisizione delle aree necessarie per i nuovi insediamenti sono assegnate attraverso i piani per le opere pubbliche di cui all'art. 14 del decreto-legge.».

Nota all'art. 25, comma 1, lett. f):

– Il testo dell'art. 54, comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), è il seguente:

«Art. 54

Piano attuativo di iniziativa privata e mista.

Omissis.

3. Nel caso in cui la maggioranza del cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, non intenda presentare una proposta di piano attuativo, i restanti proprietari, che rappresentano almeno il trentacinque per cento, possono presentare al comune una specifica proposta di attuazione e

chiedere che quest'ultimo provveda con le modalità di cui al comma 2, previo invito a partecipare all'attuazione delle previsioni del PRG.
Omissis.».

Note all'art. 27, comma 1:

- Il testo dell'art. 109 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), è il seguente:

«Art. 109

Organizzazione territoriale della protezione civile
e criteri per la vulnerabilità dei sistemi urbani.

1. I comuni predispongono i piani comunali o intercomunali di protezione civile sulla base delle normative nazionali e degli indirizzi regionali. A tali fini il PRG, parte strutturale, specifica:

- a) le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, redigendo apposite mappe di rischio a scala comunale, tenendo conto, ai fini sismici, di quanto previsto all'articolo 199;
- b) le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza e al soccorso della popolazione in caso di calamità verificandone la compatibilità geologica ed idrogeologica e la logistica delle vie di accesso;
- c) gli edifici aventi valore strategico ai fini dell'articolazione dei soccorsi;
- d) le aree di emergenza sulla base dei rischi e della densità demografica;
- e) il sistema minimo di gestione dell'emergenza attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) degli insediamenti urbani, così come definita nel decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2012 (Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77) e richiamata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012 e nella Delib.G.R. 18 settembre 2012, n. 1112.».

- Per gli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, si veda la nota all'art. 2, commi 1 e 2.

Nota all'art. 28, comma 5:

- Per gli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, si veda la nota all'art. 2, commi 1 e 2.

Note all'art. 29, commi 1, 3 e 4:

- Il testo degli artt. 17, comma 3, lett. i), e 24 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si vedano le note all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4), è il seguente:

«Art. 17

Superficie utile coperta - Suc.

Omissis.

3. Nel calcolo della superficie utile coperta dell'edificio, anche ai fini del calcolo delle pareti fuori terra o scoperte di cui al comma 1 e dell'altezza di cui all'articolo 18, non sono conteggiati:

Omissis.

i) le nuove costruzioni per pertinenze edilizie fuori terra, di cui all'articolo 21, comma 3, lettera a) e comma 4, lettere b) e c), nei limiti complessivi di metri quadrati 40 di superficie utile coperta o, in alternativa, nel caso sia più favorevole, del cinque per cento della superficie utile coperta complessiva di ogni edificio;

Omissis.

Art. 24

Distanze dai confini - Dc.

1. Per distanza dai confini deve intendersi il segmento orizzontale valutato in senso radiale, tra il perimetro dell'edificio di cui all'articolo 9 ed il confine.

2. Per gli edifici di nuova costruzione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 5, per gli extra-spessori murari, sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate:

a) dai confini: metri lineari 5 nel caso di edifici con altezza superiore a metri lineari 2,40;

b) dai confini: metri lineari 3 nel caso di edifici fuori terra aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40;

c) dai compartimenti o ambiti o zone edificabili a destinazione pubblica previste dallo strumento urbanistico: metri lineari 5;

d) nel caso di locali o strutture realizzati completamente al di sotto del livello del terreno sistemato debbono essere posti a distanza dal confine non inferiore a metri lineari 1,50, indipendentemente dall'altezza e dal numero dei piani interrati. Per i manufatti e gli impianti tecnologici a rete o puntuali, completamente interrati non è prescritta alcuna distanza dal confine di proprietà fatte salve normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;

e) fatto salvo quanto previsto al comma 4, non sono previste distanze minime dai confini per la realizzazione di muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali fino a metri lineari 2 di altezza anche volti a delimitare confini di proprietà. Per la realizzazione dei muri di contenimento di cui sopra, aventi altezza superiore a metri lineari 2, è prevista una distanza minima dal confine pari all'altezza del muro eccedente i metri lineari 2. Sulla sommità dei muri è possibile realizzare recinzioni e ringhiere in struttura leggera.

3. Per gli edifici ed i manufatti realizzati entro e fuori terra la distanza dai confini di cui ai commi 1 e 2 e dai confini stradali, può essere definita da un accordo tra i proprietari, da presentare al comune, fermo restando il rispetto delle distanze tra edifici di cui all'articolo 23.

4. Le distanze dai confini indicate al comma 1 possono essere ridotte, rispetto a piazze o altri spazi pubblici o parcheggi, mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.

5. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 159, comma 2 del TU, in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza dai confini non si computano gli extra - spessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico di edifici esistenti necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di centimetri 10.

6. Per le strutture a sbalzo non chiuse, quali balconi, terrazze, scale e simili, la sporgenza massima deve distare dal confine di proprietà non meno di metri lineari 3.

7. Per le opere pertinenziali di cui agli articoli 17, comma 3, lettera b), punto 2), 21, comma 3, con esclusione delle lettere f) e g) e comma 4, con esclusione delle lettere b), c), e), i) ed l), nonché per le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano le disposizioni del codice civile.

8. Negli insediamenti che rivestono valore storico - culturale di cui all'articolo 92, per gli interventi consentiti le distanze dai confini devono rispettare le disposizioni del codice civile.

9. I manufatti quali tettoie, pergole e gazebo relativi ad attività di servizi, adibiti per la somministrazione di cibi e bevande, all'interno dei centri abitati, rispettano le distanze del codice civile.».

- Per il testo degli artt. 23 e 25 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, si vedano le note all'art. 14.
- Per il testo dell'art. 92 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, si vedano le note all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4.
- Per il testo dell'art. 124, comma 1, lett. c) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 57, alinea.
- Per il testo dell'art. 154 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 60, alinea.
- Per il testo dell'art. 118, commi 2, 3 e 5 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 55, alinea.
- Il decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, recante “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione”, è pubblicato nella G.U. 18 luglio 1975, n. 190.

Note all'art. 32, commi 1 e 2:

- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.
- Per gli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, si veda la nota all'art. 2, commi 1 e 2.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, è pubblicato nel S.O. n. 96 alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88.
- Per la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, si vedano le note all'art. 16, commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.

Nota all'art. 34:

- Per la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, si vedano le note all'art. 16, commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.

Nota all'art. 35:

- Per la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2,

lett. a), b) e c) e 3.

Il testo degli artt. 204 e 211 è il seguente:

«Art. 204

Preavviso scritto e deposito dei progetti
nelle zone a bassa sismicità.

1. L'inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni di cui all'articolo 201, comma 1, nelle Zone 3 a bassa sismicità è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, insieme con la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 211, l'asseverazione di cui all'articolo 206, comma 2, con le modalità di cui all'articolo 205. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 202, comma 2.
2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore, ciascuno per le proprie competenze.
3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 205, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del D.P.R. 380/2001.
4. Gli interventi oggetto del progetto esecutivo riguardante le strutture devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito.
5. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la data di inizio dei lavori di cui all'articolo 121, comma 3 anche alla Regione.

Art. 211

Rimborso forfettario per le attività istruttorie,
di conservazione dei progetti e per i controlli.

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 202 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 204 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione alla Regione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti.
2. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti con atto amministrativo della Giunta regionale in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 1, lettere e) ed f) dell'articolo 250 e nel rispetto del successivo comma 3.
3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1:
 - a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;
 - b) è corrisposto, in forma ridotta:
 - 1) per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni;
 - 2) per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni;
 - 3) per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra;
 - 4) per l'edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito;
 - c) è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
 - d) per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l'importo valutato sull'intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento.».

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si vedano le note all'art. 11.
- Per il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, si veda la nota all'art. 2. Si riporta il testo degli artt. 3 e 8, comma 3:

«Art. 3.

Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016

1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.

1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.

1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali.

4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.

5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice commissario può essere costituito presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto.

Art. 8.

Interventi di immediata esecuzione

Omissis.

3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione

paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.
Omissis.».

Note all'art. 36:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si vedano le note all'art. 11.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2013, recante “Approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stralcio funzionale - P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico - PAI - primo aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012”, è pubblicato nella G.U. 12 agosto 2013.
- Per il testo dell'art. 7, commi 1, lett. d), e) ed f) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 46, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 37, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 8, comma 5 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, recante “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 18 agosto 1998, n. 51), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Omissis.

5. Su istanza del proprietario sostituito, il Comune può disporre il recupero della differenza di cui al comma 4 in forma rateizzata, fino a un massimo di anni *dieci* dalla data di erogazione del finanziamento previsto al comma 2.

Omissis.».

Nota all'art. 38, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 20 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante “Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 10 dicembre 2003, n. 52), come modificato dalle leggi regionali 10 luglio 2008, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 16 luglio 2008, n. 33), 5 ottobre 2012, n. 15 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 10 ottobre 2012, n. 44) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 20

Requisiti generali dei beneficiari.

1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. n. 286/19989);

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno ventiquattro mesi consecutivi;

c) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti in relazione alle tipologie d'intervento.

1 bis. La Giunta regionale con propria deliberazione può autorizzare la deroga al possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali.».

Nota all'art. 39, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 29, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (si veda la nota all'art 38, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 29

Requisiti soggettivi per l'assegnazione.

1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 27, i beneficiari, oltre al requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), devono possedere:

a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale *nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;*

b) *assenza di procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi presso altri comuni del territorio regionale, assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da soggetti pubblici;*
Omissis.».

Note all'art. 40, alinea e parte novellistica:

- La legge regionale 29 aprile 2014, n. 9, recante “Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 aprile 2014, n. 21), è stata modificata dalle leggi regionali 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64) e 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57).

Il testo vigente dell'art. 8, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Società consortile Umbria Salute e Servizi.

1. La società consortile a responsabilità limitata denominata “Umbria Salute”, già costituita dalle aziende sanitarie regionali, secondo il modello comunitario dell'in house providing, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, assume la denominazione di “Umbria Salute e Servizi”.

1 bis. La Regione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per l'espletamento di procedure di gara di propria competenza, acquisisce in Umbria Salute e Servizi la partecipazione di una quota pari al venti per cento.

2. Umbria Salute e Servizi cura attività ed eroga servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute, operando per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza,

compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e curando la gestione dei flussi informativi del Sistema sanitario regionale e per favorire, secondo quanto previsto nel PDRT, l'attuazione della digitalizzazione del Sistema sanitario regionale in raccordo con quanto previsto all'articolo 11, al fine di evitare sovrapposizioni nella tipologia dei servizi erogati dalla costituenda società consortile Umbria Digitale, per quanto di competenza delle Aziende sanitarie regionali.

3. L'attività d'interesse generale si svolge anche mediamente, in forma non prevalente, tramite lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali delle aziende partecipanti quali:

- a) il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni aziendali;
- b) il supporto alle aziende per il contributo aziendale al Sistema informativo sanitario regionale, di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*);
- c) il supporto per l'integrazione dei sistemi informatici aziendali con quelli regionali;
- d) il back office dei servizi aziendali.

3 bis. La Regione trasferisce a Umbria Salute e Servizi le funzioni e le attività in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epidemiologico regionale di cui agli articoli 94 e 101 della l.r. 11/2015 affinché curi la gestione dei flussi informativi e attui la digitalizzazione del Sistema sanitario regionale.

4. I consorziati di Umbria Salute e Servizi sono la Regione e tutte le Aziende sanitarie regionali.

5. Sono organi di Umbria Salute e Servizi:

- a) l'Amministratore unico;
- b) l'Assemblea dei consorziati;
- c) l'Organo di controllo.

5 bis. Lo Statuto dispone che l'Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi è nominato dall'Assemblea dei consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

6. L'Assemblea dei consorziati, di cui al comma 5, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali dei soci consorziati o loro delegati.

7. L'Organo di controllo, di cui al comma 5, lettera c), è costituito da un solo membro.

[8. Il personale delle Aziende sanitarie regionali, della Regione e delle società partecipate può essere collocato in aspettativa senza assegni in caso di nomina come Amministratore unico nella società consortile Umbria Salute.]. Abrogato

9. La società consortile Umbria Salute e Servizi non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, fatte salve le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), né può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza che alterino i programmi di spesa del Sistema sanitario regionale.

9-bis. Nel caso di incorporazione in Umbria salute e Servizi oppure di acquisto da parte della medesima di azienda o ramo di azienda di una società interamente partecipata alla data del 1° gennaio 2016 da una delle aziende sanitarie regionali consorziate della stessa Umbria salute, quanto al trasferimento del personale alle dipendenze della società incorporata o alienante non trova applicazione il comma 9, applicandosi la normativa vigente in materia.

10. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 9 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili, amministrativi e contabili, personalmente l'Amministratore unico.

10-bis. La Regione Umbria al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 15, comma 1 e 18,

comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, opera attraverso la Società consortile Umbria Salute e Servizi.

10-ter. La Società consortile Umbria Salute e Servizi, nell'espletamento della propria attività di centrale acquisti del Presidente della Regione Umbria - vice commissario di cui all'articolo 1, comma 5 del d.l. 189/2016, può anche avvalersi di altri soggetti aggregatori all'uopo individuati con proprio atto dal medesimo vice commissario.

[10-quater. La Società consortile Umbria Salute - CRAS, ai fini di quanto previsto dall'articolo 18 del d.l. 189/2016 e nei limiti della copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 18, fermo restando quanto previsto dal comma 9, è autorizzata ad acquisire personale secondo le forme previste dalla normativa vigente.]. Abrogato.».

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese" (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14), come modificato dalla legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), è il seguente:

«Art. 5
Partecipazioni regionali.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore e comunque previo atto di indirizzo consiliare per le società istituite con legge regionale, è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie a consentire la costituzione, lo scioglimento, la fusione o ad assumere e/o alienare partecipazioni in società di capitali, anche a seguito di aumenti del capitale sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nonché per procedere alla razionalizzazione della strumentazione regionale finalizzata alla offerta di servizi, dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 120.000,00 da imputare, in termini di competenza e cassa, alla U.P.B. 02.2.001 (cap. 6551), del bilancio di previsione 2007.

3. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità.».

- Il testo degli artt. 94 e 101 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è il seguente:

«Art. 94
Sistema informativo sanitario regionale.

1. Il Sistema informativo sanitario regionale è unitario a livello regionale e comprende dati e informazioni prodotte dai sistemi informativi delle aziende sanitarie e dei soggetti erogatori pubblici e privati accreditati della Regione.

2. Il Sistema informativo sanitario regionale:

a) acquisisce i dati e le informazioni per il monitoraggio, la valutazione e la programmazione regionale;

b) diffonde la telemedicina e l'integrazione delle tecnologie biomedicali;

c) fornisce i servizi al cittadino nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Reg. reg. 12 maggio 2006, n.

4 (Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione).

3. Per le finalità di cui al comma 2 il Sistema informativo sanitario regionale:

a) assicura la compatibilità del Sistema informativo sanitario regionale con il Nuovo Sistema Informativo Sanitario nazionale (NSIS);

b) assicura l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi informativi delle aziende sanitarie regionali, delle strutture accreditate, delle farmacie, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei professionisti convenzionati con il Sistema sanitario regionale;

c) consente l'integrazione delle informazioni relative alle attività svolte, ai servizi forniti e ai percorsi di cura garantiti ai cittadini.

4. La Giunta regionale con appositi atti:

a) definisce sulla base degli standard nazionali e internazionali, i requisiti minimi strutturali dei sistemi informativi delle aziende sanitarie regionali e degli enti e soggetti del Servizio sanitario regionale;

b) stabilisce i livelli di informatizzazione per la definizione dei percorsi clinici e organizzativi finalizzati alla continuità di cura e la rilevazione epidemiologica;

c) rileva con progetti specifici interaziendali e in riferimento al singolo cittadino lo stato di salute e le prestazioni erogate, finalizzate alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;

d) attiva sistemi di valutazione e controllo sui livelli di completezza e qualità dei sistemi informativi, sull'adesione agli standard e alle direttive nazionali e regionali.

Art. 101

Osservatorio epidemiologico regionale.

1. Nell'ambito della competente direzione della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio epidemiologico regionale, di seguito denominato Osservatorio, con funzione di osservazione epidemiologica.

2. L'Osservatorio rappresenta una componente fondamentale per orientare l'azione di governo della Giunta regionale e l'attività di pianificazione delle aziende sanitarie regionali, sia nella scelta delle modalità assistenziali, che per effettuare una adeguata valutazione del soddisfacimento dei bisogni di salute emergenti nella popolazione.

3. L'Osservatorio epidemiologico regionale opera nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) ed ha il compito di:

a) promuovere l'istituzione, ai vari livelli del Servizio sanitario regionale, di strumenti di osservazione epidemiologica secondo una metodologia di rilevazione programmata finalizzata a produrre statistiche sanitarie omogenee;

b) raccogliere dai vari livelli del Servizio sanitario regionale dati che riguardano lo stato di salute e la diffusione di malattie nella popolazione;

c) elaborare i dati provenienti dalle aziende sanitarie regionali finalizzati a produrre statistiche sanitarie correnti;

d) fornire le informazioni alle direzioni generali delle aziende sanitarie regionali, finalizzate alla valutazione e al controllo di qualità delle prestazioni sanitarie;

e) acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali, finalizzate anche ad individuare i fattori responsabili della patogenesi delle malattie e le condizioni individuali e ambientali che predispongono all'insorgenza delle stesse;

f) programmare e attuare indagini volte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario per il miglioramento degli interventi sanitari;

g) partecipare all'Assemblea Legislativa, alla conferenza dei sindaci, alla struttura di valutazione di cui all'articolo 28 nonché ai cittadini ed alle loro associazioni i risultati delle informazioni raccolte.

4. L'Osservatorio, di cui al comma 1, attiva collaborazioni e collegamenti funzionali con i servizi epidemiologici delle aziende sanitarie regionali, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni, con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità e con altri enti e istituzioni interessate.».

- La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 4 (in B.U.R. 15 febbraio 2006, n. 9), 16 marzo 2008, n. 5 (in S.O. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), 10 luglio 2008, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 16 luglio 2008, n. 33), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 16 febbraio 2010, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), 25 novembre 2010, n. 23 (in S.S. al B.U.R. 26 novembre 2010, n. 56), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 21 giugno 2013, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 26 giugno 2013, n. 29), 27 settembre 2013, n. 19 (in B.U.R. 27 settembre 2013, n. 44, E.S.) e 21 gennaio 2015, n. 1 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6).

Note all'art. 41, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 29 aprile 2014, n. 9, si vedano le note all'art. 40, alinea e parte novellistica.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 449, 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299):

«1.

Omissis.

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A..

Omissis.

455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo

33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Omissis.».

- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 13, lett. d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 6 luglio 2012, n. 156), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189), come modificato dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (in G.U. 13 settembre 2012, n. 214) convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. alla G.U. 10 novembre 2012, n. 263), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140) convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188) e legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302):

«Art. 15

Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

Omissis.

13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

Omissis.

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta

Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità nazionale anticorruzione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali;
Omissis.».

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), è stato modificato con comunicato 15 luglio 2016 (in G.U. 15 luglio 2016, n. 164), decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30 dicembre 2016, n. 304), convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2017, n. 49), decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (in S.O. alla G.U. 5 maggio 2017, n. 103), decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (in S.O. alla G.U. 24 aprile 2017, n. 95), convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. alla G.U. 23 giugno 2017, n. 144) e legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302).

Si riporta il testo dell'art. 37:

«Art. 37

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10. (124)

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della

centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).».

- Si riporta il testo dell'art. 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (pubblicato nella G.U. 24 aprile 2014, n. 95), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23 giugno 2014, n. 143) e modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302):

«Art. 9

Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti
aggregatori e prezzi di riferimento

1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Omissis.

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

Omissis.».

Note all'art. 42, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 29 aprile 2014, n. 9, si vedano le note all'art. 40, alinea e parte novellistica.
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 maggio 2001, n. 106), come modificato dal decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31 gennaio 2005, n. 24), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1 aprile 2005, n. 75):

«Articolo 23-bis
Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato

Omissis.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

Omissis.».

– Per il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note all'art. 41, alinea e parte novellistica.

Si riporta il testo dell'art. 113:

«Art. 113
Incentivi per funzioni tecniche

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro

collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.».

– Per il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, si veda la nota all'art. 2, commi 1 e 2.

Nota all'art. 43, alinea:

– Il testo vigente dell'art. 10 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (si vedano le note all'art. 40, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10 Verifica e monitoraggio.

1. La Giunta regionale verifica la coerenza delle attività di CRAS e di CRA rispetto agli indirizzi ed alle direttive vincolanti regionali. In particolare sono oggetto di verifica:

- a) i piani pluriennali di attività;
- b) i programmi annuali di attività.

2. La Giunta regionale può invitare la società consortile Umbria Salute e Servizi a produrre documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità delle attività di CRAS e di CRA.

3. La società consortile Umbria Salute e Servizi, entro il mese di aprile di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta da CRAS e da CRA nell'anno precedente, evidenziando in particolare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati. La Giunta regionale trasmette la relazione annuale all'Assemblea legislativa.

3 bis. La Giunta regionale esercita, attraverso la struttura regionale competente, la funzione di indirizzo in ordine agli obiettivi strategici in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'articolo 8, comma 3 bis, attraverso specifica convenzione.».

Note all'art. 44, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 11, comma 7 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (si vedano le note all'art. 40, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11
Società consortile Umbria Digitale.

Omissis.

7. Umbria Digitale può svolgere la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 50/2016, per appalti e concessioni di forniture e servizi, rientranti nelle finalità della società consortile.

Omissis.».

- Per il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note all'art. 41, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 45, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (si vedano le note all'art. 40, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16
Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 60.000,00, in termini di competenza e di cassa, sulla UPB 02.1.015 (cap. 697 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

2. All'onere di cui al precedente comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo della UPB 02.1.011 (cap. 700) del bilancio regionale di previsione 2014.

3. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, possono concorrere, altresì, finanziamenti statali, dell'Unione europea e/o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.

3-bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1-bis dell'art. 8, è autorizzata la spesa di euro 77.000,00 per l'anno 2018 e di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con imputazione:

a) quanto ad euro 52.000,00 nell'anno 2018 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”;

b) quanto ad euro 25.000,00, in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione regionale 2018-2020.

3-ter. Al finanziamento degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per l'importo di euro 77.000,00 nel 2018 e di euro 25.000,00 negli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie iscritto alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2018-2020.

3-quater. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 3-bis, lettera b) è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i..

4. Gli oneri derivanti dagli interventi per il sistema sanitario previsti agli articoli 8 e 9 (Società consortile Umbria Salute e servizi e Centrale regionale di acquisto) sono sostenuti dalle Aziende sanitarie regionali a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente, ad esse trasferite dalla Regione, della UPB 12.1.005 (cap. 2264/5010) del bilancio regionale di previsione.

4-bis. La quantificazione degli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 bis è rinviata annualmente alla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. nell'ambito delle risorse disponibili alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11 (Società consortile Umbria Digitale) è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 40.000,00, in termini di competenza e di cassa, sulla UPB 02.1.015 (cap. 696 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

6. Al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma 5 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 (cap. 6120) del bilancio regionale di previsione 2014 denominata “Fondi speciali per le spese correnti” in corrispondenza del punto 1, lettera A della tabella A) della legge finanziaria regionale 4 aprile 2014, n. 4.

7. Per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 12, comma 5, derivanti dallo scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria, è autorizzata la spesa fino all'ammontare di euro 110.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.005 (cap. 280) del bilancio regionale di previsione cui si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (UPB 02.1.015 - cap. 701).

8. Per gli anni 2015 e successivi l'entità della spesa di cui ai precedenti commi 1 e 5 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

9. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.».

- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254) e dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199):

«Art. 38

Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
Omissis.».

- La legge regionale 28 dicembre 2017, n. 19, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”, è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57.

Note all'art. 46, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7

Definizioni di carattere generale.

1. Ai fini del presente TU si definiscono:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti. *Tali interventi comprendono anche quelli indicati nell'elenco non esaustivo dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 2 marzo 2018 (Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222);*

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e la superficie utile coperta complessiva degli edifici e non comportino modifica della destinazione d'uso. Sono altresì classificabili come manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, senza modifica della volumetria complessiva degli edifici e della destinazione d'uso;

c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il cambio di destinazioni d'uso per attività con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture;

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione degli elementi

costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne nonché l'aumento delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione anche con modifiche della superficie utile coperta, di sagoma ed area di sedime preesistenti, nell'inserimento di strutture in aggetto e balconi, senza comunque incremento del volume complessivo dell'edificio originario, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6);

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune, compresa l'escavazione dei pozzi;

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radioretrotrasmettenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione fatto salvo il disposto degli articoli 87 e 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nonché le strutture permanenti infisse al suolo relative a pannelli e insegne pubblicitarie;

5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare attività meramente temporanee salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno dei turisti, ed inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora non costituisca parcheggio temporaneo;

6) le opere pertinenziali di edifici di cui all'articolo 21 delle norme regolamentari, Titolo I, Capo I attuative del presente TU, che comportino nuova superficie utile coperta ai sensi dell'articolo 17 delle stesse norme regolamentari;

7) la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell'area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati edilizi e della rete stradale;

g) "opere interne", quelle da realizzare all'interno delle unità immobiliari concernenti l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino

incremento degli standard urbanistici, nonché concernenti la realizzazione ed integrazione dei servizi igienicosanitari e tecnologici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti;

h) "congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori", la congruità del rapporto tra il valore complessivo del lavoro da realizzare nello specifico cantiere e il costo della manodopera necessaria alla sua realizzazione;

i) "titolo abilitativo", si intende la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ed il permesso di costruire;

l) "attività di servizi", si intendono quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali;

m) "edificio", l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o collegata ad altri edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari, indipendentemente dal regime delle proprietà;

n) "isolato edilizio", si intende una costruzione delimitata da spazi aperti su ogni lato e la costruzione stessa si considera divisa in più isolati edilizi per le parti rese strutturalmente indipendenti da giunti sismici di adeguata ampiezza;

o) "unità immobiliare", ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente TU, deve assicurare in modo autonomo i requisiti di funzionalità per il corretto svolgimento dell'attività residenziale, produttiva o per servizi;

p) "situazioni insediative e insediamenti del PRG", sono gli insediamenti caratterizzati da trasformazioni territoriali e tessuti insediativi per i quali il PRG definisce l'insieme delle caratteristiche di gestione e le modalità di intervento. Le caratteristiche e le tipologie degli insediamenti sono definite dalle norme regolamentari di cui al Titolo II, Capo I, Sezione IV;

q) "ambito di trasformazione", parti di insediamenti esistenti, di suoli oggetto di previsioni urbanistiche non attuate, anche non contigue, delimitati dal PRG, parte operativa, attuati con uno o più piani attuativi;

r) "centri storici", gli insediamenti esistenti che rivestono valore storico, culturale, artistico, ambientale e paesaggistico;

s) "rete escursionistica", è la rete di mobilità ecologica costituita dall'insieme degli itinerari pedonali, ciclabili, ciclopedonali e delle ippovie, sviluppati preferibilmente su percorsi riservati o su sentieri, strade vicinali, interpoderali, ferrovie dismesse o altri percorsi censiti dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione, nonché sulle infrastrutture della rete viaria ordinaria;

t) "infrastrutture per la mobilità", sono la rete stradale, la rete ferroviaria, le infrastrutture per il trasporto merci e la logistica, gli aeroporti, i sistemi di mobilità alternativa, i porti, le aree di parcheggio, la rete escursionistica di interesse interregionale e regionale, di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione V.

1-bis. Le definizioni di "edificio" e di "isolato edilizio" di cui rispettivamente alle lettere m) e n) del comma 1, non hanno rilevanza ai fini della normativa in materia di protezione civile e sismica di cui al Titolo VI, Capo VI, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).».

- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222", è pubblicato nella G.U. 7 aprile 2018, n. 81.

Note all'art. 47, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 28 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 28

Adozione della parte strutturale del PRG.

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla ratifica dell'accordo di cui all'articolo 26, comma 2, o, in assenza del medesimo, dalla conclusione della conferenza di copianificazione, o dai termini di cui all'articolo 24, comma 4, il PRG, parte strutturale, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f) della L.R. 12/2010, è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali competenti e presso l'Autorità competente in materia di VAS. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso le sedi di tutti i comuni confinanti.

2. Il deposito è reso noto al pubblico mediante la pubblicazione di un avviso nel BUR e la pubblicazione dello stesso avviso, contenente gli estremi di pubblicazione nel BUR, nel sito istituzionale del comune, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", all'albo pretorio, nonché attraverso eventuali altre idonee forme di pubblicità. Il comune trasmette la deliberazione di adozione alla Regione che provvede alla pubblicazione del suddetto avviso nel BUR ed alla implementazione della banca dati del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT) di cui all'articolo 254. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, trasmette il PRG alla Azienda Sanitaria Locale (ASL) interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). La verifica è effettuata entro il termine di pubblicazione del PRG adottato.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di inserzione dell'avviso all'albo pretorio chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e del progetto di PRG depositati e, entro il termine di ulteriori trenta giorni i soggetti interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.

4. Ai fini della VAS entro lo stesso termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3 chiunque può far pervenire le proprie osservazioni contributi conoscitivi sul Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f) della L.R. 12/2010.

5. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia al solo costo di riproduzione.

6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute.

7. Sulle osservazioni, anche conseguenti alla verifica di cui al comma 2, ultimo periodo, nonché sulle eventuali repliche, delibera il consiglio comunale entro e non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6.

8. Qualora nel PRG vengano introdotte, ai sensi del comma 7, modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni e repliche, le misure di salvaguardia sono applicabili con riferimento alle nuove previsioni.

9. L'accoglimento delle osservazioni e delle repliche al PRG non comporta la sua ripubblicazione ai fini di ulteriori osservazioni.

10. *Il parere di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle*

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) è espresso dalla Regione. Il parere in materia idraulica, in merito alle stesse previsioni del PRG, è espresso dal Comune prima dell'adozione, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alla relazione di settore. Il parere del Comune è espresso previa determinazione della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 112, comma 4. [11. Le relazioni geologiche, idrogeologiche ed idrauliche, nonché gli studi di microzonazione sismica di cui al comma 10, sono certificate dal tecnico competente che le redige.]. Abrogato.».

- Per il testo dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si vedano le note all'art. 16, commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.

Nota all'art. 48, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 31 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 31

Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG.

1. Il PRG, parte operativa, è adottato e approvato dal consiglio comunale con le procedure di deposito e pubblicazione previste all'articolo 28 e quelle di verifica di carattere igienico-sanitario previste all'articolo 28, comma 2, nel rispetto delle previsioni contenute nella parte strutturale del PRG, delle normative in materia, nonché della programmazione regionale e delle vigenti previsioni della pianificazione provinciale e di settore.
2. I pareri di cui all'articolo 28, comma 10 sono espressi dalla Regione e dal Comune per quanto di competenza prima dell'adozione del PRG, parte operativa.
3. Al PRG, parte operativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 8 e 9 e articolo 30, commi 2 e 3.».

Nota all'art. 49, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 32 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32

Varianti.

1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
2. Le varianti del PRG, parte strutturale, per il recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 29, comma 8, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all'articolo 28, comma 2 e seguenti, e articolo 30, commi 2 e 3, senza la redazione del documento programmatico e la convocazione della conferenza di copianificazione, ed i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente TU sono ridotti della metà.
3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) o necessarie per localizzare o realizzare

opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)) e successive modificazioni e dal Titolo VII, Capo II, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 28, comma 2 e seguenti, senza la redazione del documento programmatico e la convocazione della conferenza di copianificazione, ed i tempi sono ridotti della metà e sono inviate alla provincia. Sono ridotti della metà anche i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente TU. La provincia è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informatori del PRG vigente. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'articolo 29 o comunica di non doverla attivare.

4. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:

a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificati come detrattori ambientali e paesaggistici;

b) varianti alle destinazioni d'uso di insediamenti, purché compatibili, nonché alle norme tecniche di attuazione;

c) varianti alle altezze massime nel rispetto dei vincoli paesaggistici e tenendo conto del contesto urbano circostante;

d) varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i servizi all'autoveicolo, alle persone e le attività integrative, fatto salvo quanto previsto all'articolo 74 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio);

e) varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l'eliminazione di detrattori ambientali, di cui al Capo V;

f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;

g) varianti di correzione di errori materiali anche relative a zone boscate;

[h) varianti di cui all'articolo 263, comma 3;]

i) varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale;

j) varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR;

k) varianti connesse all'approvazione di programmi urbanistici;

l) varianti ai fini di quanto previsto all'articolo 89, commi 3 e 4;

m) varianti volte alla eliminazione o riduzione di insediamenti del PRG, nonché varianti volte alla modifica della destinazione d'uso degli stessi insediamenti, nel caso di istanze presentate dai proprietari o aventi titolo delle aree interessate.

5. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 31. Le varianti al PRG, parte operativa, possono riguardare l'approvazione di progetti di opere pubbliche anche ricadenti in aree oggetto della parte strutturale del PRG, poste all'interno degli ambiti di trasformazione o degli insediamenti esistenti o previsti dal PRG, ovvero poste in diretta contiguità con essi, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, lettera a). Per le varianti di cui al presente comma, nonché quelle che riguardano quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, i tempi di deposito e

pubblicazione, relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente TU, sono ridotti della metà.

6. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 23, 24, 25, e 29 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimentale degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dal presente TU, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla L.R. n. 8/2011. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti e di tutti i procedimenti previsti dal presente TU sono ridotti della metà. Entro tali termini i soggetti di cui all'articolo 24, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante. Per i procedimenti di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 il comune, entro e non oltre venti giorni dalla presentazione della proposta progettuale di intervento, si esprime sull'insufficienza delle aree previste dallo strumento urbanistico generale, o sull'eventuale inadeguatezza delle previsioni medesime rispetto alle esigenze localizzative e dimensionali dell'impianto produttivo o per servizi rappresentate nella proposta stessa.

7. La Regione e il Comune per quanto di competenza, prima dell'adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, esprimono i pareri di cui all'articolo 28, comma 10.

8. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto all'articolo 30, commi 2 e 3.

9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione e di normative regionali, nonché di piani di settore sovraordinati immediatamente applicabili.

10. I comuni possono adottare, con le procedure previste ai commi 3, 6, 7, 8 e 9, anche a mezzo di piano attuativo, varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28), purché non comportino la riduzione complessiva delle dotazioni territoriali e funzionali e non incrementino la capacità edificatoria dello strumento urbanistico generale vigente. Le varianti che comportano la modifica delle aree di particolare interesse agricolo sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate. Le limitazioni inerenti il rispetto della capacità edificatoria non si applicano per le varianti:

- a) necessarie a localizzare o realizzare opere o servizi pubblici, nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale e quelle per apporre vincoli espropriativi, nonché per valorizzare il patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;
- b) connesse all'attuazione dei programmi di cui al Titolo III, Capi III e IV;
- c) per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l'eliminazione di detrattori ambientali;
- d) finalizzate alla individuazione di aree produttive in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata di cui alla L. 662/1996 e per gli interventi di cui all'articolo 8 del D.P.R. 160/2010.

11. I procedimenti di cui all'articolo 8 del D.P.R. 160/2010, come disciplinati al comma 6, si applicano a tutte le attività produttive e per servizi.

11-bis. La modifica della destinazione d'uso di attività produttive o per servizi, insediate con il procedimento di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che non sono poste in contiguità con gli insediamenti esistenti come previsto dall'articolo 95, comma 2, lettera a), deve essere effettuata attuando il procedimento di cui al medesimo articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 e al comma 6 o con variante di cui al comma 4, lettera b).».

Nota all'art. 50, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 51 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 51

Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici.

1. Per la realizzazione di nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al disciplinare tecnico di cui all'articolo 163, la potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, è incrementata del venticinque per cento nel caso di edifici classificati in classe "A", o del quindici per cento nel caso di edifici classificati in classe "B".
2. Nel caso di edifici esistenti sui quali si eseguono interventi edilizi, compresi eventuali ampliamenti e cambiamenti di destinazione d'uso, che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, gli incrementi di cui al comma 1 si applicano alla SUC complessiva interessata dall'intervento. Nel caso di interventi edilizi che interessano edifici all'interno dei centri storici, la SUC di incremento è utilizzabile come previsto all'articolo 36, comma 2 e agli articoli 42 e 43.
3. L'interessato ai benefici di cui ai commi 1 e 2 *nonché alla riduzione degli oneri, come previsto all'articolo 133, comma 3*, richiede allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) il rilascio, da parte del soggetto competente per la certificazione di sostenibilità ambientale, di un attestato preliminare di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalità previste all'articolo 164. L'attestato preliminare di conformità è trasmesso al comune anche a cura dell'interessato, ai fini del riconoscimento dei benefici per il rilascio del titolo abilitativo.
4. Il comune, in caso di difformità o inadempienze nella certificazione di sostenibilità ambientale accertate nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'articolo 168 qualora i benefici edilizi ai sensi del comma 3 abbiano determinato incrementi delle potenzialità edificatorie nella realizzazione dell'edificio, applica anche la sanzione pecuniaria massima prevista dall'articolo 145, comma 2, con riferimento agli incrementi premiali di SUC realizzati.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sulle normative del PTCP.
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il numero dei piani e l'altezza massima di edificazione consentiti dallo strumento urbanistico possono essere incrementati sino ad un massimo di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi interessati e tenendo conto del contesto urbano circostante.».

Nota all'art. 51, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 56 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 56

Adozione e approvazione del piano attuativo.

1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare l'istanza del piano attuativo, o il progettista incaricato, possono richiedere al SUAPE di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto di piano per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima, nonché al fine dell'eventuale procedimento di VAS. La richiesta di istruttoria preliminare può riguardare anche la convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14-bis della L. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio.
2. Il responsabile del SUAPE, qualora accerti l'incompletezza degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la VAS oppure la valutazione di incidenza, comunica al richiedente la sospensione del procedimento e consegna contemporaneamente all'interessato una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni.
3. Il SUAPE acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente, gli altri pareri, assensi, autorizzazioni e nulla-osta comunque denominati, nonché i pareri che debbono essere resi dagli uffici comunali, necessari ai fini dell'approvazione del piano attuativo, *compreso il parere in materia idraulica* da esprimere con le modalità di cui all'articolo 112, comma 4, lettera d). *Il parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001 è espresso dalla Regione.*
4. Il SUAPE cura le incombenze necessarie ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. 241/1990, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano attuativo.
5. Il piano attuativo è adottato dal comune entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza dichiarata ricevibile ed è depositato presso gli uffici comunali fino alla scadenza di cui al comma 8.
6. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 5, per l'adozione del piano, può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di sessanta giorni si interrompe e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio di cui al comma 7, trasmette il piano attuativo alla ASL interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della L. 833/1978. La verifica è effettuata entro il termine di pubblicazione del piano attuativo.
7. L'avviso dell'effettuato deposito è pubblicato nel BUR, nel sito istituzionale del comune nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" ed è affisso all'albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel BUR. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di pubblicità.
8. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BUR, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo.

9. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

10. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare repliche.

11. I piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale sono adottati e approvati dalla giunta comunale.

12. *La Regione e il Comune prima dell'adozione del piano attuativo esprimono i pareri di cui all'articolo 28, comma 10 e le rispettive competenze.*

13. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui al comma 6.

14. Il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all'articolo 112, comma 1, è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Il comune trasmette alla Soprintendenza il parere della commissione unitamente agli elaborati del piano attuativo adottato, corredati del progetto delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, nonché della documentazione di cui al comma 3, dell'articolo 146, del D.Lgs. 42/2004 relativa a tali opere. La Soprintendenza esprime il parere di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 esclusivamente sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini di quanto previsto all'articolo 57, comma 6, fermo restando il parere di cui allo stesso articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 da esprimere successivamente sul progetto definitivo dei singoli interventi edilizi. Nel caso di attuazione del procedimento di cui al presente comma i termini relativi al procedimento di adozione e approvazione del piano attuativo sono sospesi.

15. L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.

16. L'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro il termine perentorio di centoventi giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza dichiarata ricevibile. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di piani attuativi che riguardano una superficie territoriale di intervento uguale o superiore a cinque ettari, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del piano attuativo.

17. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all'articolo 32, comma 5.

18. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla pubblicazione della stessa nel BUR, dalla quale decorre l'efficacia dell'atto. Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune, unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all'articolo 30, commi 2 e 3. Il comune pubblica l'avviso di avvenuta approvazione del piano attuativo nel sito istituzionale nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

19. Qualora l'istanza di piano attuativo contenga anche la richiesta di rilascio del permesso di costruire o la SCIA per gli interventi edilizi, comprensiva degli elaborati previsti dalle vigenti normative, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a provvedere in ordine al titolo abilitativo dopo l'esecutività del piano attuativo. L'acquisizione di pareri, certificazioni e autorizzazioni necessarie, anche in materia paesaggistica è effettuata contestualmente al procedimento di piano attuativo.

20. Il responsabile del procedimento formula la proposta di provvedimento di adozione e approvazione del piano attuativo di

competenza della giunta comunale di cui ai commi 5, 6 e 16 almeno venti giorni prima della scadenza dei termini previsti per l'adozione e l'approvazione del piano medesimo. Il mancato rispetto dei suddetti termini da parte del responsabile del procedimento comporta l'applicazione delle normative vigenti in materia di indennizzo da ritardo del procedimento amministrativo.».

- Per il testo dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si vedano le note all'art. 16, commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.

Nota all'art. 52, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 64, comma 1, lett. b) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 64
Interventi nei centri storici.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 243, comma 5, primo periodo, nei centri storici è obbligatoria l'approvazione del piano attuativo, ad eccezione dei seguenti interventi ad attuazione diretta:

Omissis.

b) cambiamenti di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 155, commi 4 e 7 e dell'articolo 118, comma 2, lettere e) ed h);

Omissis.».

Note all'art. 53, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 88, commi 1, lett. c), e 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 88
Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente Sezione III, oltre a quelle contenute all'articolo 7 del TU, si assumono le seguenti ulteriori definizioni:

Omissis.

c) edifici esistenti, ai fini dell'articolo 91, commi 1, 6, 8 e 10: sono quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), presenti e legittimati *al momento dell'intervento* nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché sia stato rilasciato il titolo abilitativo e siano iniziati i lavori alla data del 13 novembre 1997;

Omissis.

2. Nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola si intendono anche le attività di fattoria didattica e di fattoria sociale di cui *al Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)*, la cui realizzazione è consentita come previsto all'articolo 91, commi 6, 8 e 9.».

- La legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, recante “Testo unico in materia di

agricoltura”, è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21.

Note all’art. 54, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell’art. 91 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all’art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 91

Interventi relativi agli edifici esistenti.

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di SUC. In caso di ampliamento, l’altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell’altezza massima dell’edificio esistente.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.
3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell’articolo 89, comma 4.
4. Per gli edifici di cui all’articolo 89, comma 4, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell’edificio esistente, classificato come “edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra” ai sensi della Delib.G.R. 420/2007 possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l’edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e a distanza non superiore a trenta metri lineari dall’edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell’edificio medesimo.
5. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d’uso per attività di servizi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera l), con esclusione di quelle commerciali.
6. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza ancorché utilizzati per uso diverso dall’attività agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici, a distanza non superiore a cinquanta metri dall’edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento ancorché l’edificio stesso è situato nel territorio di un comune confinante.
7. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell’impresa agricola, è consentita

nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

8. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, comprese le parti non residenziali, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per attività connesse all'attività agricola.

9. Le attività agrituristiche, di fattorie didattiche e di fattorie sociali di cui al *Titolo VIII della l.r. 12/2015* sono consentite negli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola, esistenti alla data del 31 marzo 2006, esclusivamente con le modalità previste ai commi 6 e 8.

10. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, gli interventi possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 8, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati. Gli edifici devono ricadere, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, da effettuare con le stesse modalità di cui al comma 6, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o ricettivo, misurando la distanza non superiore a cinquanta metri da questi. Il cambiamento di destinazione d'uso è limitato ad una SUC di duecento metri quadrati per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997. Nel caso di proprietà fondiaria avente superficie superiore a cento ettari, gli interventi di cui sopra sono consentiti nel rapporto, non frazionabile, pari a duecento metri quadrati di SUC ogni cento ettari di superficie territoriale, escluse le aree boscate, anche derivante da frazionamento o trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, considerando eventuali interventi già realizzati alla data di entrata in vigore del presente TU. La superficie di duecento metri quadrati deve comunque costituire un unico edificio.

11. Negli interventi di cui al comma 10 sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. Gli ampliamenti previsti ai commi 1 e 4, ancorché già realizzati o autorizzati in applicazione di normative previgenti, possono essere utilizzati ai fini agrituristiche, nonché per le attività delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali di cui all'articolo 88, comma 2.

12. Al fine di favorire l'accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, è consentita la ricostruzione in sito diverso con cambio d'uso degli edifici rurali di cui al comma 10, a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria purché il trasferimento non superi una distanza di metri lineari mille.

12 bis. Qualora l'impresa agricola o proprietà fondiaria abbiano realizzato un intervento di cambiamento della destinazione d'uso ai sensi del comma 10 e successivamente abbiano trasferito la proprietà dell'immobile, la nuova proprietà non può realizzare un ulteriore intervento ai sensi della medesima disposizione.

13. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 6 e 10, nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati a permesso di costruire con atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi all'intervento che può comportare modifica delle previsioni dell'eventuale piano attuativo approvato. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.

14. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al comma 10, sono subordinati alla costituzione,

prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'articolo 90, comma 2, considerando la SUC degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale se aventi superficie superiore a ettari uno.

15. Gli interventi di cui al presente articolo si applicano anche nelle aree agricole disciplinate dai piani di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006, purché non interessino aree classificate a rischio di frana da tali piani e con l'esclusione degli interventi di cui al comma 5 che ricadono in fascia "A" a rischio idraulico.

15-bis. Il vincolo di asservimento dei terreni di cui al comma 14 decade con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata.».

- Per la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si vedano le note all'art. 53, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 55, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 118 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 118

Attività edilizia senza titolo abilitativo.

1. Sono eseguiti senza titolo abilitativo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, nonché delle disposizioni di cui al comma 5, i seguenti interventi:

a) la manutenzione ordinaria;

b) *l'eliminazione di barriere architettoniche che non comporti la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e che comunque non riguardino le parti strutturali dell'edificio;*

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e sono eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi;

d) le opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all'articolo 21, comma 3 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I, comprese le opere e gli elementi di arredo urbano e di segnaletica da realizzare nelle aree pubbliche e al servizio della viabilità;

e) le opere interne alle unità immobiliari, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g);

f) la realizzazione di strade poderali e interpoderali, i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori dell'azienda agricola interessata dagli interventi, da effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico locale;

g) le pratiche agro-silvo-pastorali, da parte dell'impresa agricola e dell'Agenzia Forestale Regionale, compresi gli interventi per impianti idraulici agrari, le strutture a protezione dei pozzi, la realizzazione di sentieri, percorsi didattici attrezzati, chiudende e tettoie mobili con strutture aperte di modeste dimensioni per le

attività zootecniche, cisterne anche interrato, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche;

h) le serre mobili stagionali anche aventi tipologia a tunnel, sprovviste di struttura in muratura e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola da parte dell'impresa agricola, di cui all'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera o) con altezza massima al colmo di ml. 4,50;

[i) gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l'autoconsumo, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I;]

l) le strutture e le delimitazioni per le attività di protezione della fauna selvatica e dei territori, nonché per il prelievo venatorio di cui all'articolo 89, comma 2, terzo periodo;

l bis) l'installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;

l ter) depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi;

l quater) realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, con l'esclusione degli insediamenti di cui all'articolo 92 del r.r. 2/2015 e del sottosuolo pubblico;

l quinquies) realizzazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 del r.r. 2/2015;

l sexies) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;

l septies) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile.

2. I seguenti ulteriori interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo, fatto salvo quanto previsto al comma 5, previa comunicazione al comune competente, da parte dell'interessato, anche in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3, prima dell'inizio dei lavori o delle attività:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio e fermo restando quanto previsto per le opere interne di cui al comma 1, lettera e), nonché le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti, sempreché non riguardino le parti strutturali dell'edificio e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

[b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile;

c) la realizzazione di intercapedini e locali tombati completamente interrati, non accessibili dall'esterno, raggiungibili dall'interno degli edifici, nonché vasche di raccolta delle acque, con l'esclusione degli insediamenti di cui all'articolo 92 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I e del sottosuolo pubblico;

d) gli interventi di cui all'articolo 155, comma 6 in materia di cambio d'uso di parti di edifici;] Abrogate.

e) le modifiche interne di carattere edilizio, sempre che non riguardino le parti strutturali dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero la modifica della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con l'esclusione della destinazione residenziale;

f) la realizzazione di strutture a copertura di parcheggi pubblici, di uso pubblico e pertinenziali privati, di edifici residenziali, produttivi e per servizi, che non costituisce SUC, purché sull'intera copertura siano installati pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00;

g) le strutture permanenti infisse al suolo relative a pannelli e insegne pubblicitarie;

g bis) le opere interne alle unità immobiliari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g);

h) mutamento di attività tra le destinazioni d'uso consentite all'interno delle categorie, di cui all'articolo 155, comma 4;

[h-bis) gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 del Reg. reg. 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)).]
Abrogata.

3. Alla comunicazione degli interventi di cui al comma 2 sono allegati:

a) le autorizzazioni previste come obbligatorie dalle normative di settore, fatti salvi i casi in cui queste possono essere sostituite da autocertificazione;

b) le necessarie certificazioni o asseverazioni comunque denominate, rese da tecnici abilitati a termini di legge;

c) relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed f) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intendono affidare i lavori, l'eventuale direttore dei lavori e i documenti in materia di regolarità contributiva delle imprese;

d) relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed h), l'elaborato progettuale e la dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti per l'attività edilizia vigenti. Tale dichiarazione non è dovuta per le opere di cui al comma 2, lettera b) pubbliche o di pubblica utilità, e lettera e) ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 96 e 97 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 1. La dichiarazione assevera altresì il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 127;

[e) una relazione tecnica corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato il quale assevera, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché per gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 127.]

4. Sono esclusi dagli interventi di cui ai commi 1 e 2, fatta salva la manutenzione ordinaria, quelli riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra ai sensi dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera b).

5. Negli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l'acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni comunque denominati e in particolare, delle norme antisismiche, come previsto all'articolo 114, comma 11, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute

nel D.Lgs. 42/2004 e nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettere b) e g), nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari, compresi gli atti di aggiornamento catastale nei termini di legge.

6. Il direttore dei lavori, se previsto, o l'interessato certificano o autocertificano gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della comunicazione a terzi dei lavori eseguiti.».

- Per il testo dell'art. 92 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, si vedano le note all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4.

Nota all'art. 56, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 119, comma 1, lett. d) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 119

Interventi subordinati a permesso di costruire.

1. Sono subordinati a permesso di costruire, salvo quanto previsto agli articoli 118 e 124, gli interventi:

Omissis.

d) di modifica della destinazione d'uso secondo quanto previsto all'articolo 155, comma 7, lettera b) e fatto salvo quanto previsto all'articolo 118, comma 2, lettera e);

Omissis.».

Nota all'art. 57, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 124 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 124

Interventi subordinati alla SCIA.

1. Sono realizzabili mediante SCIA obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 118 e 119, ed inoltre:

a) gli interventi di cui all'articolo 119, disciplinati da piani attuativi;

b) le varianti a permessi di costruire o a SCIA, presentate anche in corso d'opera o prima dell'ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulla SUC, che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, comunque non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 119. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale;

c) le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 4 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I, nonché i manufatti a struttura leggera ed i servizi igienici in zona agricola di cui

all'articolo 17, comma 1, lettera d), delle stesse norme regolamentari;

d) gli interventi dell'articolo 118, commi 1 e 2, con esclusione della manutenzione ordinaria, riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, secondo quanto previsto all'articolo 118, comma 4;

e) gli interventi di modifica della destinazione d'uso secondo quanto previsto all'articolo 155, comma 7, fatto salvo quanto previsto all'articolo 118, comma 2, lettera e);

f) gli interventi relativi ad opere di urbanizzazione primaria realizzati da soggetti privati non riconducibili alle opere pertinenziali, fermo restando quanto previsto all'articolo 212 ed in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni di cui all'articolo 21, comma 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni);

g) i pozzi ad uso domestico e non domestico, ferma restando per i pozzi ad uso non domestico la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero nella Conferenza di servizi di cui all'articolo 125, comma 9, secondo periodo.

2. L'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, sia vigenti che adottati, dei regolamenti per l'attività edilizia, dei piani di settore e della disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica vigente, attestata dal tecnico progettista o da altri tecnici abilitati, con le modalità di cui all'articolo 125, commi 1 e 2.».

Nota all'art. 58, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 133, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 133

Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle zone agricole, relativamente ai primi trecento metri quadrati di SUC, in funzione delle esigenze dell'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del c.c., iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) di edifici residenziali, che non determinino un aumento della SUC, nonché di edifici danneggiati o distrutti totalmente o parzialmente a seguito di eventi straordinari di natura colposa o dolosa o a seguito di calamità naturali;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati. Rientrano in tali categorie di opere le costruzioni cimiteriali realizzate da privati, nonché gli impianti ed attrezzature sportive di uso pubblico o aperti al pubblico;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia;

f) per l'esecuzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme

del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);

g) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e per quelli relativi alle opere interne di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g);

h) per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche;

i) per le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, commi 3 e 4 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I;

[l) per gli interventi di cui all'articolo 155, comma 6;]. Abrogata;

m) per gli interventi di cui all'articolo 118;

n) per gli interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica e cambiamento di destinazione d'uso nei centri storici e negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria di cui all'articolo 65.

Omissis.».

Nota all'art. 59, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 137, commi 3 e 6 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 137
Agibilità.

Omissis.

3. Per gli interventi non compresi al comma 2 anche sottoposti alla comunicazione di cui all'articolo 118, comma 1, lettera l quater), e comma 2, lettera a), tiene luogo dell'agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori o in mancanza di questo, da un tecnico incaricato che assolve agli stessi adempimenti, e, per presa visione, dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è presentata al SUAPE entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al catasto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del D.P.R. 380/2001.

Omissis.

6. Per gli edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 l'accertamento della destinazione ai sensi dell'articolo 155, comma 3, ne convalida l'uso, fermi restando eventuali obblighi di adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti per servizi tecnologici necessari e funzionali all'edificio.

Omissis.».

Nota all'art. 60, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 154 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 154
Accertamento di conformità.

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 143, comma 3, 144, comma 1, 145, comma 1, 146, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile

dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il titolo a sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Ai fini di cui al presente comma è consentito l'adeguamento di eventuali piani attuativi, purché tale adeguamento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dell'intervento oggetto di sanatoria, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Per le violazioni di cui all'articolo 147, limitatamente al solo mutamento di destinazione d'uso, senza opere edilizie, il titolo abilitativo a sanatoria è rilasciato se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 130, 131 e 132. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo. L'adeguamento del piano attuativo approvato ai fini di cui al comma 1 comporta il pagamento al comune di una somma da parte dei proprietari degli immobili interessati da euro mille a euro seimila in relazione all'entità degli interventi oggetto di adeguamento. Nell'ipotesi di intervento per il quale la normativa non prevede il contributo di costruzione, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore ad euro quattromila e non inferiore ad euro seicento, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, in relazione all'entità dell'intervento medesimo.

3. Alla richiesta di permesso in sanatoria si applicano le procedure previste all'articolo 123, con esclusione del silenzio assenso di cui al comma 13 dello stesso articolo 123. Il provvedimento con il quale si dispone l'ammissibilità alla sanatoria comprende la determinazione dell'oblazione e gli adempimenti necessari al rilascio del permesso in sanatoria ed è trasmesso alla provincia ai sensi del comma 6 dell'articolo 141.

4. Ove l'intervento realizzato in assenza di SCIA o in difformità da essa per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della SCIA a sanatoria, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma di cui al comma 2, primo periodo ovvero, nel caso in cui il calcolo del contributo di costruzione non sia applicabile, la somma non superiore a euro seimila e non inferiore a euro seicento, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'entità dell'intervento. Alla SCIA a sanatoria si applica quanto previsto all'articolo 125 e, nel caso in cui la verifica di cui al comma 12 dello stesso articolo 125 abbia esito negativo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa applicazione dell'articolo 10-bis della L. 241/1990, notifica all'interessato la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 125, comma 12, la segnalazione di inizio attività nel caso di interventi diversi da quelli previsti all'articolo 124, comma 1, lettere a) e c) effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento a titolo di sanzione della somma di euro mille.

6. Il titolo abilitativo a sanatoria è condizionato al rilascio delle autorizzazioni o assensi comunque denominati in materia di vincolo geologico, idrogeologico, in materia igienicosanitaria anche con le certificazioni di cui agli articoli 114, comma 7 e 127, nonché, *ad eccezione delle opere realizzate nei comuni*

anteriormente alla classificazione sismica degli stessi per cui è sufficiente la trasmissione al Comune del certificato di idoneità statica rilasciato dal tecnico abilitato, in materia sismica, ed è sottoposto a quanto disposto al comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).

7. Il parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 112, nonché l'effettuato pagamento della somma ai sensi e per gli effetti degli articoli 160, comma 4 e 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, costituiscono presupposto per l'applicazione di quanto stabilito ai commi 2 e 4. Il provvedimento sanzionatorio emesso ai sensi dell'articolo 167, del D.Lgs. 42/2004 è trasmesso alla competente Soprintendenza.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano anche nel caso di realizzazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nell'ambito degli interventi edilizi.».

Nota all'art. 61:

- Per la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3.

Nota all'art. 62, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 203 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 203

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica.

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 201 e 202 presenta la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, al SUAPE del comune competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'articolo 206, comma 2, la ricevuta di versamento del rimborso forfetario di cui all'articolo 211 e il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni contenute all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 e secondo le norme tecniche sulle costruzioni. Il SUAPE trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione alla Regione.

2. Il soggetto interessato può presentare la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla Regione, *attraverso il portale telematico regionale della sismica*.

3. La Regione, a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata, trasmette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente e al comune competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. *Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, esclusivamente per la richiesta di chiarimenti e/o documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, invitando il richiedente a provvedere entro un termine, non superiore a sessanta giorni, fissato nella stessa comunicazione, scaduto inutilmente il quale viene comunicata l'improcedibilità dell'istanza e la conseguente*

archiviazione. Il termine per l'adozione del provvedimento di cui al comma 3 inizia nuovamente a decorrere per intero dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Nel caso di ripresentazione dell'istanza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta archiviazione di cui al primo periodo, il rimborso di cui all'art. 211 è ridotto nella misura definita con apposito atto della Giunta regionale.

[5. In ogni caso il periodo di interruzione di cui al comma 4 non può essere superiore a sessanta giorni.]. Abrogato.

6. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del D.P.R. 380/2001.».

Nota all'art. 63, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3.
- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (si vedano le note all'art. 11):

«Art. 52

Tipo di strutture e norme tecniche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)

1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:

a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.

2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.».

Nota all'art. 64, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 264, comma 12 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 264
Norme transitorie generali e finali in materia edilizia,
urbanistica e finanziaria.

Omissis.

12. Ai sensi degli articoli 4, commi 2 e 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di bacino Stralcio di assetto idrogeologico del fiume Tevere approvato con D.P.C.M. il 10 novembre 2006 e aggiornato con D.P.C.M. 10 aprile 2013, per gli interventi di cui agli articoli 28, comma 2, e 29, comma 2 delle stesse norme tecniche, sono consentiti gli interventi di messa in sicurezza idraulica dei singoli edifici a condizione che non si aggravi in modo significativo a monte e a valle degli stessi, la situazione di rischio. Inoltre si ha incremento del carico urbanistico ai sensi dell'articolo 37, comma 2 delle Norme regolamentari, Titolo I, Capo II, a seguito di un cambio di destinazione d'uso di cui all'articolo 155, comma 4, nei limiti di quanto previsto all'articolo 39, comma 2, lettere b) e d) delle stesse norme regolamentari Titolo I, Capo II, fatto salvo quanto già previsto dalla Delib.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008 (Piano di bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI - PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano). La Giunta regionale può integrare la normativa tecnica della Delib.G.R. n. 447/2008 per dettare le modalità di verifica di quanto sopra.

Omissis.».

Nota all'art. 65, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 269, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 269
Sanzioni amministrative in materia di
costruzioni in zona sismica.

1. Per gli interventi disciplinati dal Titolo VI, *Capo VI trova applicazione* il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del D.P.R. 380/2001, in caso di violazione delle norme che disciplinano le costruzioni.

Omissis.».

Nota all'art. 66:

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18, recante “Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali” (pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 9
Misure di contenimento della spesa.

1. La Regione Umbria è centrale di committenza, ai sensi

dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) ed è soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. La Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, può costituire articolazioni funzionali e avvalersi degli uffici di altre amministrazioni e di enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione.].». Abrogato.

Note all'art. 67, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1, recante "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 gennaio 2017, n. 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4

Inizio e ultimazione dei lavori.

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del D.L. 6/1998, nonché i proprietari costituiti in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso D.L. 6/1998, titolari di concessione contributiva, che non hanno iniziato i lavori entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. n. 30/1998, devono iniziare i lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ultimarli entro i successivi *trentasei* mesi.

2. Coloro che, pur avendo regolarmente iniziato i lavori, non li hanno ultimati entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. n. 30/1998, devono ultimarli entro *trenta* mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora nel corso dei lavori si verificano cause di sospensione dei lavori stessi in dipendenza di provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria o dal Comune, il periodo di sospensione dei lavori non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dall'articolo 3, comma 4 e dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del D.L. 6/1998, nonché i proprietari costituiti in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso D.L. 6/1998 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ultimato i lavori oltre i termini stabiliti dai Comuni, non decadono dal contributo, salvo quanto previsto al comma 7. Non decadono, altresì, dal contributo coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno prodotto la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della L.R. n. 30/1998 e il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19 della L.R. n. 30/1998, oltre i termini stabiliti dai Comuni.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo, salvo il caso in cui la documentazione sia stata prodotta ai sensi del comma 4 e salvo quanto previsto al comma 7, la documentazione di rendicontazione finale e la richiesta del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 4, presso lo Sportello Unico, nonché l'eventuale documentazione integrativa degli stessi, devono essere trasmessi ai comuni, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori; nel

caso di documentazione incompleta, nei successivi sessanta giorni, il Comune assegna all'interessato il termine di sessanta giorni per l'integrazione documentale.

6. Per gli interventi di cui al comma 4 per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata già prodotta la documentazione di rendicontazione finale e *la richiesta del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 4, presso lo Sportello Unico*, è fatta salva la documentazione già prodotta prima dell'entrata in vigore della presente legge ancorché oltre i termini stabiliti dai Comuni; qualora la stessa documentazione fosse incompleta, il termine per l'integrazione documentale da parte dell'interessato è fissato in *centoventi* giorni, che decorrono dalla data del ricevimento della relativa richiesta inviata dal Comune.

7. Nel caso di interventi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimati i lavori, il termine di sessanta giorni per la trasmissione della documentazione di cui al comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. *Nel caso di documentazione incompleta, il termine per l'integrazione documentale da parte dell'interessato è fissato in sessanta giorni, decorrenti dalla data del ricevimento della relativa richiesta inviata dal Comune.*

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 trovano applicazione anche nei casi in cui sono stati adottati provvedimenti di decadenza dal contribuente. Il Comune verificato che i soggetti interessati hanno dato corso agli adempimenti di cui ai medesimi commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dispone l'annullamento del provvedimento di decadenza e restituisce, all'avente diritto l'ammontare del contributo non maggiorato delle somme accessorie. Qualora a seguito della pronuncia di decadenza non siano stati restituiti al Comune competente gli importi dovuti, il Comune eroga il contributo spettante agli aventi diritto al netto delle somme precedentemente erogate e non restituite.

9. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 7 comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. La decadenza dal contributo prevista per il mancato rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 non opera per gli interventi sugli edifici ricompresi nell'ambito dei P.I.R. di cui all'articolo 3 del D.L. 6/1998, nel solo caso in cui risultino applicabili agli stessi le disposizioni dettate in materia di interventi sostitutivi dall'articolo 8 della L.R. n. 30/1998, così come sostituito dall'articolo 13 della presente legge. Il Comune emette la diffida ad adempiere prevista dal comma 6 del medesimo articolo, preordinata all'esercizio dei poteri sostitutivi, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dai commi 1 e 2.

10. Il Comune competente dispone l'erogazione del saldo del contributo, previa *acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 4* e verifica della regolarità della documentazione prodotta, entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui ai commi 5, 6 e 7 o dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 13, in materia di attività di controllo.

11. Qualora l'importo delle spese sostenute, documentato a mezzo fatture quietanzate, risulti inferiore rispetto a quello del consuntivo dei lavori eseguiti, il Comune eroga il saldo del contributo previa rideterminazione dello stesso sulla base dell'importo della spesa documentata ammissibile a contributo.

12. Qualora nell'ambito dei P.I.R. di cui all'articolo 3 del D.L. 6/1998 i lavori risultino ultimati soltanto per alcuni degli edifici facenti parte dell'unità minima di intervento (U.M.I.), il Presidente del consorzio di cui all'articolo 2, comma 1, su conforme delibera dell'assemblea del consorzio stesso, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori e della presenza di contabilità separate, presenta la proposta di disaggregazione dell'U.M.I. al Comune competente, il quale, fermo restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, provvede

all'approvazione della variante al P.I.R. e al rilascio di separate concessioni contributive.

13. Qualora ai sensi del comma 12, il Comune abbia provveduto al rilascio di separate concessioni contributive, il termine di cui al comma 5 per la presentazione della documentazione di rendicontazione finale relativa agli edifici per i quali risultano ultimati i lavori, decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione contributiva di cui al comma 12.

14. Le U.M.I. risultanti dalla disaggregazione permangono nella originaria priorità di intervento e alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 8 e 9. In tale ipotesi i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione contributiva.

15. *Per gli edifici nei quali sono ricomprese unità immobiliari non più destinate, successivamente alla data dell'evento sismico, ad abitazione principale di nuclei familiari ivi residenti al momento del sisma, è consentito ai soggetti beneficiari dei contributi di procedere, per dette unità immobiliari, all'ultimazione parziale dei lavori. In tale ipotesi ai proprietari delle unità immobiliari è riconosciuto un contributo pari alla minore somma tra il costo degli interventi, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile, e l'ottanta per cento dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del d.l. 6/1998, per la superficie complessiva della singola unità immobiliare, a condizione che per l'intero edificio vengano realizzati gli interventi strutturali, compreso il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle rifiniture esterne dell'edificio, nonché le parti comuni nel caso in cui nell'edificio siano presenti unità immobiliari da destinare nuovamente ad abitazione principale. Non si applica la suddetta riduzione all'ottanta per cento del costo convenzionale alle unità immobiliari nelle quali vengano anche completamente realizzate le opere di finitura strettamente connesse.*

16. La variazione di priorità delle U.M.I. tra le fasce finanziate dal P.I.R. può essere disposta con provvedimento assunto dal responsabile dell'ufficio comunale competente da comunicare alla Regione entro trenta giorni dalla sua adozione.»

- Si riporta testo dell'art. 2, comma 6 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante “Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi” (pubblicato nella G.U. 30 gennaio 1998, n. 24), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (in G.U. 31 marzo 1998, n. 75):

«2.

Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma.

Omissis.

6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della protezione civile.»

Note all'art. 68, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (si vedano le note all'art. 67, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7

Misure su particolari tipologie di interventi.

1. Il termine per l'avvio delle attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse previste dai progetti di sviluppo

di cui alla Delib.G.R. 22 giugno 2005, n. 1036 (Eventi sismici 1997 - L.R. n. 30/1998, art. 4, comma 3-ter, lettera c), fascia N all'interno del P.I.R. Definizione delle risorse. Priorità e procedure.), già prorogato con Delib.G.R. 26 maggio 2014, n. 572 (Eventi sismici 1997 - Delib.G.R. n. 1036/2005, finanziamento degli edifici e delle U.M.I. funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse. Determinazioni.), è ulteriormente prorogato di trentasei mesi. Per le attività i cui termini sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trentasei mesi per l'avvio delle attività medesime decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione, su istanza degli interessati, subordinatamente alla presentazione alla Regione, di garanzia fideiussoria rimodulata nei termini e nell'importo in relazione ai nuovi termini di scadenza.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. Qualora il progetto di sviluppo risulti avviato nei termini prescritti solo per una parte degli edifici o delle U.M.I. interessate, la decadenza dal contributo opera, esclusivamente, sui rimanenti edifici o U.M.I. nei quali non risultano ultimati i lavori di ripristino e di rifunionalizzazione e avviate le attività di impresa previste dal progetto di sviluppo.

“3 bis. Qualora il progetto di sviluppo venga avviato nei termini prescritti solo su una parte della superficie degli edifici interessati ed originariamente prevista dal progetto di sviluppo medesimo, è consentito ai soggetti beneficiari dei contributi di procedere all'ultimazione parziale dei lavori sugli edifici interessati, purché le attività ivi avviate abbiano una loro autonomia funzionale e venga garantito che la superficie totale adibita allo svolgimento di dette attività rappresenti almeno l'ottanta per cento della superficie totale degli edifici interessati, considerando anche le eventuali superfici realizzate con ampliamenti degli edifici stessi. In tale ipotesi, a condizione che vengano realizzati gli interventi strutturali, compreso il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle finiture esterne dell'edificio, per la quota di superficie, delle singole unità immobiliari, sulla quale vengono realizzati parzialmente i lavori, il contributo deve essere rideterminato come la minore somma tra il costo degli interventi al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile, e l'ottanta per cento dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del d.l. 6/1998, per la superficie stessa.».

- Per il testo dell'art. 2, comma 6 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, si vedano le note all'art. 67, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 69, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 8, comma 1 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (si vedano le note all'art. 67, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8 Utilizzo delle risorse.

1. Le risorse assegnate con il programma finanziario previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 6/1998, per il recupero del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 1997 e non

utilizzate dal Comune per il verificarsi delle cause di decadenza di cui all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, comma 4, all'articolo 4, comma 9, all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 11, della L.R. n. 30/1998, così come modificato ed integrato dall'articolo 13 della presente legge, ovvero per il mancato rilascio delle concessioni contributive nei termini stabiliti dall'articolo 3, commi 1 e 3, possono essere destinate dalla Regione al finanziamento di interventi collocati in altri settori della ricostruzione.

Omissis.».

Note all'art. 70, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (si vedano le note all'art. 67, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9

Programmazione e rendicontazione opere pubbliche.

1. Gli enti assegnatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), all'articolo 3, comma 1, ad eccezione dell'edilizia residenziale privata, e all'articolo 8, comma 3, del D.L. 6/1998, devono provvedere, pena la revoca del finanziamento, alla presentazione alla Regione dei progetti esecutivi approvati delle opere, entro il termine di *ventiquattro* mesi dalla data del provvedimento di assegnazione del finanziamento.

2. Per gli interventi già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa.

3. Gli enti attuatori degli interventi di cui al comma 1 provvedono all'affidamento dei lavori e alla consegna degli stessi entro il termine di otto mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso.

4. Per gli interventi il cui contributo è stato già concesso alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa.

5. Per i progetti degli interventi di cui al comma 1 approvati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, gli enti attuatori provvedono alla conclusione dei lavori entro il termine previsto dal capitolato speciale d'appalto che comunque non può essere fissato oltre ventiquattro mesi dalla data di consegna degli stessi.

6. Gli enti attuatori degli interventi di cui al comma 1 trasmettono alla Regione la documentazione di rendicontazione finale necessaria per l'erogazione del saldo entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla conclusione dei lavori. Le spese non rendicontate entro tale termine sono decurtate dal finanziamento concesso.

7. Per gli interventi già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 6 è stabilito in *ventiquattro* mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale, previa diffida, dispone l'intervento delle strutture regionali competenti, presso gli enti attuatori, limitatamente all'espletamento delle attività di verifica tecnico amministrativa funzionali alla predisposizione degli atti di rendicontazione finale.

8. Gli enti attuatori degli interventi di cui al comma 1 possono presentare motivata istanza alla Regione al fine di chiedere il supporto delle strutture regionali competenti per l'istruttoria tecnica amministrativa delle pratiche relative a lavori già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 7 e 8, fermo restando la responsabilità del procedimento e la titolarità dei relativi provvedimenti in capo all'ente attuatore.

10. La Giunta regionale, con proprio atto, può prorogare i termini previsti dal presente articolo per un massimo di ulteriori dodici mesi per gli interventi di importo complessivo assegnato pari o superiore a un milione di euro. Può, altresì, essere concessa, a seguito di motivata richiesta dell'ente attuatore, una proroga per fatti non imputabili allo stesso.

11. La Giunta regionale con proprio atto può, altresì, prorogare i termini previsti dal presente articolo, per un massimo di centoventi giorni, in favore dei Comuni interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, indicati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), così come integrati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 205 del 11 novembre 2016 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016). Tale proroga può aggiungersi a quella di cui al primo periodo del comma 10.».

Nota all'art. 71, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 58 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, recante “Legislazione turistica regionale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 luglio 2017, n. 28), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 58
Norma transitoria per i Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 al
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

1. Nei Comuni della Regione Umbria di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2016, n. 229 interessati dalla temporanea delocalizzazione delle attività economiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione, n. 9 del 14 dicembre 2016, relative a bar e ristoranti, fino al completamento della delocalizzazione e comunque non oltre il *31 dicembre 2018*, l'esercizio delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e feste popolari di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 4, comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 (Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande) può avere una durata non superiore a 90 giorni in spazi riservati al pubblico appositamente allestiti e destinati, anche in deroga alla percentuale prevista dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 2/2015.».

Nota all'art. 72, comma 2:

- Per il testo dell'art. 8, comma 10 bis della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9, si vedano le note all'art. 40, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 73, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:

- Per il testo dell'art. 4, commi 5, 6, 7, 8 e 15 della legge regionale 17 gennaio 2017, n.

1, si vedano le note all'art. 67, alinea e parte novellistica.

- Il testo degli artt. 5, comma 9, e 6 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (si vedano le note all'art. 67, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 5

Attività di controllo sugli interventi dei privati.

Omissis.

9. Il Comune, qualora non abbia prodotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, la pratica concessoria richiesta dalla Regione per l'avvio del procedimento di controllo, deve trasmettere la stessa entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione diffida il Comune ad adempiere entro trenta giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, la Giunta regionale provvede, entro i venti giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente. La Regione espleta l'attività di controllo nei novanta giorni successivi all'acquisizione della documentazione.

Omissis.

Art. 6

Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori.

1. I Presidenti dei consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. 6/1998 trasmettono al Comune la rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio, approvata dall'assemblea dei consorziati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla erogazione del saldo del contributo di cui all'art. 7, comma 2, dell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 5180/1998.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il Comune, nei successivi sessanta giorni, fermo restando il limite massimo del contributo concedibile stabilito dal punto 6, primo periodo, del paragrafo C dell'allegato B alla Delib.G.R. n. 550/1999, eroga il contributo nei limiti dell'importo delle spese rendicontate.

3. Qualora l'importo delle somme erogate in anticipazione dal Comune risulti superiore all'importo rendicontato dal consorzio, il Comune procede al recupero delle somme eccedenti il contributo, maggiorate degli interessi legali, negli stessi termini di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.

4. Nel caso dei consorzi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stato erogato il saldo del contributo di cui all'art. 7, comma 2, dell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 5180/1998, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

- Si riporta il testo degli artt. 3, comma 5, e 4, comma 4 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (si vedano le note all'art. 67, alinea e parte novellistica), come modificato dal decreto legge 13 maggio 1999, n. 132 (in G.U. 15 maggio 1999, n. 112), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (in G.U. 14 luglio 1999, n. 163) e dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (in S.O. alla G.U. 3 agosto 2002, n. 181):

«3.

Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali.

Omissis.

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del

consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

Omissis.

4.

Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili.

Omissis.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità.

Omissis.».

- Il testo dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (si vedano le note all'art. 37, alinea), come modificato dalle leggi regionali 3 gennaio 2000, n. 1 (in B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2) e 10 aprile 2001, n. 10 (in B.U.R. 18 aprile 2001, n. 18), è il seguente:

«Art. 4

Interventi a favore dei privati.

Omissis.

3. La Giunta regionale stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:

a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;

- d) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;
- d1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. c);
- e) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;
- f) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici, risultino parzialmente inagibili;
- f0) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lettera e);
- f1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. f);
- f2) edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione ancorché non abitate alla data di inizio della crisi sismica, alla condizione che l'avente diritto al beneficio dichiari di non essere proprietario, con pieno diritto di godimento, di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il proprietario è tenuto, a pena di revoca del beneficio, a trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori. La revoca non opera per il proprietario che alla data della crisi sismica risiedeva all'estero.
- Omissis.*».

Nota all'art. 74, comma 1:

- Il testo dell'art. 14, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. a), b) e c) e 3), è il seguente:

«Art. 14

Efficacia, durata e norme di salvaguardia del PPR.

Omissis.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il PPR approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR.

Omissis.».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

- Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila
